



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

***Il ruolo del revisore legale nelle
operazioni straordinarie***

Relatore

Prof. Valerio Simonato

Laureando

Matteo Precoma

Anno Accademico

2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 - LA REVISIONE LEGALE	5
1.1 - L' ATTIVITA' DI REVISIONE	5
1.2 - REQUISITI LEGALI DEL REVISORE	7
1.3 GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE LEGALE	9
1.4 LA QUALITA' DEL LAVORO DI REVISIONE LEGALE	11
1.5 - INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE	14
1.6 TERMINI DELL'INCARICO	16
1.7 LE RESPONSABILITA' DEL REVISORE LEGALE	18
1.8 LA DOCUMENTAZIONE	21
CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI REVISIONE	24
2.1 LA SIGNIFICATIVITA'	24
2.2 LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE LEGALE	27
2.3 L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	33
2.4 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI INDETTIFICATI	41
2.5 L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE	49
2.6 LE PROCEDURE DI VALIDITA'	50
2.6.1 PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA	59
2.6.2 LE CONFERME ESTERNE	62
2.6.3 LA REVISIONE DELLE STIME	66
2.7 L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ESPERTI	74
2.8 LE ATTESTAZIONI SCRITTE	77
2.9 LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI	81
2.10 LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI	84
2.11 LA CONTINUITA' AZIENDALE	87
2.12 LA RELAZIONE DI REVISIONE	92
CAPITOLO 3 - LE OPERAZIONI STRAORDINARIE	95
3.1 INTRODUZIONE	95
3.2 ASPETTI GENERALI DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA	97
3.3 LA REVISIONE LEGALE NEI CONFERIMENTI D'AZIENDA	99
3.4 ASPETTI GENERALI DELLA CESSIONE D'AZIENDA	105
3.5 LA REVISIONE LEGALE NELLA CESSIONE D'AZIENDA	107
3.6 ASPETTI GENERALI DELLA SCISSIONE	112
3.7 LA REVISIONE LEGALE NELLA SCISSIONE	114
3.8 ASPETTI GENERALI DELLA FUSIONE	118
3.9 LA REVISIONE LEGALE NELLA FUSIONE	122

CAPITOLO 4 – IL CASO PRATICO	130
4.1 INTRODUZIONE AL CASO PRATICO	130
4.2 LA RELAZIONE DELL'ESPERTO	132
4.3 L'ANALISI DEI SALDI D'APERTURA.....	139
4.4 LA VERIFICA DELLE SCRITTURE CONTABILI	148
CONCLUSIONI.....	151
BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA.....	152

INTRODUZIONE

Nel corso della seguente tesi di laurea magistrale ho voluto approfondire il ruolo del revisore legale dei conti all'interno delle operazioni straordinarie. Il mio obiettivo, attraverso questo elaborato, è quello di approfondire dal punto di vista teorico l'attività di revisione legale e nello specifico tutte le fasi di cui essa è composta. Svolgendo da qualche anno questa professione vorrei ampliare il mio bagaglio tecnico attraverso lo studio dei principi di revisione ISA. Inoltre il mio obiettivo è quello di analizzare se e come il processo di revisione muta in presenza di un'operazione straordinaria.

Il trattato quindi si compone essenzialmente di quattro capitoli dove in ognuno sono state approfondite tematiche differenti. Nel primo è stata analizzata l'attività di revisione specificando quali sono i requisiti minimi per svolgerla, i termini dell'incarico, gli obiettivi perseguiti attraverso di essa, le responsabilità che si assume il revisore nello svolgerla. Inoltre è stato fatto un approfondimento sul concetto di qualità e indipendenza del revisore legale entrambi fondamentali per apprendere a pieno gli obiettivi di tale professione.

Nel secondo capitolo invece sono state esaminate nello specifico le fasi del processo di revisione. Tale processo infatti si compone di tre momenti: la pianificazione, l'esecuzione delle attività e il giudizio di revisione. Il secondo capitolo è stato scritto effettuando uno studio e un approfondimento dei principi di revisione ISA Italia i quali rappresentano le linee guida per il revisore legale dei conti. In essi infatti sono riportate tutte le attività che il revisore dovrà svolgere nel corso del proprio lavoro.

Nel terzo capitolo sono state trattate le operazioni straordinarie facendo prima una panoramica di esse e concentrandosi poi su quelle maggiormente utilizzate nella pratica aziendale. Per esse è stato fatto sia un approfondimento teorico che un'analisi pratica delle attività che il revisore deve svolgere qualora si trovi a svolgere l'attività di revisione in loro presenza.

In conclusione, sfruttando l'esperienza maturata nel corso della mia esperienza lavorativa, ho analizzato il caso pratico di una fusione con indebitamento riportando tutte le attività svolte dal team di revisione che, assieme a me, ha svolto tale incarico.

CAPITOLO 1 - LA REVISIONE LEGALE

1.1 - L' ATTIVITA' DI REVISIONE

La revisione legale dei conti racchiude l'insieme delle procedure e dei controlli atti a identificare i rischi di errori significativi presenti in bilancio e individuare gli opportuni criteri adeguati nella valutazione di detti rischi.

Il revisore legale è infatti chiamato ad emettere, mediante una relazione scritta che di seguito chiameremo relazione di revisione, un proprio giudizio indipendente sul bilancio di una società e più in generale in merito a tutti i fatti di gestione che abbiano un riflesso sulla situazione contabile offrendo così un servizio a vantaggio degli stakeholders¹. Nello svolgere la propria attività egli inoltre dovrà agire con non solo con la diligenza del buon padre di famiglia ma bensì con scetticismo professionale².

L'attività di revisione legale dei conti consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili ma, nello specifico, nel svolgere la sua attività egli dovrà verificare la completezza delle scritture contabili rispetto ai fatti successi nel corso dell'esercizio, la corretta valutazione degli stessi, la corretta classificazione delle poste di bilancio e che l'informativa presente in nota integrativa e nella relazione sulla gestione sia corretta e completa.

Si può quindi facilmente intuire che l'ambito dell'attività di revisione legale è molto vasto e che il revisore nello svolgere la propria attività dovrà considerare fatti di natura completamente eterogenea tra loro.

L'attività di revisione legale è disciplinata, in prima istanza, dal decreto legislativo n. 39 del 2010 che ha modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla figura del revisore contabile quella del revisore legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recependo la direttiva europea 2006/43/CE che è entrato in vigore il 7 aprile 2010.

Tuttavia essa deve essere esercitata nel rispetto dei principi di revisione adottati dall'Unione Europea (principi di revisione internazionale ISA Italia³), che nel corso della

¹ **Stakeholder:** Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Fonte: Treccani.

² **Scetticismo professionale:** Un atteggiamento che comprende un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possono indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi. Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 200

³ Sono stati adottati, con determina del Ragioniere generale dello Stato, i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il

seguente tesi analizzeremo nel dettaglio ed è perciò soggetta a severi *standards* qualitativi minimi che il revisore dovrà avere e che sono periodicamente monitorati dagli organi di controllo tra tutti la CONSOB⁴.

La funzione di revisione non è materia esclusiva del revisore legale dei conti, infatti, nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni (purché previsto da statuto) questa attività può essere delegata al collegio sindacale⁵ a condizione che in esso vi siano persone fisiche iscritte all'albo dei revisori legali dei conti.

Le società a responsabilità limitata infatti, al superamento di determinati parametri, sono obbligate alla nomina del collegio sindacale. Nello specifico i limiti individuati sono un capitale sociale superiore a 120 mila euro ovvero al superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile (ossia quell'articolo che norma la redazione del bilancio in forma abbreviata. Questo è concesso a quelle società che nel primo anno o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato i limiti quantitativi dell'attivo dello stato patrimoniale di 4.400.000 €, i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di 8.800.000 € e il numero medio di occupati nell'esercizio di 50 unità)⁶.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010 e comprendono:

i principi di revisione internazionali (ISA) - versione *Clarified* 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "*ISA Clarified*") - tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della *Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"* (Luglio 2006);

I principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli *ISA Clarified* ed aventi ad oggetto:

le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");

l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza").

Fonte: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/>

⁴ **CONSOB** Sigla di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, autorità amministrativa indipendente. Fonte: Treccani

⁵ **Collegio sindacale:** È un organo collegiale della società per azioni che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.). Fonte: Treccani

⁶ Fonte: Art. 2345 *bis* del codice civile e art. 2477

Per quanto attiene alle società a responsabilità limitata le disposizioni del decreto legislativo 39/2010 hanno allargato le predette casistiche inserendo l'obbligo di nomina del collegio sindacale a due nuove fattispecie ossia quando siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando detengano partecipazioni in società obbligate alla revisione legale dei conti.

In conclusione di questo primo paragrafo si specifica che la revisione legale consiste in un vero e proprio processo che si struttura essenzialmente in tre fasi correlate tra loro. La prima di queste è la pianificazione del lavoro la quale consiste nell'analisi della società, dell'ambiente in cui opera e nella definizione della strategia di revisione. La seconda è l'esecuzione del lavoro durante la quale vengono messe in atto tutte le procedure di revisione e come terza e ultima fase, a conclusione di ogni lavoro, c'è la formazione del giudizio di revisione. Tuttavia va subito specificato che la revisione legale è di fatto un processo interattivo e dinamico che muta a seconda dell'ambiente in cui il revisore legale opera, nel corso della tesi vedremo quindi nel dettaglio in cosa consiste ognuna di queste fasi e come varia a seconda delle varianti presenti.

1.2 - REQUISITI LEGALI DEL REVISORE

L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali al quale possono richiedere l'iscrizione in le persone fisiche che giuridiche presenti nello stato italiano o le persone fisiche abilitate allo svolgimento della professione in uno degli Stati membri dell' Unione Europea a condizione però che superino una prova attitudinale in lingua italiana secondo le modalità previste dal Ministero dell' economia e delle finanze sentita la Consob⁷.

In entrambi i casi però sono necessari dei requisiti minimi per richiedere l'iscrizione nell'albo.

Possono richiedere l'iscrizione le persone fisiche che:

- Hanno i requisiti di onorabilità definiti da regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Consob;
- Sono in possesso di una laurea almeno triennale tra quelle individuate dal Ministro dell'Economia;

⁷ Fonte: decreto legislativo num. 39 del 27 gennaio 2010

- Hanno svolto il tirocinio come definito dall' Art 3 del dlgs 39/2010 ossia, deve avere durata almeno triennale e deve essere svolto presso un revisore legale o una società di revisione abilitati in uno stato membro dell'Unione Europea i quali hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. E' fondamentale che durante lo svolgimento del tirocinio vengano seguiti dei corsi di formazione e aggiornamento professionale al fine di mantenere e perfezionare le conoscenze teoriche e affinare la capacità professionale secondo le modalità stabilite dal ministero dell'Economia e delle finanze sentita la Consob;
- Hanno superato l'esame di stato ai sensi dell'Art 4 del 39/2010 il quale prevede che almeno due volte all' anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, d' intesa con il ministero della giustizia, indica un esame di abilitazione alla professione al fine di testare le conoscenze teoriche e le capacità di applicazione pratiche degl'aspiranti revisori legali.⁸

Le società di revisione, per essere considerate tali, dovranno invece:

- Avere tra i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione soggetti che sono in possesso dei requisiti di onorabilità come sopra riportato e la maggioranza di essi siano persone fisiche abilitate all' esercizio della professione;
- Nelle società regolate nei capi da II a VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza per quote sia composta da persone fisiche abilitate allo svolgimento della professione⁹.

⁸ Fonte: decreto legislativo num. 39 del 27 gennaio 2010

⁹ Fonte: decreto legislativo num. 39 del 27 gennaio 2010

1.3 GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE LEGALE

L'obiettivo del revisore, come già accennato nel corso del primo paragrafo, è quello di accrescere il livello di fiducia degli stakeholders¹⁰ mediante l'espressione di un giudizio indipendente sul bilancio.

Il revisore, infatti, si esprime essenzialmente in merito alla corretta redazione del bilancio nei suoi aspetti significativi secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Non è infatti compito del revisore esprimere un giudizio qualitativo sul funzionamento dell'impresa, se non per la valutazione del going concern¹¹, e neppure esprimersi in merito alla qualità degli organi di governance presenti nell'impresa.

In alcuni ordinamenti tuttavia le leggi o i regolamenti possono richiedere al revisore di esprimersi però anche su aspetti specifici quali l'efficacia del sistema di controllo interno o sulla coerenza della relazione della gestione e, in ogni caso, egli dovrà riportare ogni episodio fraudolento (o presunto tale) che identificherà nel corso della propria attività¹².

Il principio di revisione ISA 200 specifica che il revisore ha la responsabilità di valutare la conformità, l'attendibilità e la regolarità del fascicolo di bilancio già predisposto.

Spetta invece compito agli organi di governance la scelta dei principi contabili¹³ secondo i quali esso verrà redatto il bilancio, i criteri di valutazione adottati, i metodi di stima, la strutturazione di un sistema di controllo efficace e in generale tutte quelle attività propedeutiche alla predisposizione e alla redazione del bilancio.

Nella fattispecie, secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano, il fascicolo di bilancio, a seconda della tipologia dell'organo amministrativo, dovrà essere predisposto dagli amministratori, nel caso in cui la società adotti un sistema di amministrazione

¹⁰ **Stakeholder:** Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Fonte: Treccani.

¹¹ **Going Concern:** il termine esprime il concetto di continuità aziendale ed è regolato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570.

¹² Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 200 – OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA).

¹³ **Principi contabili:** sono regole tecnico-ragioneristiche che individuano i fatti da registrare ed i criteri di valutazione ed esposizione dei valori in bilancio. Concretamente, le norme di legge fissano le regole di carattere generale, mentre i principi contabili ne interpretano il contenuto e procedono con l'applicazione delle stesse affinché il bilancio possa rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento, ovvero un'impresa caratterizzata da continuità operativa. Fonte: www.professionisti.it

monistico, o dal consiglio di gestione, nel caso in cui il sistema adottato sia quello dualistico¹⁴. In ogni caso il bilancio dovrà essere redatto in maniera chiara, veritiera e corretta e la valutazione delle poste in esso contenute dovrà essere fatta osservando i principi di prudenza, competenza, nella prospettiva della continuità aziendale e indicando esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura d'esercizio¹⁵.

Il revisore non può, per nessun motivo, sostituirsi ad essi nell'adempimento di uno di questi compiti ma diversamente dovrà costantemente rapportarsi con loro al fine di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalla natura dell'incarico e soprattutto dovrà tempestivamente comunicare a loro ogni errore, o possibile tale, identificato durante il corso dell'attività di revisione.

Al fine di esprimere il suo giudizio al revisore è richiesto di acquisire sufficienti elementi probativi così da ridurre il rischio di revisione¹⁶ ad un livello sufficientemente basso ed esprimersi così con ragionevole sicurezza.

Si evidenzia come nell'espressione del suo giudizio non è quindi richiesta la ragionevolezza assoluta, questo consente al revisore di pianificare, impostare e svolgere le procedure di revisione e valutare gli errori o le omissioni presenti in bilancio applicando il concetto di significatività¹⁷.

Nei principi di revisione da 315 a 330, che nel corso della tesi verranno esaminati nel dettaglio, sono poi specificate linee guida e le procedure che il revisore dovrà svolgere affinché possa esprimere il proprio giudizio professionale. Sostanzialmente egli dovrà identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali effettuando un accurato understanding dell'impresa e dell'ambiente in cui opera e successivamente acquisire elementi probativi sufficienti sull'esistenza di errori significativi configurando delle risposte di revisione appropriate ai rischi individuati.

Nel caso in cui non sia possibile acquisire sufficienti elementi probativi o qualora, per qualsiasi motivo, egli sia impossibilitato ad emettere un giudizio con ragionevole

¹⁴ Fonte: Art. 2423 del codice civile

¹⁵ Fonte: Art. 2423 - bis del codice civile

¹⁶ **RISCHIO DI REVISIONE** (Audit risk): È il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto, rischio di giudizio positivo su un bilancio significativamente errato o rischio di giudizio negativo su un bilancio sostanzialmente corretto. Fonte: web.uniroma1.it

¹⁷ Principio di revisione internazionale ISA 320 Italia

sicurezza gli è richiesto di non emettere un giudizio e, qualora gli sia concesso dalla legge o dai regolamenti applicabili, di recedere dall'incarico.

1.4 LA QUALITÀ DEL LAVORO DI REVISIONE LEGALE

Il responsabile della revisione legale ha l'obbligo di creare un sistema di controllo volto al monitoraggio e al mantenimento degli standard qualitativi minimi al fine di assicurare, con ragionevole sicurezza, che i soggetti abilitati alla revisione e di conseguenza anche i loro sottoposti rispettino le disposizioni di legge e i principi professionali e che le relazioni da essi emesse siano consone alle circostanze in essere.

Un sistema di controllo della qualità efficace consente di affermare che le procedure messe in atto dal responsabile della revisione legale siano pertinenti e adeguate e, nell'effettuare questa valutazione, egli dovrà tener conto non solo di quanto svolto nel corso della propria attività ma anche di quanto elaborato dai soggetti precedentemente incaricati e di eventuali cambiamenti intercorsi nella società oggetto di revisione¹⁸.

Con il termine responsabile della revisione si intende il revisore legale qualora egli operi in autonomia ovvero il partner della società di revisione responsabile del team operante nell'incarico o, in via residuale, un qualsiasi professionista abilitato alla professione di revisore contabile.

Nella fattispecie, nel caso in cui a svolgere l'incarico sia una società di revisione, il partner di essa che firmerà la relazione di revisione è tenuto a identificare un soggetto all'interno del team di revisione il quale sarà responsabile dell'incarico. Questo sarà scelto tra le figure apicali della società di revisione ossia dirigenti o quadri¹⁹ a seconda della natura dell'incarico sia in termini di dimensioni del cliente, nel caso di società quotate o EIP è obbligatoria la presenza di un senior manager, o della natura dell'incarico infatti nelle società con bilanci complessi o al primo anno di revisione è preferibile la presenza di un senior manager.

¹⁸ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA 220 e decreto legislativo 39/2010

¹⁹ Nelle società di revisione i dirigenti hanno la qualifica di Senior manager mentre i quadri di Manager

A questo punto l'onere di strutturare il team di revisione sarà congiunto e può prevedere anche il coinvolgimento di specialisti (come previsto da ISA 620²⁰) in alcune aree del bilancio anche se, qualora fossero coinvolti solo per delle consultazioni, non sarebbero considerati parte del team di lavoro. Tuttavia la scelta del team dovrà essere fatta sulla base della complessità dell'incarico e si dovranno considerare per ciascuno dei membri:

- Le competenze tecniche ivi comprese quelle informatiche e pertinenti alle aree specialistiche della contabilità;
- L'esperienza precedentemente maturata in incarichi simili per natura, business e complessità;
- La comprensione dei principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- La capacità di applicare il giudizio professionale e di sollevare eventuali criticità senza timori reverenziali;
- La comprensione delle direttive e delle procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato alla revisione;

Il responsabile dell'incarico si dovrà assicurare inoltre che tutti i membri mettano in atto tutte le procedure di controllo di qualità applicabili all'incarico di revisione e sarà sua cura, qualora fosse necessario, effettuare indagini al fine di far emergere eventuali non conformità ai principi etici applicabili e nel caso emergessero di porre rimedio, anche consultandosi con altre figure esterne, con le azioni che ritiene idonee giudicando con il proprio giudizio professionale.

Egli inoltre dovrà acquisire informazioni riguardanti tutti i membri del team al fine di scongiurare la presenza di fatti che minacciano l'indipendenza del soggetto o dei suoi familiari nei confronti del cliente sul quale sta operando, analizzare ogni informazione acquisita e intraprendere ogni azione al fine di evitare che l'incarico di revisione non soddisfi uno dei requisiti fondamentali quale l'indipendenza. Qualora egli venisse a conoscenza di queste informazioni successivamente all'inizio dell'attività sarà compito del responsabile dell'incarico comunicare quanto appreso al socio i quali valuteranno congiuntamente le opportune azioni da intraprendere.

²⁰ Principio di revisione internazionale ISA 620 – Utilizzo del lavoro dell'esperto di revisione

Sarà inoltre compito del responsabile dell'incarico assicurarsi che il lavoro svolto da tutti i componenti del team di revisione soddisfi i requisiti qualitativi minimi previsti e dovrà farlo rivedendo personalmente tutto il lavoro svolto dagli stessi.

Prima dell'inizio delle attività il responsabile dovrà quindi assicurarsi che tutti i membri del team di revisione siano a conoscenza degli obiettivi, della natura dell'incarico, delle problematiche e dei rischi potenziali che si potranno verificare, la responsabilità del o dei partner qualora ce ne fossero molteplici, la responsabilità di ognuno dei soggetti e in conclusione dovrà essere ben chiaro a ognuno l'approccio dettagliato per lo svolgimento dell'incarico.

Generalmente, al fine di soddisfare quanto sopra detto, prima di iniziare la fase di interim il team di revisione si riunisce alla presenza anche del socio che firma la relazione e degli esperti coinvolti sulle attività di Audit in quello che generalmente viene chiamato "planning meeting". E' compito del responsabile dell'incarico effettuare una presentazione dove si spiega nel dettaglio quanto sopra richiesto, il tutto verrà poi formalizzato ed allegato nelle carte di lavoro.

Durante le attività di audit il responsabile dell'incarico dovrà supervisionare le attività seguendo lo stato di avanzamento dei lavori, affiancando i soggetti meno esperti nell'affrontare gli aspetti significativi che si manifestano nel corso dei lavori e identificando le criticità più significative da sottoporre all'attenzione del soggetto responsabile dell'incarico di revisione.

Nel momento in cui rivedrà il lavoro egli dovrà invece verificare che il lavoro sia svolto secondo quanto previsto da standard qualitativi, siano stati evidenziati gli aspetti significativi, non vi sia necessità di prorogare il termine dei lavori per analizzare criticità non considerate o emerse in corso delle attività e, qualora lo ritenesse opportuno, il responsabile dell'incarico di revisione potrà inoltre svolgere dei colloqui con tutti i membri del team al fine di assicurarsi che per ogni attività prevista da strategia di revisione siano stati acquisiti tutti gli elementi probativi necessari al fine di supportare adeguatamente le conclusioni riportate in relazione di revisione.

Tutto il riesame del lavoro dovrà essere fatto tenendo presente le aree critiche oggetto di giudizio professionale, i rischi significativi precedentemente identificati e generalmente tutte le aree considerate importanti dal responsabile dell'incarico

Questa attività dovrà essere svolta entro la data di emissione dell'opinione da parte del responsabile della revisione e sarà discrezione del responsabile dell'incarico di revisione riesaminare tutto il lavoro svolto in ottemperanza del principio di revisione ISA 230²¹.

I soggetti appartenenti al team di revisione oltre al partner, ossia il soggetto firmatario dell'incarico, e il responsabile dell'incarico (di cui sopra spiegato) sono tutte le figure professionali direttamente coinvolte nell'incarico appartenenti alla società di revisione di cui esso fa parte e che svolgono procedure di revisione relative all'incarico. Non sono invece considerati appartenenti al team di revisione i soggetti esterni coinvolti dal revisore o da un altro soggetto appartenente alla rete.

Qualunque sia il soggetto incaricato, indipendentemente che si tratti di singolo revisore o società di revisione, si dovrà allegare alla documentazione della revisione contabile le conclusioni sulla conformità rispetto agli standard qualitativi applicabili all'incarico di revisione comprendendo anche eventuali problematiche identificate e le considerazioni fatte su di esse.

1.5 - INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE

Il concetto di indipendenza deve essere considerato con una visione ad ampio raggio in quanto il revisore legale o la società di revisione non solo non devono essere coinvolti nei processi aziendali ma non devono sussistere nemmeno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere sia di tipo diretto che indiretto, da intromissioni da parte di soci o componenti dell'organo amministrativo nell'attività, da rapporti familiari o da un compenso non equo. In questo contesto tuttavia il tema del compenso risulta essere una questione spesso discussa in quanto di notevole rilievo infatti se da un lato deve garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro svolto dall'altro non può essere subordinato ad alcuna condizione, ai risultati dell'attività di revisione, ai diversi servizi che vengono forniti a controllate o collegate della società in questione.

²¹ Principio di revisione internazionale ISA 320 – SIGNIFICATIVITA' NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

Il compenso, nonostante venga stabilito in condizioni di mercato libero, deve dipendere da:

- dal numero di soggetti impiegati nell'attività, quindi il monte ore complessive lavorato;
- dalla dimensione, composizione, rischiosità delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che viene chiesta dalla tipologia di incarico al revisore;
- alla necessità di assicurare non solo svolgimento materiale delle verifiche sul bilancio ma anche un'adeguata attività di indirizzo e supervisione²².

Se l'indipendenza rischia di essere compromessa allora il revisore, o la società di revisione, dovrà adottare una serie di misure volte a ridurre al minimo questo rischio altrimenti, qualora un terzo sollevasse una questione di mancata indipendenza, l'attività di revisione potrebbe risultare compromessa. Per questo motivo, nella pratica, il singolo revisore tende ad evitare incarichi a rischio mentre nelle società di revisione vengono adottate delle procedure standardizzate per ridurre al minimo questo rischio.

L'indipendenza può altresì essere inficiata dalla durata dell'incarico di revisione infatti la legge stabilisce che ogni incarico di revisione ha durata triennale e scade, indipendentemente dalla data di conferimento di esso, con l'assemblea indetta per l'approvazione del terzo bilancio rinnovabile tuttavia senza limiti per le società non di interesse pubblico mentre per le società quotate il mandato può essere rinnovato per tre volte, quindi fino a un massimo di 9 anni consecutivi, e successivamente per la rinomina dovrà essere intercorso un periodo non inferiore ai due anni (due bilanci regolarmente approvati).

Ai fini dell'indipendenza inoltre si riporta che il revisore legale o i membri della società di revisione che hanno partecipato all'attività di revisione con ruolo di direzione e supervisione di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, ne possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso a meno che non sia già trascorso un biennio dalla cessione dell'incarico. Coloro invece che sono stati

²² Fonte: Principio di revisione internazionale ISA 200 – OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALE

amministratori o componenti dell'organo di controllo o soggetti predisposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico possono esercitare l'attività di revisione a patto che siano passati almeno due esercizi dalla cessazione della precedente carica.

La trasgressione dei divieti imposti dall' articolo 17 in materia di indipendenza è punita con la sanzione pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob secondo quanto stabilito dall' articolo 195 del TUIF.

1.6 TERMINI DELL'INCARICO

Nello svolgimento della sua attività il revisore deve anticipatamente concordare con la direzione o, in alternativa, con i responsabili dell'attività governance i termini dell'incarico.

Il principio di revisione ISA 210 prevede infatti che il revisore in sede di definizione dell'incarico dovrà identificare in prima istanza se sono presenti le condizioni indispensabili per lo svolgimento di una revisione contabile. Esso deve definire se il quadro normativo utilizzato per la predisposizione del bilancio sia corretto, la condivisione dell'organigramma al fine di identificare le figure chiave con le quali il revisore si dovrà rapportare, tutte le procedure aggiuntive indispensabili per un corretto svolgimento dell'attività di revisione contabile e di confermare che vi sia una comune comprensione in merito ai termini dell'incarico.

I termini concordati devono essere dettagliatamente riportati nella lettera d' incarico nella quale verrà riportato:

- L'obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio, le responsabilità del revisore quelle degli organi di governance;
- Qualora l'incarico è stato conferito in conformità del Dlgs 39/10 devono essere specificati anche gli onorari da corrispondere nell'intera durata del contratto, criteri di calcolo di eventuali rivalutazioni da calcolare nel periodo come ad esempio la rivalutazione istat e il calcolo di eventuali oneri accessori in capo alla società conferente;

- Il periodo e quindi la durata dell'incarico²³;

Si evidenzia come in alcuni Paesi non è previsto l'accordo scritto tra le parti in quanto qualora dalla definizione dei termini sopra riportati emergessero delle criticità il revisore è tenuto a non accettare l'incarico proposto.

Vi sono poi dei requisiti di accettabilità dell'incarico che dipendono dalla natura dell'impresa.

Come previsto dal' ISQC Italia 1 il soggetto abilitato alla revisione prima di accettare l'incarico o qualora dovesse decidere di mantenerne uno già in suo possesso e quindi di rinnovarlo dovrà valutare:

- L'integrità dei principali proprietari e dei soggetti appartenenti a organi di governance con ruoli strategici;
- Se il team di revisione abbia le capacità e le competenze richieste dalla natura dell'incarico, incluso anche la disponibilità di tempo minimo e di risorse nel caso di singoli revisori;
- Se il soggetto incarico e il suo team rispetti i principi etici applicabili;
- Gli aspetti significativi emersi dall'incarico in corso da quelli precedenti ivi compresa la richiesta di review delle carte di lavoro dei soggetti precedentemente incaricati;

²³ Principio di revisione internazionale ISA 210 – ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE

1.7 LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

Il revisore legale, nello svolgimento della propria attività ha la responsabilità esprimere, con ragionevole sicurezza, che il bilancio oggetto di revisione legale non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali²⁴. L'obiettivo del proprio lavoro infatti non è di identificare qualsiasi non conformità presente in bilancio ma solamente quelle che incidono significativamente su di esso, egli sarà infatti responsabile della mancata individuazione di errori significativi, ragionevolmente identificabili, indipendentemente che siano intenzionali o meno che hanno impatto significativo nel bilancio.

In fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera il revisore dovrà acquisire sufficienti informazioni in merito al quadro normativo e regolamentare applicabile, al settore di attività in cui essa opera e ottenere evidenza delle modalità con cui essa le mette in pratica.

Le direttive e le procedure che l'impresa può mettere in atto al fine di favorire la prevenzione e l'individuazione delle non conformità a leggi e regolamenti sono diverse e dipendono essenzialmente dalle dimensioni e dalla complessità dell'azienda. Le più frequenti ad esempio sono il monitoraggio interno dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, l'istituzione di un efficiente sistema di controllo interno, la redazione e condivisione di un idoneo codice etico e di comportamento, il monitoraggio che tutta la forza lavoro lo abbia compreso a pieno e lo rispetti, il mantenimento e la divulgazione di una raccolta di leggi e regolamenti rilevanti ai quali essa si dovrà attenere in relazione al settore in cui opera.

Nelle aziende di grandi dimensioni inoltre le procedure sopra riportate possono essere integrate strutturando un dipartimento che si occupi di revisione interna (internal audit) e di verifica delle conformità ma anche istituendo il comitato per il controllo interno.

Il revisore, individuato il contesto in cui opera, dovrà applicare tutte quelle procedure di revisione che, utilizzando il suo giudizio professionale, ritiene più

²⁴ Principio di revisione internazionale ISA 250

idonee al fine di poter esprimere un giudizio con ragionevole sicurezza limitando quindi il rischio di errori significativi²⁵.

Qualora dall' applicazione di queste procedure il revisore venisse a conoscenza di casi di non conformità con il quadro normativo applicato o anche solamente avrà il sospetto che questo possa accadere, egli dovrà acquisire evidenze che gli permettano di avere una comprensione in merito alla natura dell'atto, delle circostanze in cui esso si è verificato e degli impatti che esso avrà sul bilancio oggetto di revisione.

Tra i fatti che possono rappresentare delle non conformità e che spingono il revisore a ottenere informazioni ed evidenze in merito ci sono:

- Indagini da parte di organismi di vigilanza o enti di controllo pubblici;
- Pagamento di sanzioni penali, non supportati da documentazione a evidenza, in contanti per importi inusuali, per servizi non specificati o verso Paesi diversi rispetto a quelli da dove proviene la merce o il servizio ottenuto;
- Operazioni non autorizzate o erroneamente registrate;
- Notizie negative divulgate da organi di stampa;²⁶

Nell' identificare le potenziali non conformità il revisore dovrà identificare quelle che effettivamente producono un impatto significativo in bilancio. In particolare dovrà valutare:

- Le potenziali conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie che le non conformità possono produrre sul bilancio compresi i rischi di espropriazione di beni, sospensione dell'attività, le sanzioni penali e risarcimenti danni.
- L'informativa da produrre in aggiunta come conseguenza delle non conformità riscontrate;
- La possibilità che le non conformità siano di valore così significativo da comportare una non corretta e veritiera rappresentazione del bilancio o peggio possano comportare l'interruzione dell'attività dell'impresa.

²⁵ Rischio di errori significativi: rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione legale. Tale rischio è composto da due parti: il rischio intrinseco e dal rischio di controllo. Fonte: principio di revisione ISA 200

²⁶ Principio di revisione ISA 250 – LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DI BILANCIO

Nel caso in cui sussista una di queste casistiche la direzione, o gli organi di governance, saranno obbligati a fornire quanto richiesto e se si opponessero in toto o in parte a fornire la documentazione o le spiegazioni richieste al fine di chiarire questo sospetto il revisore potrà chiedere ispezioni o pareri legali a enti terzi, anche mediante denuncia alle autorità preposte, ma se anche queste procedure non fossero sufficienti al fine di emettere un giudizio con ragionevole sicurezza egli dovrà valutare l'ipotesi di chiudere il proprio lavoro con un' impossibilità ad emettere un giudizio (ISA 700²⁷) in quanto il proprio lavoro ha subito delle oggettive limitazioni.

Nel caso in cui la direzione fornisca tutta la documentazione a supporto e le informazioni richieste e da esse dovesse emergere una non conformità che abbia impatto rilevante sul bilancio sarà onere del revisore comunicare quanto riscontrato agli organi di governance e se ci fosse il sospetto che essi siano complici dovrà riportare a quei responsabili immediatamente superiori ad essi ma se non dovessero esistere figure gerarchicamente superiori allora dovrà richiedere parere legale e valutare la possibilità di emettere un giudizio di revisione con dei rilievi (ISA 700).

In ogni caso, qualsiasi sia la non conformità individuata o sospetta, il revisore dovrà valutare il contesto in cui l'impresa opera e comunicare quanto rilevato anche a tutti quei stakeholders il cui comportamento è viziato direttamente o indirettamente da questa non conformità.

²⁷ Principio di revisione internazionale ISA 700 FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

1.8 LA DOCUMENTAZIONE

Il revisore legale o il responsabile dell'incarico di revisione dovrà assicurarsi che durante lo svolgimento dell'incarico siano stati acquisiti tutti gli elementi probativi sufficienti a supportare, con ragionevole sicurezza, quanto concluso nella relazione o, più in generale, quanto prefissato in sede di definizione degli obiettivi di revisione.

La documentazione ottenuta può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di qualsiasi altro tipo l'importante è che al suo interno contenga oltre ai riferimenti della documentazione ottenuta, i piani di revisione, l'analisi dei dati e le conclusioni tratte su di essa, la natura e la portata di eventuali eccezioni riscontrate.

All'interno delle proprie carte di lavoro il revisore può allegare anche contratti o documenti raccolti al fine di comprendere meglio il funzionamento del business o determinati fatti intercorsi nell'anno oggetto di verifica e che quindi non risultano essere strettamente finalizzati allo svolgimento di particolari test egli non è invece tenuto ad allegare tutti quei file o documenti che, secondo il proprio giudizio professionale, non sono ritenuti pertinenti.

A conclusione di tutte le attività svolte il revisore sarà tenuto a predisporre ed allegare nelle proprie carte di lavoro la check list, un documento nel quale verranno riepilogate tutte le attività svolte sul bilancio, le considerazioni fatte su di esso e le linee di bilancio testate mediante le procedure previste. Questo documento viene annualmente rivisto e aggiornato dal MEF²⁸ ed è diverso a seconda dei principi contabili utilizzati dalla società per la predisposizione del bilancio.

Il revisore dovrà inoltre dimostrare, qualora gli venisse chiesto, che la pianificazione e lo svolgimento delle attività sono conformi con quanto richiesto dai principi di revisione stessi e dalle disposizioni di legge applicabili nel bilancio in oggetto di verifica.

La documentazione predisposta dovrà inoltre essere utile al team di revisione nelle successive pianificazioni del lavoro siano esse fatte dallo stesso soggetto o da altri prossimi incaricati, permettere al team di lavoro di dare evidenza di quanto fatto al responsabile dell'incarico qualora il lavoro sia svolto in team e permettere l'ispezione da parte di soggetti esterni. Ad esempio nel caso in cui sia chiesto un riesame delle attività

²⁸ **MEF**: ministero dell'economia e delle finanze

da parte della Consob ovvero il riesame sia fatto da soggetti interni alla società di revisione in ottemperanza dell'ISQC1 sugli standard qualitativi.

Sarà onere del revisore legale assicurarsi che la società fornisca la documentazione nei tempi e nei modi utili al fine di concedere il tempo necessario per analizzarla con attenzione e nei modi idonei così da poter esprimere un giudizio su di essa con ragionevolezza e applicando lo scetticismo professionale.

L' ISQ1 prevede appunto che spetti al revisore legale definire i tempi e comunicare le scadenze alla società per l'ottenimento dei diversi documenti ma indica anche che egli dovrà ottenere tutta la documentazione sulla quale si esprimerà in un termine non inferiore ai 60 giorni antecedenti.

Il revisore o il team incaricato all' attività di revisione dovrà poi elaborare quanto ottenuto nelle proprie carte di lavoro in maniera consona ossia in maniera tale che qualora un revisore esperto che non conosce minimamente la società in questione riesca, solamente prendendo evidenza delle carte di lavoro, a comprendere la natura, l'estensione, le tempistiche e i risultati delle procedure di revisione svolte evidenziandone inoltre gli elementi identificativi, le persone coinvolte in esse compresa la persona che ha riesaminato il lavoro, gli elementi probativi ottenuti, le minute dei colloqui intercorsi con la direzione (o con gli organi di governance) compresa la data in cui essi sono si sono svolti, persone coinvolte e i punti cardine trattati nei diversi colloqui.

E' inoltre previsto che, qualora per cause di natura eccezionale vengano predisposte verifiche integrative successive alla data di emissione della relazione, la documentazione dovrà essere allegata a tutte le altre carte di lavoro e inoltre dovranno essere dettagliati i motivi e le circostanze riscontrate che hanno portato il revisore a ritenere necessarie queste attività, quali sono tutte queste attività, chi le ha svolte qualora stia operando un team di revisione e di conseguenza chi e in che data ha rivisto il lavoro svolto dal membro del team.

In linea generale il revisore può modificare la documentazione ottenuta per esigenze di formalizzazione ossia per rendere il proprio lavoro più chiaro e ripercorribile ovvero per sostituire documentazione ritenuta superata o incoerente.

Il revisore, o la società di revisione, dovrà comunque tenere tutte le carte di lavoro prodotte per emettere il proprio giudizio per un tempo ritenuto da loro consono alla

natura dell'incarico svolto e purché esso non sia inferiore a 5 anni a partire dalla data di emissione della relazione ovvero, se successiva, dalla data di emissione della relazione di gruppo qualora la società faccia parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato²⁹.

²⁹ Il Bilancio Consolidato è un bilancio redatto dalla Capogruppo che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Fonte: OIC 17

CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI REVISIONE

2.1 LA SIGNIFICATIVITA'

Nel corso dei prossimi paragrafi verrà analizzato il processo di pianificazione e di definizione della strategia di revisione e, proprio in questa fase del proprio lavoro, il revisore sarà chiamato a definire la significatività per il bilancio oggetto di verifica. Infatti nello svolgimento della revisione legale egli dovrà acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali quindi risulta essenziale determinare quale sia numericamente questa soglia che classifica un errore come significativo.

Il concetto di significatività operativa nel processo di revisione identifica quell'importo (o quegli importi) stabilito dal revisore oltre al quale un errore o un'irregolarità non può essere trascurata in quanto, in presenza di esso, il revisore non potrà emettere un giudizio positivo o senza rilievi³⁰.

In merito a questo il principio di revisione ISA 320 dice che l'obiettivo del revisore è quello di applicare appropriatamente il concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

Il revisore deve determinare la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione di rischi e di errori significativi sul bilancio nel suo complesso tuttavia, nel caso in cui egli identificasse che nelle specifiche circostanze sussistano delle classi di operazioni, saldi contabili o d'informativa per le quali ci si possa attendere che vi sia la possibilità che si verifichino errori di importo inferiore alla soglia di significatività presa in esame capaci comunque di influenzare le decisioni economiche prese dagli stessi utilizzatori del bilancio allora dovrà definire delle diverse soglie di materialità per i singoli saldi contabili o per le singole classi di operazioni.

La definizione delle soglie di significatività solitamente viene fatta in sede di pianificazione del lavoro ma tuttavia, qualora il revisore venisse a conoscenza di fatti o eventi che modifichino le loro assunzioni, allora dovrà modificare le proprie soglie andando di conseguenza a rivedere tutta la propria strategia di lavoro in quanto cambiando le soglie di significatività cambieranno anche natura, estensione e tempistiche delle procedure di revisione.

³⁰ Fonte: GUIDA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI- Ceradini, Manzana, Preverelli

Precisamente il revisore per calcolare le proprie soglie di significatività dovrà applicare una percentuale ad un valore di riferimento comunemente detto benchmark. I fattori che possono influenzare la scelta del benchmark sono la composizione del bilancio, la presenza di voci sulle quali solitamente si concentrano gli utilizzatori del bilancio, la natura e le modalità di finanziamento dell'impresa e la volatilità dei valori di riferimento. Capire quale sia il corretto valore di riferimento è compito del revisore sulla base del proprio giudizio professionale e dipende dal contesto e dalla natura dell'impresa.

Solitamente la scelta del benchmark ricade tra il totale degli assets presenti in stato patrimoniale (questo ad esempio sarebbe idoneo in una società di natura produttiva che non è in fase di sviluppo e che quindi il valore delle immobilizzazioni e delle rimanenze risulta sufficientemente stabile, in questo caso poi qualora la società appartenesse anche ad un gruppo e quindi le vendite fossero esclusivamente o in gran parte infragruppo prendere come riferimento i ricavi non sarebbe obiettivo in quanto potrebbero variare a seconda delle politiche di gruppo), il totale dei ricavi dalle vendite (questo è il più indicato in una società puramente commerciale la cui composizione dell'attivo è in gran parte influenzata dai crediti e quindi soggetta a forte volatilità) o il pbt³¹(indicatore solitamente poco utilizzato in quanto soggetto a influenze di vario tipo (andamento operativo, investimenti, operazioni straordinarie)).

Qualora le soglie di significatività venissero calcolate in corso d'anno è consentito al revisore calcolarla su dati di budget³² come le previsioni di chiusura dei ricavi dalle vendite, a condizione però che questi valori siano poi essere confrontati con i dati di consuntivo presenti nel bilancio di fine anno e aggiornate le soglie di conseguenza.

La scelta del benchmark da utilizzare inoltre tende ad essere coerente in tutti gli anni di revisione a meno che non cambino significativamente le condizioni in cui l'azienda opera, questo tuttavia dovrà essere motivato dal revisore nella propria documentazione di revisione.

³¹ **PBT:** profit before taxes. Nei bilanci redatti secondo lo schema civilistico italiano è l'utile prima delle imposte.

³² **budget** Nel linguaggio economico generale b. significa bilancio (→). Per es. *b. constraint* è il vincolo di bilancio cui ogni operatore economico è assoggettato. Nel linguaggio aziendale, b. significa bilancio preventivo generale o settoriale di un'impresa in funzione della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione. Con riferimento a un dato intervallo temporale (tipicamente l'anno), il sistema di b. traduce gli orientamenti di fondo della pianificazione strategica, esprime la programmazione in termini reddituali, finanziari e patrimoniali e favorisce il controllo alimentando un circuito informativo dinamico e integrato con gli organi e le aree di responsabilità dell'azienda. Fonte: www.treccani.it

Successivamente alla scelta del benchmark da utilizzare il revisore dovrà individuare la percentuale da applicare infatti, come già detto in precedenza le soglie vengono calcolate applicando una percentuale sul benchmark, questo tuttavia implica l'esercizio professionale del revisore in quanto i principi di revisione gli lasciano libertà di scelta secondo la propria esperienza. Di norma però la percentuale applicata varierà a seconda della natura della società, dell'esperienza maturata su quello specifico incarico di revisione e da quanti errori sono stati riscontrati nei precedenti anni di revisione.

Come regola generale tuttavia, a parità di benchmark scelto, tanti più utilizzatori avrà il bilancio quanto più basse saranno le soglie di significatività. Nelle società quotate o nelle eip³³ le percentuali da applicare sono generalmente più basse rispetto alle altre tipologie di società. Quanta più esperienza nell'incarico in oggetto quanto più alte saranno le soglie di materialità.

Diverso invece è il caso in cui vengano definite specifiche soglie di significatività per particolari classi di operazioni per le quali vi siano alcuni fattori che indichino la necessità

³³ EIP: Sono Enti di Interesse Pubblico le società appartenenti ad alcune categorie, indicate espressamente dalla legge, per le quali, in considerazione della particolare visibilità e importanza economica, la revisione legale viene assoggettata a obblighi più rigorosi. In base all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, sono Enti di Interesse Pubblico:

- "a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;*
- b) le banche;*
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;*
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;*
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;*
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;*
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;*
- i) le società di intermediazione mobiliare;*
- l) le società di gestione del risparmio;*
- m) le società di investimento a capitale variabile;*
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;*
- o) gli istituti di moneta elettronica;*
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB".*

Nell'ambito delle società che sono controllate da Enti di Interesse Pubblico, o che controllano Enti di Interesse Pubblico, o sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare in via regolamentare ulteriori società da qualificare Enti di Interesse Pubblico, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria.

Negli Enti di Interesse Pubblico, e, salvo eccezioni definite in via regolamentare, nelle società appartenenti al loro gruppo, la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio sindacale. Inoltre, al Collegio sindacale degli Enti di Interesse Pubblico sono attribuite le funzioni del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19, d.lgs. n. 39/2010).

Per i soggetti che svolgono la revisione legale su tali Enti, il d.lgs. n. 39/2010 prevede che: siano sottoposti alla vigilanza della Consob e assoggettati al controllo della qualità con cadenza per lo meno triennale (art. 20); debbano pubblicare annualmente una relazione di trasparenza contenente alcune informazioni di tipo descrittivo, tra cui quelle sulla propria struttura e sull'attività svolta (art. 18); siano assoggettati a regole più stringenti in materia di indipendenza (art. 17). Fonte: www.bankpedia.org

di definire una materialità specifica. In questo caso il revisore dovrà valutare i motivi per cui queste poste di bilancio meritano un trattamento ad hoc e quali effetti possono avere sugli utilizzatori del bilancio. Sulla base di queste considerazioni, sempre secondo il proprio giudizio professionale, egli dovrà individuare le soglie opportune.

2.2 LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE LEGALE

La pianificazione della strategia di revisione è la prima delle fasi di ogni processo di revisione, viene comunemente chiamata interim e solitamente si svolge in un momento antecedente alla chiusura del bilancio d'esercizio. Generalmente a definire le modalità e gli elementi probativi da acquisire in sede di pianificazione della strategia di revisione è principalmente il principio di revisione internazionale ISA 300³⁴ tuttavia va considerato che, nel caso in cui si tratti del primo anno d'incarico, a integrazione del principio sopra citato va considerato l'ISA 510³⁵.

La fase di pianificazione richiede essenzialmente la definizione della strategia generale di revisione e l'elaborazione di un piano di revisione. Questi due momenti aiuteranno il revisore a identificare le aree importanti della revisione, a risolvere tempestivamente eventuali problemi sorti già in fase di pianificazione, a definire il team di revisione e le figure chiave di esso in quanto saranno esse stesse coinvolte in prima persona nella definizione della strategia e identificare eventuali aree del bilancio per le quali sarà necessario l'intervento di esperti esterni da coinvolgere in sede di esecuzione delle attività.

Il revisore tuttavia, ancora prima di iniziare la fase di pianificazione delle attività dovrà predisporre un questionario volto a verificare la possibilità di mantenere i rapporti con il cliente nello specifico incarico di revisione (o di accettazione del rapporto nel caso in cui si tratti del primo incarico di revisione) e valutare il rispetto dei principi etici applicabili da parte di esso.

La natura e l'estensione dell'attività di pianificazione variano in ragione delle dimensioni e della complessità dell'impresa, dell'esperienza dei membri del team che opereranno in

³⁴ Principio di revisione ISA 300 – PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE NEL BILANCIO

³⁵ Principio di revisione ISA 510 – PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI D'APERTURA

essa e dei cambiamenti che sono intercorsi rispetto all'esercizio precedente. La pianificazione non rappresenta un'attività assestante e anzi, come già accennato sopra, rappresenta una parte di un processo continuo e iterativo che di fatto ha inizio alla conclusione del precedente incarico (o alla firma della lettera d'incarico nel caso in cui si tratti di primo anno di revisione) e prosegue fino alla data di emissione della relazione di revisione.

Durante la fase di pianificazione del lavoro il revisore dovrà svolgere colloqui con gli organi di governance (o con la direzione) sugli elementi inerenti all'attività di revisione al fine assicurarsi che ci sia la massima collaborazione tra le parti ad esempio il revisore può concordare con essi le date degli interventi al fine di non intralciare la normale attività nei giorni in cui il carico di lavoro è maggiore. Durante questi colloqui tuttavia il revisore dovrà sempre mantenere un alto livello di attenzione al fine di non compromettere l'efficacia del suo lavoro in quanto, continuando con l'esempio sopra citato, le tempistiche dovranno essere idonee e adeguate al proprio lavoro così da garantire un tempo ragionevole per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla strategia di revisione nel rispetto dei tempi previsti dalla legge altrimenti il lavoro svolto sarebbe inefficace.

Nella pianificazione del lavoro il revisore dovrà inoltre assicurarsi che non vi siano elementi capaci di inficiare sulla propria relazione finale e in particolare dovrà assicurarsi che, esso stesso, sia indipendente e capace per svolgere l'incarico o che non vi siano problematiche inerenti all'integrità della direzione capaci di influenzare il suo operato in fase di esecuzione delle verifiche e, in conclusione, che tutti i termini dell'incarico siano ben chiari alla società cliente.

Le attività che, indipendentemente dalla natura dell'incarico e del business in cui la società opera, il revisore dovrà svolgere durante la fase di pianificazione del lavoro sono l'analisi comparativa dei saldi di bilancio, la comprensione del quadro normativo in cui l'azienda opera, la definizione delle soglie di significatività, l'eventuale coinvolgimento di esperti e lo svolgimento di tutte le procedure di valutazione del rischio.

Successivamente alla pianificazione del lavoro il revisore dovrà definire invece la strategia di revisione anche se le due fasi spesso nella prassi non sono identificabili in quanto di fatto sono due componenti di un unico processo unico.

La definizione della strategia infatti prevede di:

- Determinare gli obiettivi dell'incarico per definire le tempistiche e la natura delle comunicazioni previste.

Possono inficiare questo punto la presenza di società controllanti o controllate, l'emissione sul singolo bilancio individuale o anche su un eventuale consolidato oppure la necessità di predisporre report per soggetti terzi previsti dalla legge;

- Considerare gli elementi che, secondo il giudizio professionale, sono significativi al fine di indirizzare il lavoro del team di revisione.

Un esempio può essere la presenza di un revisore interno e la definizione del suo operato oppure di fornitori esterni che possono fornire elementi probativi a supporto dell'attività di revisione che implica una minore estensione delle procedure svolte in sede di esecuzione delle attività;

- Considerare i risultati delle attività preliminari dell'incarico e, nel caso in cui non si tratti del primo incarico di revisione, anche le conoscenze acquisite nel corso di incarichi svolti per l'impresa nei precedenti anni di incarico.

Sono ad esempio l'identificazione preliminare delle aree in cui può sussistere un livello di rischio più elevato di errori significativi o la comunicazione ai membri del team di revisione delle aree più significative nelle quali il rischio della presenza di errore è maggiore o eventuali carenze nel sistema di controllo interno emerse durante i precedenti incarichi;

- Determinare la natura, le tempistiche e l'entità delle risorse impiegate.

In merito a questo punto tratteremo in seguito la definizione del team sia in termini quantitativi che qualitativi. Sarà inoltre compito del responsabile del team di revisione predisporre un budget tecnico che rispetti sia la necessità di risorse che l'estensione del loro impiego in termini di ore. Tuttavia va detto che solitamente questo avviene solamente nel caso in cui siano coinvolte società di revisione, nel caso in cui di revisore unico questo budget³⁶ verrà definito in sede di presentazione della lettera d'incarico.

³⁶ **budget** Nel linguaggio economico generale b. significa bilancio (→). Per es. *b. constraint* è il vincolo di bilancio cui ogni operatore economico è assoggettato. Nel linguaggio aziendale, b. significa bilancio preventivo generale o settoriale di un'impresa in funzione della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione. Con riferimento a un dato intervallo temporale (tipicamente l'anno), il sistema di b. traduce gli orientamenti di fondo della

Tutti i punti sopra riportati possono essere anche svolti in sede di pianificazione a eccezione della definizione del team di revisione impiegato in quanto, solitamente, sulla base dei rischi identificati in sede di pianificazione vengono definite le specifiche risorse da impiegare in specifiche aree di revisione sulla base del loro background, della quantità di risorse da impiegare durante particolari attività come le verifiche trimestrali o le conte fisiche a fine anno e in conclusione la pianificazione delle riunioni durante le quali i membri del team si confronteranno con i supervisori al fine di condividere l'operato.

Va comunque considerato che la strategia identificata in sede di pianificazione deve essere costantemente monitorata ed eventualmente modificata se il revisore, durante lo svolgimento dell'attività stessa, dovesse venire a conoscenza di fatti o avvenimenti che cambiano il quadro o il contesto di lavoro.

Una volta definita la strategia di revisione egli dovrà definire un piano di revisione nel quale verranno considerati tutti i rischi significativi identificati nella strategia e in particolare le verifiche da svolgere per fronteggiare questi rischi. Il piano di revisione, rispetto alla definizione della strategia, implica una definizione più dettagliata della natura, delle tempistiche e dell'estensione delle procedure di revisione che dovranno essere svolte dai membri del team in sede di esecuzione delle attività.

La pianificazione delle attività, la definizione della strategia e il piano di revisione non sono tre processi separati o sequenziali ma anzi sono strettamente correlati tra loro e quindi la modifica di uno di questi comporta di conseguenza anche quella degli'altri due e, qualora non si tratti del primo incarico di revisione o non sono intercorsi eventi significativi rispetto al precedente esercizio, il team di revisione può svolgere delle procedure sulla base della strategia di revisione adottata negli esercizi precedenti.

La strategia di revisione, il piano di revisione e tutte le modifiche apportate ad essi con le motivazioni devono comunque essere conservate all'interno della documentazione.

La documentazione relativa alla definizione della strategia generale risulta essere l'evidenza delle considerazioni fatte dal revisore e delle decisioni assunte dallo stesso in sede di pianificazione della revisione e di definizione del piano di revisione. Ad esempio, il revisore può riepilogare la strategia di revisione in forma di memorandum contenente

pianificazione strategica, esprime la programmazione in termini reddituali, finanziari e patrimoniali e favorisce il controllo alimentando un circuito informativo dinamico e integrato con gli organi e le aree di responsabilità dell'azienda. Fonte: www.treccani.it

le principali assunzioni riguardanti la portata, la tempistica e la natura dei test, oppure, negli incarichi più complessi egli può avvalersi anche di una check list per riepilogare tutte le attività svolte in sede di pianificazione a evidenza della completezza del lavoro svolto.

Come già detto a inizio di questo paragrafo nel caso in cui si tratti del primo anno di revisione la finalità e gli obiettivi delle attività di revisione sono i medesimi tuttavia l'approccio del revisore dovrà essere in parte modificato in quanto fisiologicamente la propria conoscenza dell'azienda sarà limitata ma soprattutto egli non avrà una base di lavoro dalla quale partire, per questi motivi l'estensione delle attività da svolgere in sede di pianificazione dovrà essere maggiore. Ci sono poi alcuni aspetti che il revisore deve considerare già in sede di definizione della strategia generale e del piano di revisione i quali sono la necessità di fissare degli incontri con i precedenti revisori durante i quali verrà fatto il riesame del lavoro da essi svolto, di fissare dei colloqui con i membri della direzione al fine di far emergere gli aspetti significativi relativi al quadro normativo o a problematiche di maggior rilievo che possano incidere sulla strategia di revisione, l'analisi del sistema di controllo interno per individuare quanto prima eventuali lacune e la definizione delle procedure di revisione necessarie sui saldi d'apertura.

Proprio su questo ultimo punto è incentrato il principio di revisione internazionale ISA 510³⁷ che definisce le responsabilità del revisore sui saldi di apertura in un primo incarico di revisione contabile.

I saldi di apertura comprendono non solo gli importi in bilancio ma anche tutte le attività e le passività potenziali, gli impegni e le garanzie assunte dall'impresa e qualora il prospetto di bilancio preveda un'esposizione comparativa anche le regole e il piano normativo utilizzato negli esercizi precedenti come specificato nel principio di revisione ISA 710³⁸.

Gli obiettivi del revisore tuttavia sono di assicurarsi che i saldi apertura non contengano errori che influiscano in maniera significativa sul bilancio da lui revisionato e che siano adottati i principi contabili appropriati. Nel primo caso, ad esempio, qualora il valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non fossero state svalutate anche se vi fossero tutti

³⁷ Principio di revisione ISA 510 – PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI D'APERTURA

³⁸ Principio di revisione ISA 710 – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO

gli i presupposti per farlo e quei motivi persistessero anche nel bilancio oggetto di revisione allora il valore di quel bene sarebbe soggetto a rettifica fin dai saldi apertura. Nel secondo caso invece qualora sia cambiato il quadro normativo, ad esempio nella contabilizzazione di un contratto di finanziamento in seguito alla modifica di un principio contabile e la società abbia redatto il bilancio senza tener conto di questa variazione sarà onere del nuovo revisore apportare le opportune rettifiche nei saldi d'apertura.

Il revisore dovrà quindi leggere il fascicolo di bilancio più recente compresa la relazione di revisione emessa dal revisore precedente (qualora ci fosse) e acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi presenti in esso al fine individuare gli errori significativi che possano inficiare sui saldi di apertura del periodo amministrativo. In alcuni casi tuttavia il giudizio con modifiche o con rilievi del precedente revisore può non essere più pertinente, rilevante o significativo nel periodo amministrativo in oggetto. E' il caso in cui nella precedente relazione di revisione ci fosse una limitazione dovuta all'impossibilità di svolgere una determinata procedura di revisione ma quella limitazione nel corrente periodo amministrativo non sia più presente.

In particolare il revisore dovrà effettuare il riesame delle carte di lavoro del precedente revisore, nel caso in esso sia presente, e qualora il giudizio del precedente revisore riportasse delle modifiche esso ne dovrà tenere conto anche nei saldi d'apertura valutandone l'impatto su di essi in conformità con il principio di revisione ISA 510³⁹.

Dovrà poi effettuare una compressione per verificare la competenza professionale e l'indipendenza del revisore precedente in quanto essi influiscono sulla possibilità che tale riesame fornisca elementi probativi sufficienti ed appropriati, le comunicazioni tra i due revisori infatti avvengono sulla base di principi etici e professionali applicabili.

In alternativa egli dovrà valutare se nel proprio piano di revisione per il periodo amministrativo di sua competenza esso ha considerato delle verifiche sui saldi di apertura. Nell'esempio sopra fatto potrebbe essere una perizia di un terzo che attesti il valore dell'immobile.

Oppure svolgere delle specifiche procedure di revisione sui saldi d'apertura. La natura e l'estensione delle procedure di revisione da svolgere su di essi tuttavia dipendono dai principi contabili adottati dall'impresa, dalla natura dei saldi e dei rischi di errori

³⁹ Principio di revisione ISA 510 – PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI D'APERTURA

significativi nel bilancio del periodo amministrativo in esame, dalla rilevanza dei saldi d'apertura rispetto al bilancio del periodo oggetto di verifica e dall'ipotesi che bilancio precedente sia stato soggetto di revisione contabile o no.

In ogni caso, anche nel caso non si tratti del primo anno di revisione, in sede di interim è necessario verificare che l'importo di tutti i saldi patrimoniali chiusi nell'esercizio precedente corrispondano ai saldi di apertura del periodo amministrativo oggetto di verifica e qualora vi fossero delle differenze indagarne i motivi.

Qualora dalle attività sopra riportate dovessero emergere differenze è compito del revisore comunicarle al più idoneo livello di governance in conformità con il principio di revisione ISA 450⁴⁰ che dovranno provvedere alla tempestiva modifica. Qualora queste modifiche non venissero recepite o se esso fosse impossibilitato di acquisirne sufficienti elementi probativi o in alternativa qualora egli si rendesse conto che i principi contabili non fossero applicati coerentemente rispetto ai saldi d'apertura ovvero un cambiamento di essi non fosse stato correttamente contabilizzato egli dovrà tenerne conto in sede di relazione di revisione esprimendo un giudizio con rilievi come da principio di revisione ISA 705⁴¹ che definisce quali sono le circostanze in cui il revisore deve emettere un giudizio con modifiche, si rimanda tuttavia a quanto di seguito detto nel corso di questo capitolo per i dettagli.

2.3 L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Durante le fasi di pianificazione e di definizione della strategia di revisione uno degli obiettivi del revisore, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio siano essi dovuti a frodi o a eventi non intenzionali. Questo, essendo parte della fase di interim,

⁴⁰ Principio di revisione ISA 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

⁴¹ Principio di revisione ISA 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

è anch'esso un processo continuo e dinamico di raccolta, aggiornamento ed analisi delle informazioni da tenere monitorato per tutta la durata della revisione⁴².

Le procedure di valutazione e identificazione dei rischi sia a livello di bilancio che di singole asserzioni di per sé non sono tuttavia elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali esprimere un giudizio di revisione ma solamente degli indicatori su cui basare la propria strategia di revisione.

Al fine di identificare i rischi significativi il revisore quindi non dovrà solo concentrarsi sull'informativa finanziaria ma in prima istanza dovrà effettuare delle indagini e dei colloqui con i soggetti che ricoprono posizioni apicali o, più in generale, con quelle figure che ricoprono ruoli strategici nei diversi cicli. L'esempio di una figura chiave con la quale il revisore contabile si interfacerà per identificare i rischi significativi è il responsabile amministrativo o il CFO⁴³. L'identificazione delle figure chiave tuttavia non segue delle procedure standard ma viene come diretta conseguenza alla comprensione della struttura interna dell'impresa, i principi di revisione infatti lasciano questa scelta al giudizio professionale del revisore.

In secondo luogo viene chiesto al revisore di effettuare l'analisi comparativa delle poste in bilancio in corso d'anno al fine di individuare, già in corso d'esercizio, tutte le fluttuazioni anomale, le quali saranno il primo segnale di possibile rischio significativo. Ad esempio, se noi stessimo facendo la revisione di un'impresa la cui natura è prettamente commerciale potremmo analizzare il rapporto tra ricavi dalle vendite e i metri quadrati dei negozi di proprietà. Questa procedura tuttavia viene attuata in quanto permette di identificare operazioni o i fatti inusuali che sono avvenuti nel corso dell'esercizio. La presenza di fatti inusuali o inattesi può permettere al revisore di individuare un rischio significativo sul quale indirizzare il proprio lavoro. Se invece queste analisi potranno essere svolte solamente utilizzando dati aggregati ad un alto livello i risultati che potranno fornire daranno un'indicazione di massima sulla possibile presenza di rischi significativi. Di conseguenza, in questo caso, a supporto delle analisi

⁴² Fonte: Principio di revisione ISA 315 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DELL'AMBIENTE IN CUI OPERA

⁴³ CFO: nella letteratura inglese il Chief Financial Officer (Cfo) è colui che somma la parte amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione. Fonte: www.analisiaziendale.it

comparative il revisore è tenuto ad acquisire ulteriori informazioni più dettagliate a supporto delle proprie valutazioni.

L'analisi comparativa permetterà inoltre di misurare le performance economico finanziarie rispetto ai dati di budget⁴⁴ presentati ad inizio anno, questo potrebbe portare infatti delle pressioni, di natura sia interna che esterna, su alcuni soggetti che potrebbero attuare azioni volte a migliorare alcuni indicatori di bilancio. Il management infatti potrebbe essere influenzato dal mancato rispetto di un covenant⁴⁵ su un finanziamento, in sede di pubblicazione trimestrale l'istituto finanziario potrebbe attuare delle misure preventive, e quindi l'organo amministrativo potrebbe decidere di intervenire sulle voci al fine di rientrare nei limiti richiesti dalla banca. Sarà compito del revisore quindi valutare, già in fase di identificazione dei rischi, se vi siano situazioni tali da comportare l'identificazione di un rischio significativo su tali voci.

In questa fase il revisore potrà inoltre procedere effettuando delle osservazioni ed ispezioni che permetteranno di comprendere maggiormente il funzionamento dell'impresa e il contesto in cui essa opera acquisendo anche elementi probativi qualora fosse necessario secondo il proprio giudizio professionale.

Questa fase varia notevolmente a seconda di diversi fattori primo dei quali è il fatto che si tratti del primo anno di revisione. Qualora infatti non fosse il primo anno di incarico il revisore partirà dall'esperienza, dalla conoscenza e dalle procedure di revisione già svolte nei precedenti esercizi le quali gli permetteranno di avere una base di informazioni in merito a errori riscontrati in passato, alla natura dell'impresa e del contesto in cui opera e se sono intercorsi cambiamenti significativi che comporterebbero una modifica della strategia di revisione rispetto all'esercizio precedente.

⁴⁴ **budget** Nel linguaggio economico generale b. significa bilancio (→). Per es. *b. constraint* è il vincolo di bilancio cui ogni operatore economico è assoggettato. Nel linguaggio aziendale, b. significa bilancio preventivo generale o settoriale di un'impresa in funzione della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione. Con riferimento a un dato intervallo temporale (tipicamente l'anno), il sistema di b. traduce gli orientamenti di fondo della pianificazione strategica, esprime la programmazione in termini reddituali, finanziari e patrimoniali e favorisce il controllo alimentando un circuito informativo dinamico e integrato con gli organi e le aree di responsabilità dell'azienda. Fonte: [www. Treccani.it](http://www.Treccani.it)

⁴⁵ **Covenant**: È la clausola che in un contratto di finanziamento tutela il finanziatore. Nel caso in cui i limiti previsti in sede contrattuale vengano superati dall'impresa affidata, è prevista l'immediata esigibilità delle somme ancora dovute. Il covenant assolve un ruolo importante perché quando non viene rispettato funziona da campanello d'allarme. Le banche possono intervenire anticipando la crisi, rinegoziano il prestito ed evitano il default dell'azienda. In Italia l'adozione dei covenant, e in particolare dei bond covenant, è limitata dalla predominante presenza sul mercato di piccole e medie imprese, dalla diffusione di un forte modello di relationship banking e dalle modeste dimensioni dei prestiti generalmente richiesti. Fonte: argomenti.ilsole24.com

Se invece fosse il primo anno di revisione ai fini di effettuare una comprensione completa il revisore dovrà prima di tutto analizzare il settore in cui opera l'impresa il quale gli permetterà di identificare il rischio connesso all'attività. L'impresa infatti svolge la propria attività in un contesto caratterizzato dal settore di appartenenza, dalla normativa e da altri fattori interni ed esterni, questo rischio, è quindi originato da cambiamenti ovvero da situazioni complesse collegate allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi che non hanno ottenuto le performance sperate, il mancato successo in un nuovo mercato o i difetti di un prodotto non considerati in fase di lancio dello stesso. Il rischio connesso all'attività è più ampio del rischio di errori significativi nel bilancio sebbene quest'ultimo sia incluso nel primo⁴⁶.

Comprendere il settore in cui opera un'impresa permetterà così di individuare le principali relazioni con i competitors ma anche con i principali fornitori e clienti definendone tra le altre cose la frammentazione e la solvibilità dell'impresa stessa. Qualora essa avesse un basso numero di clienti abituali sarà più soggetta a variazioni di fatturato tra un esercizio e l'altro rispetto a quell'impresa con un vasto numero di clienti che contribuiscono in maniera marginale al fatturato complessivo. Tra le variabili principali che il revisore deve considerare in sede di comprensione del settore di appartenenza ci sono la stagionalità, il rapporto domanda offerta, il contenuto tecnologico e le barriere all'ingresso. Il settore in cui opera può dare origine a rischi significativi specifici legati alla natura dell'attività svolta o a livello di regolamentazione. Ad esempio se l'impresa opera su commessa o si lega con contratti di vendita molto lunghi occorrerà stimare i ricavi maturati fino a quel momento.

Il revisore dovrà poi identificare il quadro normativo compresi eventuali regolamenti dedicati a quel settore che potrebbero influenzare l'informativa finanziaria, norme ambientali che influiscono direttamente sull'attività dell'impresa e imposte dirette e indirette che gravano sul settore.

Fondamentale, inoltre, è la comprensione dell'assetto logistico ossia se è dislocata in più sedi anche distanti tra di loro o se invece la sede è unica, dell'assetto proprietario e societario, delle relazioni tra soci, della presenza di altri soggetti terzi capaci di influire direttamente o indirettamente sull'operatività, della presenza di società controllate e/o

⁴⁶ Fonte: Principio di revisione ISA 315 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRESIONE DELL'IMPRESA E DELL'AMBIENTE IN CUI OPERA

controllanti le quali spesso nascondono probabilità di errori significativi in particolare sulla contabilizzazione di poste quali avviamento, partecipazioni, joint venture e imprese a destinazione specifica⁴⁷.

Sebbene faccia parte della comprensione dell'impresa menzione a parte merita la comprensione del sistema di controllo interno in quanto non solo sarà compito del revisore identificare quali sono i controlli che l'impresa mette in atto durante la normale attività ma dovrà anche identificare quali di questi controlli incidono direttamente sulla revisione e quindi sull'esito del proprio lavoro in quanto questi controlli presi singolarmente o in combinazione con altri saranno oggetto di giudizio da parte del revisore che dovrà valutarne la configurazione e stabilire se effettivamente vengono messi in atto e sono correttamente funzionati attraverso indagini con il personale impiegato ma anche attraverso evidenze documentali che dimostrano l'effettiva operatività di quei controlli. Dell'analisi del sistema di controllo interno fa parte anche la comprensione del sistema IT comprese anche attività che essa pone in essere per fronteggiare i rischi derivanti da esso. Quest'ultimo è un elemento spesso tralasciato in passato ma nel futuro prossimo, considerando l'informatizzazione di tutti i processi aziendali e il costante utilizzo di servizi online la protezione dei sistemi informatici e dei dati archiviati in essi sarà una delle variabili sempre più centrali nella comprensione del sistema IT e della valutazione di esso da parte del revisore. Qualora poi l'impresa si avvalga della funzione di revisione interna come definito da principio internazionale ISA 610⁴⁸, il revisore dovrà acquisire informazioni in merito alla natura, alle attività svolte, alle responsabilità e di come essa si inserisce nella struttura organizzativa dell'impresa al fine di capire se tale funzione possa essere effettivamente un valore aggiunto per l'attività di revisione⁴⁹.

Qualora non si tratti del primo anno di revisione gli verrà inoltre chiesto di stabilire se le informazioni acquisite negli esercizi precedenti in merito al sistema di controllo interno hanno subito delle variazioni o se le assunzioni fatte rimangano significative per la revisione corrente. Per verificare che non ci siano dei cambiamenti il revisore può

⁴⁷ Fonte: Principio di revisione ISA 315 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DELL'AMBIENTE IN CUI OPERA

⁴⁸ Fonte: Principio di revisione ISA 610 – UTILIZZO DEL REVISORE INTERNO

⁴⁹ Fonte: Principio di revisione ISA 315 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DELL'AMBIENTE IN CUI OPERA

svolgere delle indagini ma anche tutte le altre procedure di revisione che riterrà appropriate quali verifiche di “walk through” dei sistemi ad esse pertinenti.

Successivamente il revisore dovrà comprendere se l'impresa disponga di un processo finalizzato a identificare i rischi connessi alle attività rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria, stimare la significatività dei rischi, valutare la probabilità che tali rischi si verifichino e decidere le azioni per fronteggiare tali rischi.

Un vero e proprio processo di valutazione dei rischi solitamente viene implementato nelle imprese di più grandi dimensioni in quanto più strutturate mentre in quelle di dimensioni inferiori avviene nella sostanza ma non è formalizzato e archiviato, se non attraverso un memo sommario, nella propria documentazione di revisione. Nel caso in cui l'impresa abbia predisposto una analisi interna dei rischi sopra citati il revisore dovrà acquisirla ed analizzarla in quanto essa gli potrebbe servire per identificare eventuali rischi significativi non identificati autonomamente e modificare di conseguenza la propria strategia di revisione. Se invece la società non formalizza nulla il revisore dovrà discutere verbalmente con i responsabili per capire quali rischi internamente abbiano identificato come significativi e quali sono le azioni che hanno posto in essere per fronteggiarli.

Identificati i rischi significativi il revisore dovrà quindi identificare quali si riferiscono a tutto il bilancio nel suo complesso e quali interessano esclusivamente una o più asserzioni di esso.

I rischi di errori significativi a livello di bilancio riguardano i rischi che sono connessi in modo persuasivo al bilancio nel suo complesso e che potenzialmente possono influenzare contemporaneamente diverse asserzioni. Essi possono dipendere da un sistema di controllo carente, da un peggioramento delle condizioni economiche in cui l'azienda opera oppure da frodi.

Per questo motivo la comprensione del sistema di controllo interno può far sorgere dei dubbi al revisore circa la possibilità di sottoporre a revisione il bilancio dell'impresa per mancanza di integrità della direzione dell'impresa la quale potrebbe portare ad una falsa rappresentazione in bilancio o in alternativa dubbi sullo stato di attendibilità delle scritture contabili questo. In queste situazioni il revisore dovrà esprimersi sull'impossibilità di emettere un giudizio.

Diverso è invece il caso in cui vengano identificati rischi significativi su determinate asserzioni, questi permetteranno al revisore di determinare la natura, l'estensione e le tempistiche delle procedure di revisione conseguenti a livello di asserzioni necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Le asserzioni utilizzate dal revisore per considerare i diversi tipi di errori potenziali che possono verificarsi rientrano in tre diverse categorie che sono:

- Asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile. Queste sono la manifestazione (il fatto che è stato registrato si è effettivamente verificato), completezza (tutti i fatti che si sono verificati sono stati registrati), accuratezza (importi e fatti sono stati registrati in modo appropriato), competenza (sono stati registrati nel periodo amministrativo corretto) e classificazione (le operazioni sono state registrate nei corretti conti);
- Asserzioni relative a saldi contabili di fine periodo amministrativo. Che sono: esistenza (attività, passività e patrimonio netto esistono veramente), diritti e obblighi (per le attività l'impresa possiede o controlla i diritti su di esse mentre per le passività esiste effettivamente un'obbligazione), completezza, valutazione e classificazione;
- Asserzioni relative alla presentazione del bilancio. Che sono: diritti e obblighi, completezza, classificazione, accuratezza e valutazione⁵⁰.

Il revisore può utilizzare le asserzioni secondo le modalità sopra descritte o può esprimerle in modo diverso purché vengano considerati tutti gli aspetti sopra citati.

Va comunque specificato che il processo di identificazione di un rischio si svolge continuamente durante tutta la fase di revisione e quindi qualora il revisore dovesse cambiare il proprio giudizio professionale potrà estendere a tutto il bilancio o limitare a una o più asserzioni ogni rischio individuato. Inoltre nel processo di valutazione dei rischi il revisore dovrà considerare quanto appreso in sede di comprensione del sistema di controllo interno identificando quei controlli posti in essere dall'impresa che mitigano i rischi significativi identificati siano essi di bilancio o su singole asserzioni. I controlli infatti possono avere un'attinenza diretta o indiretta con un'asserzione tuttavia più il rapporto risulta diretto più esso mitigherà quel rischio identificato. Ad esempio l'esame

⁵⁰ Fonte: Principio di revisione ISA 315 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DELL'AMBIENTE IN CUI OPERA

delle attività di vendita da parte di un direttore commerciale non mitigherà direttamente la completezza della registrazione delle vendite nei ricavi.

Come già accennato sopra, il revisore nell'ambito della valutazione dei rischi dovrà identificare quali sono significativi e su di essi valutarne la natura. Se il rischio sia di frode, se sia connesso a recenti e significativi sviluppi economici, contabili o di altra natura, se si riferisca a operazioni con parti correlate, il grado di soggettività nella quantificazione delle informazioni finanziarie connesse al rischio o se il rischio sia connesso ad attività di natura straordinaria o ordinaria.

Sono solitamente considerate aree con possibilità di rischi significativi quelle nelle quali vi sono operazioni inusuali siano esse tali per natura o per dimensione oppure a quelle nelle quali vi sono meccanismi di valutazione e/o di stime. Tutte le registrazioni che hanno un basso grado di complessità e che sono completamente informatizzate hanno infatti meno possibilità di generare errori significativi all'interno di un bilancio. Vengono considerate potenzialmente ad alto rischio di errori significativi le aree di bilancio dove c'è un maggiore intervento da parte della direzione nell'identificare il metodo di contabilizzazione, una maggior quantità di registrazioni manuali, una maggiore discrezionalità nella raccolta dei dati, calcoli, è il caso ad esempio della corretta contabilizzazione della competenza dei ricavi.

In alcuni casi tuttavia i rischi di errori significativi possono riguardare direttamente la registrazione di saldi contabili o classi di operazioni definite routinarie. Questi rischi si identificano nell'elaborazione errata o incompleta di classi di operazioni significative per importo quali ricavi, incassi e pagamenti. Nelle aziende in cui la registrazione di queste poste risulta essere altamente automatizzata o il gestionale in uso non permette alterazioni da parte dell'operatore può essere sufficiente effettuare solamente delle procedure di validità in relazione al livello di rischio identificato

Qualora il revisore operi in team è fondamentale che ci sia un costante coordinamento e una frequente condivisione delle informazioni in merito ai rischi significativi individuati e quindi alla possibilità che il bilancio contenga degli errori significativi questo perché è onere dei membri in posizione più apicale trasmettere ai meno esperti l'evoluzione del processo di pianificazione della strategia di revisione, così da garantire un perfetto allineamento informativo all'interno del gruppo di lavoro ma anche accrescere le

probabilità che questi, in sede di esecuzione delle diverse attività, le affrontino con la giusta criticità. La frequenza con la quale avvengono le riunioni e i soggetti che vi dovranno partecipare viene lasciata al giudizio professionale del revisore esattamente come viene lasciato anche il livello di dettaglio e la modalità nella formalizzazione di tutte le attività riportate.

Per le imprese con un minore grado di complessità non è necessario che il revisore dettagli tutte le attività svolte in sede di comprensione ma è sufficiente portare ad evidenza tutti gli elementi significativi o ritenuti chiave nella comprensione. L'ampiezza della documentazione può riflettere anche l'esperienza e la capacità dei membri del team di revisione sempre nel rispetto del principio di revisione ISA 230.

2.4 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI INDETFICATI

Dopo aver identificato e valutato i rischi significativi il revisore dovrà identificare le procedure di revisione più idonee a fronteggiarli.

A identificare le corrette procedure che il revisore dovrà attuare durante l'esecuzione della propria strategia di revisione è il principio di revisione ISA 330 il quale identifica come obiettivo principale del revisore l'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la messa in atto di risposte di revisione appropriate ai fini di fronteggiare i rischi identificati⁵¹.

Per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi il revisore o il responsabile del team di revisione dovrà prima di tutto dividerli con il proprio team di lavoro per far sì che questi mantengano verso di detti rischi un elevato scetticismo professionale, assegnare tali aree a membri con una maggiore esperienza, rivedere personalmente il lavoro dei colleghi con meno esperienza, aggiungere alle procedure standard, che vedremo successivamente, elementi di imprevedibilità nella selezione dei campioni o inserire delle procedure di validità su saldi di bilancio o su determinate classi di operazioni ad una data intermedia oltre che sul fine anno.

⁵¹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI INDIVIDUATI VALUTATI

Nel definire la natura, l'estensione e le tempistiche delle procedure di revisione deve considerare il rischio intrinseco, ossia la probabilità di errori significativi dovuti alle particolari caratteristiche delle classi di operazioni o saldi di bilancio, e il rischio di controllo, ossia la presenza di controlli efficaci nel sistema di controllo interno che mitigano il rischio identificato⁵².

Qualora infatti il revisore nella definizione del proprio piano di revisione identificasse che, successivamente ad aver analizzato il sistema di controllo interno, vi siano determinati controlli capaci di mitigare il rischio in alcune asserzioni o ritenesse che le procedure di validità non possano fornire da sole elementi probativi sufficienti dovrà assicurarsi che quei controlli siano operativi, efficaci e appropriati mediante le procedure di conformità.

La valutazione dei rischi è infatti in prima istanza influenzata dall'analisi del sistema di controllo interno in quanto, un ambiente di controllo interno efficace, può consentire di fare un maggiore affidamento sui controlli implementati dalla società e sull'attendibilità degli elementi probativi generati all'interno di essa riducendo così l'estensione delle procedure di validità minime da svolgere. Diversamente un sistema di controllo con lacune e/o carenze comporterà quindi un maggior numero di procedure di revisione, un maggior numero di elementi probativi da acquisire durante lo svolgimento delle procedure di validità e un maggior numero di sedi da includere nella revisione contabile.

Nel definire e svolgere le procedure di conformità⁵³ il revisore dovrà acquisire sufficienti elementi probativi al fine di capire come è strutturato il processo aziendale, quali controlli agiscono su di esso, quali influiscono direttamente su un saldo contabile e quali su altri controlli, come vengano eseguiti, quali figure operativamente eseguono questi controlli e quali dati utilizzano per svolgerli. Dovranno essere svolte procedure di conformità solamente su quei controlli che, a giudizio professionale del revisore, sono adeguatamente configurati per prevenire, individuare o correggere un errore significativo su una determinata asserzione. Nell'effettuare le procedure di conformità ci sono quindi due momenti sostanziali, prima si dovrà analizzare e comprendere

⁵² Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI INDIVIDUATIE VALUTATI

⁵³ Con procedure di conformità si intendono i test effettuati dal revisore per validare i controlli implementati nel sistema di controllo interno.

l'ambiente di controllo e i controlli efficaci e appropriati e, solo successivamente, testare quelli che di fatto sono efficaci sulle specifiche asserzioni.

Il revisore dovrà quindi testare i controlli durante tutto il periodo per il quale egli intenda fare affidamento su di essi e se, per qualsiasi motivo, venga effettuato il test in un periodo intermedio, ad esempio durante la fase di interim, in sede di esecuzione delle verifiche pianificate egli dovrà accertarsi che non ci siano state variazioni significative su di essi tali da comportare una validazione ex novo degli stessi controlli ma se così non fosse egli dovrà solamente pianificare delle verifiche integrative a coprire l'ultimo periodo.

Nel caso in cui non si tratti del primo anno di revisione il revisore può utilizzare anche elementi probativi raccolti negli anni precedenti, nel farlo però, egli dovrà in prima istanza considerare il lasso di tempo che è trascorso da quando il controllo è stato testato infatti il principio di revisione ISA 330 stabilisce che nell'eseguire le procedure di conformità il revisore può adottare una strategia triennale e verificare l'efficacia del controllo appunto con cadenza triennale a patto però che lo stesso non abbia subito variazioni significative. Egli dovrà quindi acquisire sufficienti elementi probativi per stabilire che su quei controlli non siano intervenute variazioni significative.

Nell'utilizzare elementi probativi relativi ad anni precedenti egli dovrà poi considerare l'efficacia di altri elementi del sistema di controllo interno come il processo di valutazione dei rischi adottato dall'impresa, i rischi derivanti dalle caratteristiche del controllo incluso il fatto che esso sia manuale o automatizzato, l'efficacia del controllo IT, l'efficacia del controllo e l'applicazione da parte dell'impresa e se, in presenza di significativi mutamenti, c'è stato un corrispondente mutamento del controllo su di esso.

Nella valutazione dell'efficacia operativa dei controlli il revisore dovrà valutare se gli errori che sono stati individuati mediante le procedure di validità indichino che i controlli abbiano delle carenze nonostante queste non fossero emerse in sede di esecuzione delle verifiche di conformità.

Oltre alle verifiche di conformità il revisore, per far fronte ai rischi individuati, dovrà pianificare la natura e l'estensione delle procedure di validità da svolgere in sede di esecuzione delle verifiche. Sono classificate come tali quelle procedure che il revisore dovrà porre in essere in sede di esecuzione delle verifiche su classi di operazioni, saldi contabili e informativa sui quali sono stati identificati rischi di errori significativi, di

seguito le identificheremo come aree significative. Esse devono essere svolte in sede di chiusura del bilancio e includono il controllo della corrispondenza del bilancio con le sottostanti registrazioni contabili, l'esame delle scritture contabili, delle altre rettifiche significative effettuate in sede di redazione del bilancio e inoltre, qualora vengano poste in essere per coprire un rischio significativo su un'asserzione, egli dovrà svolgere delle procedure specifiche per quel rischio identificato e se la strategia di revisione prevede esclusivamente procedure di validità si dovranno, obbligatoriamente, svolgere test di dettaglio.

Come sopra accennato solitamente le procedure di validità vengono svolte sui saldi di fine anno anche se, a discrezione del revisore, egli può decidere di svolgerle su saldi intermedi. Questo comporterà in prima istanza che qualora svolgendo queste verifiche emergessero degli errori significativi non considerati in sede di pianificazione egli dovrà modificare la propria strategia di revisione di conseguenza. Diversamente, qualora non venissero identificati ulteriori errori significativi, egli dovrà comunque completare le verifiche anche sul saldo di bilancio non testato in fase intermedia.

Il principio di revisione tuttavia non specifica la quantità di elementi che il revisore dovrà acquisire sia in sede di svolgimento delle procedure di conformità che di validità ma viene semplicemente detto che la documentazione acquisita dovrà essere sufficiente ai fini della formazione del proprio giudizio secondo la propria esperienza professionale. Qualora però, anche nella fase finale del proprio lavoro, se utilizzando lo scetticismo professionale si rendesse che la documentazione acquisita non fosse sufficiente a coprire tutti i rischi significativi identificati o peggio se questa contraddicesse anche solo una delle assunzioni fatte fino a quel momento egli dovrà incrementare gli elementi probativi da acquisire e se questo, per qualsiasi motivo, non fosse possibile egli dovrà riportare un giudizio con rilievi o, in casi estremi, un'impossibilità ad emettere.

Tuttavia viene specificato che la natura delle procedure di revisione dipendono essenzialmente dai rischi identificati siano essi di bilancio o su specifiche asserzioni. Ad esempio nella revisione della linea di bilancio A1) Ricavi dalle vendite se il rischio significativo identificato fosse esclusivamente nell'asserzione della completezza allora le procedure di conformità sarebbero le più adeguate a mitigare tale rischio diversamente qualora l'asserzione fosse la competenza sarebbero più indicate le procedure di validità. Nel caso in cui si identificassero diversi rischi significativi sia sulla completezza che sulla

competenza l'approccio migliore sarà quello di svolgere sia le procedure di conformità che di validità combinandole tra di loro.

Nel caso in cui siano procedure di conformità non fossero sufficienti egli dovrà effettuare indagini o osservazioni ma sarà necessario anche svolgere procedure di ispezione o di ricalcolo. Sarà tuttavia la natura del controllo a definire la natura della procedura di conformità ad esempio se l'efficacia operativa è comprovata dalla documentazione il revisore può decidere di acquisire elementi probativi e ispezionarli se invece non fossero disponibili documenti in formato cartaceo potrebbe essere necessario effettuare delle verifiche computerizzate (CAAT).

Per le procedure di validità il revisore può stabilire che sia sufficiente effettuare esclusivamente procedure di analisi comparativa come da principio di revisione ISA 520⁵⁴ esse sono indicate, ad esempio, nel caso in cui si debba verificare grandi volumi di operazioni prevedibili nel tempo, soltanto verifiche di dettaglio come da principio ⁵⁵ISA 500, ad esempio nel caso in cui le verifiche di conformità si fossero dimostrate insoddisfacenti o più in generale se a richiederlo qualora a richiederlo fosse la natura del rischio o dell'asserzione egli potrà decidere che la combinazione più appropriata sia di eseguire sia analisi comparativa che verifiche di dettaglio. La scelta tuttavia è lasciata al giudizio professionale del revisore.

Diversa invece è la scelta della tempistica delle procedure di revisione in quanto maggiore è il rischio più l'indicazione è quella di svolgere le procedure sui saldi in prossimità o a fine esercizio ovvero di svolgere le procedure di revisione senza preavviso o in tempi non prestabiliti. Questo risulta usuale quando il revisore identifica un rischio significativo di frode, infatti, nel caso in cui il rischio sia quello di manipolazione dei saldi di bilancio svolgere delle procedure su saldi intermedi senza avvisare l'impresa preventivamente può dare una maggiore affidabilità sulle informazioni fornite.

Alcune procedure tuttavia possono essere svolte solamente sui saldi di fine esercizio o addirittura in data successiva alla chiusura di esso. Sono queste il controllo della corrispondenza tra le registrazioni contabili e i saldi di bilancio verifica che assicurerà la completezza dei saldi riportati in informativa, l'esame delle rettifiche apportate in

⁵⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 520 – PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

⁵⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500 – ELEMENTI PROBATIVI

bilancio al fine di verificare la corretta classificazione delle voci in esso riportate e la verifica dei contratti stipulati in prossimità della data di chiusura così che si possa scongiurare la presenza di obbligazioni non riportate in bilancio.

Per quanto riguarda le procedure di conformità l'operatività dei controlli deve essere verificata durante tutto il periodo sul quale si intende fare affidamento su di essi. Fanno eccezione gli elementi riguardanti solo un momento specifico i quali possono essere adeguati all'occorrenza, qualora ad esempio il revisore dovesse verificare l'efficacia di essi sulle giacenze fisiche alla fine del periodo amministrativo. Questo però è il caso di controlli che operano un numero molto limitato di volte in un periodo amministrativo. Diverso è il caso di controlli testati in esercizi precedenti e che, utilizzando la strategia triennale, non vengono nuovamente verificati totalmente. Della validità e della possibilità di riutilizzare elementi probativi utilizzati in esercizi precedenti però è già stato detto in precedenza.

Se si tratta invece di procedure di validità generalmente le informazioni acquisite negli esercizi precedenti forniscono pochi o addirittura nessun elemento probativo per il periodo amministrativo in esame. Fanno eccezioni i pareri legali su precise cause o su operazioni cartolarizzate⁵⁶, in questo caso potrebbe essere sufficiente accertarsi che non siano variate le condizioni che hanno portato il legale ad esprimere il proprio giudizio anche se, tuttavia, è sempre consigliato di richiedere un giudizio aggiornato al legale esterno. In alcune circostanze inoltre il revisore può svolgere delle procedure di validità ad una data intermedia senza dover per forza effettuare delle verifiche integrative ad una data posteriore è il caso di particolari operazioni intercorse durante l'anno o l'analisi di variazioni significative emerse durante analisi comparative fatte in corso d'anno. Svolgere procedure di validità su saldi intermedi senza integrarle con altre sui saldi di

⁵⁶ Cartolarizzazione: Il processo di cartolarizzazione consiste in una specie di alchimia finanziaria che tramuta una attività finanziaria indivisa – per esempio, un credito – in una attività divisa e vendibile, cioè a dire in titoli ("carta"). Per esempio, supponiamo che la banca abbia fra le sue attività un certo numero di prestiti immobiliari; la banca può decidere di cartolarizzarli, cioè di emettere dei titoli che hanno come garanzia quei mutui. Questi titoli sono poi venduti a investitori privati o istituzionali, e così la banca rientra dei soldi prestati ai mutuatari: i fondi che la banca ottiene possono essere usati per espandere la propria attività.

I titoli cartolarizzati hanno, come le obbligazioni normali, una scadenza e un tasso di interesse, e il servizio del debito è legato ai rimborsi e ai pagamenti di interessi da parte degli originali mutuatari. La banca, oltre al vantaggio di mobilitare quelle attività poco liquide, si viene a spogliare anche del rischio legato a quei mutui: il rischio è passato agli investitori. Le attività a fronte delle quali avviene la cartolarizzazione possono essere le più diverse: dai mutui ai crediti connessi alle carte di credito, da singoli prestiti concessi a grossi prenditori di fondi ai prestiti agli studenti universitari (in Usa, student loans), o a un portafoglio di "microprestiti" per gli acquisti di auto. Anche i Governi, a livello statale e locale, possono cartolarizzare: per esempio, in Italia l'Inps può cartolarizzare i crediti contributivi nei confronti delle aziende. Fonte: www.ilsole24.com

chiusura dell'esercizio è tuttavia sconsigliato in quanto fa aumentare il rischio che il revisore non individui quegli errori che potrebbero manifestarsi alla fine del periodo amministrativo e, questo rischio, aumenterà con l'aumentare del periodo non testato. E' tuttavia consigliato effettuare delle procedure di validità in data intermedia per identificare eventuali errori o rischi di errori significativi non considerati in sede di pianificazione così da poter modificare la strategia di revisione e integrare le procedure con le nuove considerazioni sui saldi di fine esercizio.

Dopo aver considerato la significatività, il rischio identificato e valutato il grado di sicurezza che il revisore intende ottenere egli dovrà definire l'estensione delle procedure di revisione. In linea generale possiamo dire che l'estensione aumenta in maniera direttamente proporzionale all'aumentare del rischio identificato. Nel caso in cui sia stato identificato un rischio di frode, che di fatto è tra i rischi più forti, è consigliato di aumentare sensibilmente il campione da testare o, nel caso in cui si sia optato per un'analisi comparativa dei saldi allora sarà necessario andare nel dettaglio delle variazioni dei singoli conti. Quando, in ragione di una più alta valutazione del rischio, si acquisiscono elementi probativi maggiormente persuasivi il revisore può valutare di raccogliere oltre alle prove documentali fornite internamente dall'impresa anche delle conferme da terze parti come specificato da principio di revisione ISA 505⁵⁷.

Per determinare l'estensione delle procedure di conformità il revisore deve considerare la frequenza con la quale il controllo viene messo in atto dall'impresa, l'ampiezza temporale nella quale fare affidamento su di esso, il grado di deviazione atteso, la rilevanza e l'attendibilità degli elementi probativi da acquisire in merito all'efficacia operativa a livello di asserzioni e la misura degli elementi probativi acquisiti su altri controlli attinenti ad altre asserzioni. A definire esattamente le modalità e l'estensione dei campionamenti è il principio di revisione ISA 530⁵⁸. L'estensione delle procedure infine è inficiata dalla natura del controllo ossia varierà se questo è automatico ed è stato verificato che operi in maniera uniforme, che non possa essere modificato dall'operatore per il revisore sarà sufficiente verificare che questo operi in modo efficace.

Nelle procedure di validità invece e in particolare nelle verifiche di dettaglio l'estensione delle procedure sarà inficiata dalla significatività del rischio individuato sulla linea di

⁵⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 505- CONFERME ESTERNE

⁵⁸ Principio di revisione internazionale ISA Italia 530- CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

bilancio, dalla dimensione della popolazione sulla quale effettuare il campionamento e dal livello di significatività individuato. Nel caso in cui i rischi identificati si riferiscano ad asserzioni concernenti saldi contabili e i loro elementi costitutivi in alternativa ai test di dettaglio il revisore può richiedere su detti saldi delle conferme di terzi. I fattori che possono aiutare il revisore nello stabilire che le procedure di conferma siano maggiormente indicate rispetto ai test di dettaglio sono la conoscenza, la capacità, la volontà di rispondere e l'obiettività del soggetto al quale viene inviata la lettera di conferma.

Come già in altre occasioni ricordato il processo di revisione è cumulativo e iterativo e nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione pianificate il revisore può modificare la natura, l'estensione e le tempistiche delle procedure di revisione pianificate ampliandole o stravolgendo i test previsti a inizio lavoro.

Il revisore ad esempio non può, per nessuna ragione, assumere che un caso di frode o un errore non intenzionale sia isolato pertanto qualora venisse a conoscenza di un errore significativo dovrà rivedere i rischi identificati per valutare se questo errore possa in qualche modo riflettersi su di essi o se, anche indirettamente, possa mutare la strategia di revisione adottata.

Il giudizio del revisore in merito alla sufficienza degli elementi probatori acquisiti è quindi influenzato dalla significatività dell'errore potenziale, dalla probabilità che questo si verifichi sia a livello di bilancio completo che di singola asserzione, dall'esito delle altre procedure di revisione che possano in qualche modo influenzare il rischio oggetto di verifica, dall'esperienza acquisita durante precedenti revisioni⁵⁹, il grado di conoscenza e di comprensione dell'impresa che egli è riuscito a sviluppare in sede di pianificazione del lavoro.

⁵⁹ Con esperienza acquisita durante i precedenti incarichi di revisione si intende sia quella maturata nella stessa azienda in esercizi precedenti sia quella maturata in aziende simili.

2.5 L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Successivamente alla fase di pianificazione delle attività di revisione il revisore procederà a quella di esecuzione delle verifiche. Solitamente questo secondo step avviene in data successiva alla chiusura d'esercizio.

Nello svolgere le procedure di revisione, al fine di concludere sulla presenza di eventuali errori significativi presenti in bilancio, è fondamentale che il revisore acquisisca elementi probativi sufficienti ed appropriati così ridurre il rischio di revisione ad un livello sufficientemente basso e trarre le proprie conclusioni con ragionevole sicurezza.

Il principio di revisione ISA 500⁶⁰ in questo identifica proprio come unico obiettivo delle procedure di revisione quello di definire una strategia di revisione tale da permettergli di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati così da rendere il rischio di revisione ad un livello accettabile.

La sufficienza degli elementi probativi acquisiti viene valutata sia in termini quantitativi che qualitativi ossia, quantitativamente, la mole di documentazione acquisita dipenderà dal livello di rischio identificato, maggiore è il rischio maggiore sarà la documentazione necessaria. L'appropriatezza invece è la misura qualitativa degli elementi probativi ossia la loro pertinenza⁶¹ ed attendibilità nel fornire l'adeguato supporto alla decisione del revisore.

L'attendibilità della documentazione ottenuta è inficiata dalla loro natura, dalla fonte e dalle circostanze specifiche in cui sono acquisiti gli elementi probativi. Nonostante ci possano essere dell'eccezioni la norma generale indica al revisore che l'attendibilità di un elemento probativo aumenta nel caso in cui la fonte sia esterna oppure se questa sia interna ma su di essa ci sono dei controlli efficaci. L'attendibilità aumenterà anche nel caso in cui gli elementi siano acquisiti direttamente dal revisore e non da fonti indirette o per deduzione, qualora i documenti ottenuti siano in forma scritta e non indagini verbali e se i documenti ottenuti siano originali e non derivanti da fotocopie o fax.

⁶⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500 – ELEMENTI PROBATIVI

⁶¹ Con pertinenza si intende l'attinenza o la connessione logica con lo scopo della procedura di revisione e/o con l'asserzione considerata, essa può essere quindi influenzata dall'obiettivo della verifica.

La qualità degli elementi probativi è maggiore nel caso in cui elementi provenienti da fonti diverse sono tra loro coerenti rispetto a elementi presi singolarmente e non confrontabili con altri fonti o da prove generate da fonti esterne rispetto a fonti interne all'impresa.

Sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi sono correlati, infatti, maggiore è il livello di appropriatezza minore sarà la quantità di documentazione che il revisore dovrà ottenere.

Gli elementi probativi sono quindi necessari per supportare il giudizio e la relazione di revisione, essi sono di natura cumulativa e sono principalmente acquisiti mediante il processo di revisione sia nel periodo amministrativo corrente che in quelli precedenti mediante procedure di validità, conferme esterne come da principio di revisione ISA 505⁶² o avvalendosi del lavoro di esperti come da principio ISA 620⁶³.

Essi includono sia le informazioni che supportano e confermano le asserzioni della direzione sia quelle che contraddicono tali asserzioni e, qualora invece non sia possibile acquisire elementi probativi, anche l'assenza di documentazione in merito è essa stessa un elemento probativo.

2.6 LE PROCEDURE DI VALIDITA'

Le procedure di revisione come già detto nel corso del precedente paragrafo possono essere di conformità o di validità le quali a sua volta differiscono tra test di dettaglio e analisi comparative. La loro natura e le tempistiche in cui vengono svolte è inficiata dalla disponibilità dei dati inteso come tempistiche, verificare un saldo di chiusura è possibile farlo solo a fine anno, che dal formato in cui vengono archiviati, il cartaceo potrebbe essere archiviato in una sede diversa e quindi potrebbe servire del tempo per recuperarlo.

Le procedure di validità includono:

⁶² Principio di revisione internazionale ISA Italia 505 – CONFERME ESTERNE

⁶³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 620 – UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DI REVISIONE

- L'indagine. Essa consiste nella ricerca di informazioni siano esse di natura finanziaria o no presso le persone che operano internamente o esternamente all'impresa a patto che siano in possesso delle necessarie conoscenze. Possono essere sia di natura più formale che più informale e quindi verbali, qualora il revisore lo ritenga necessario il revisore può inoltre richiedere attestazioni scritte alla direzione a supporto di quanto prima ottenuto da indagini verbali. Solitamente l'indagine viene utilizzata in aggiunta ad altre procedure di revisione in quanto non fornisce sufficienti elementi probatori a livello di asserzioni. Dalle indagini tuttavia il revisore può ottenere elementi a supporto delle conferme esterne, di cui parleremo in seguito, ma può anche avere elementi contrastanti con un ricalcolo o con l'analisi comparativa.
- L'ispezione. Con questo termine si intende l'esame di registrazioni contabili e/o documenti sia interni che esterni in formato cartaceo o elettronico. La natura del documento ottenuto comporta la copertura di diverse asserzioni ad esempio una fattura comporta l'esame dell'accuratezza con la quale è stato registrato un ricavo mentre l'ispezione di un contratto può fornire elementi probativi in merito alla corretta applicazione dei principi contabili. Nel caso in cui si tratti di procedure di conformità l'ispezione può fornire elementi probativi rispetto alla regolare efficacia di un controllo.
- L'osservazione. Essa consiste nell'assistere ad un processo o ad una procedura svolta da altri e fornisce elementi in merito all'esecuzione di un processo o di una procedura che sono limitati al momento in cui vengono svolti. Nel caso in cui si tratti di procedure di conformità l'osservazione del regolare funzionamento di un controllo può essere fatto in assenza di elementi probativi a riprova dello svolgimento del controllo. Nelle procedure di validità invece l'osservazione è particolarmente efficace per la verifica delle procedure di conta al fine di quantificare correttamente le rimanenze.
- La conferma esterna. Essa costituisce un elemento probativo acquisito come risposta diretta e in forma scritta sia in formato cartaceo che elettronico fornito da parte di un soggetto terzo. Solitamente risulta particolarmente efficace per la conferma di asserzioni associate a saldi di bilancio come ad esempio l'esistenza di un credito o di un debito tuttavia il revisore può richiedere anche la conferma di alcuni termini per un particolare accordo o un'operazione con terze parti.

- Il ricalcolo. Esso consiste nella verifica dell'accuratezza matematica di documenti o registrazioni esso può essere svolto sia manualmente che automaticamente. Solitamente questa procedura si applica alle procedure di validità per verificare il saldo di poste estimatorie come ad esempio il ricalcolo del fondo svalutazione crediti.
- La riesecuzione. Essa può essere adatta sia per le procedure di validità che per quelle di conformità. Esso consiste nella riesecuzione indipendente da parte del revisore di un'attività o di una procedura. Solitamente questa procedura si applica alle procedure di conformità in quanto non generato appropriati elementi probativi nelle procedure di validità.
- Le procedure di analisi comparativa. Le quali consistono in valutazioni dell'informazione finanziaria mediante l'analisi di saldi relativi a periodi amministrativi differenti o fonti diverse. In essa è ricompresa anche l'indagine in quanto, qualora ci siano scostamenti inaspettati, il revisore dovrà indagare i motivi per i quali questi si sono generati⁶⁴.

Natura, tempistiche ed estensione delle procedure di revisione vengono lasciati al giudizio professionale del revisore e sono influenzati dai rischi significativi identificati sia a livello di bilancio che di singole asserzioni, dalla disponibilità di fonti alternative, dall'efficacia del sistema di controllo interno, dall'esperienza pregressa nel caso in cui non si tratti del primo anno di revisione e la conoscenza e dall'esperienza del revisore in merito al settore in cui opera l'impresa.

Una verifica efficace tuttavia permette al revisore di disporre elementi probativi sufficienti. E' quindi fondamentale per il revisore non solo considerare la qualità dei documenti ottenuti sia in termini di attendibilità che di pertinenza ma anche la sufficienza.

Nell'esecuzione di particolari tipologie di procedure di validità quali ispezione e conferme esterne il revisore tuttavia ha a disposizione diversi approcci per la selezione della documentazione da ottenere. Egli infatti può scegliere di testare tutte le voci al 100%, selezionare alcune voci specifiche individuate con giudizio professionale o fare un campionamento statistico di revisione. Come per la tipologia di verifica anche in questo

⁶⁴ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 500 – ELEMENTI PROBATIVI

caso il principio di revisione ISA 500 non identifica a priori quale sia quello più adatto perché a seconda delle circostanze può essere idoneo esso infatti muterà a seconda delle casistiche.

Nella prassi infatti esaminare tutte le voci e quindi l'intera popolazione di una determinata classe di operazioni o un saldo contabile è abbastanza improbabile in quanto richiederebbe una mole troppo elevata di lavoro, egli opterà per questo approccio solamente nel caso in cui la popolazione sia composta da un numero limitato di voci sulle quali è stato identificato un rischio significativo e non è possibile effettuare un campionamento perché non fornirebbe elementi appropriati. Generalmente tuttavia per le procedure di validità è raro che venga testata l'intera popolazione in quanto il revisore, anche nell'esecuzione delle verifiche, dovrà sempre applicare il concetto di significatività.

In alternativa al primo approccio il revisore talvolta potrà ritenere idoneo selezionare solamente alcune voci di una popolazione in quanto, dopo aver identificato i rischi di errori significativi e compreso le caratteristiche della popolazione stessa, egli riterrà che sia sufficiente testare alcuni saldi rappresentativi identificati per il loro valore elevato o per la loro natura di importo chiave. Questo solitamente avviene nel caso in cui la distribuzione della popolazione non è omogenea oppure qualora essa sia composta da un numero ristretto di saldi. In questo modo testando solamente alcuni saldi mirati si renderebbe il resto della popolazione non significativa. Questo approccio tuttavia può essere utilizzato contestualmente al campionamento statistico di revisione.

Infatti, l'approccio prevalentemente utilizzato dal revisore, è il campionamento statistico dei saldi da testare. Questo metodo è regolato nel principio di revisione ISA 530⁶⁵ fatto appositamente per integrare quanto riportato nel principio ISA 500⁶⁶.

Nel definire il campione di revisione egli deve considerare lo scopo della procedura di revisione e valutare la migliore combinazione di procedure di revisione che permettano di raggiungerlo e le caratteristiche della popolazione da testare. Il suo obiettivo è quello di definire un campione che possa ridurre il rischio di campionamento⁶⁷ ad un livello sufficientemente basso e che allo stesso tempo gli permetta quindi di esprimersi sul totale

⁶⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 530 – CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

⁶⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500 – ELEMENTI PROBATIVI

⁶⁷ **Rischio di campionamento:** è il rischio che le conclusioni a cui il revisore arriva testando un campione della popolazione siano diverse rispetto a quelle che avrebbe a cui sarebbe arrivato nel caso in cui avesse testato l'intera popolazione. Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 530 – CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

della popolazione testandone solo una parte di essa rendendo così più efficiente il proprio lavoro. In questo contesto egli potrà inoltre decidere di escludere alcuni elementi dalla popolazione in quanto questi, anche presi nel loro complesso, non genererebbero un errore significativo ai fini del bilancio.

Se sceglierà il campionamento statistico nell'effettuare il campionamento egli dovrà assicurarsi che nella sua popolazione ogni elemento abbia le stesse probabilità di essere selezionato mentre nel caso in cui scelga il campionamento non statistico, ossia i primi de approcci, le unità saranno scelte da lui secondo il proprio giudizio professionale, quest'ultimo metodo di fatto è equiparabile al secondo metodo esposto. Tuttavia, considerando che l'obiettivo del campionamento è quello di fornire elementi ragionevoli sull'intera popolazione, egli dovrà assicurarsi che in entrambi i casi il campione sia rappresentativo della popolazione così da evitare qualsiasi tipo di distorsioni. Le unità selezionate possono essere sia fisiche che monetarie a seconda della popolazione che il revisore sta testando.

Nel caso in cui ad essere oggetto di verifica sia una popolazione formata da unità monetarie il revisore può anche considerare anche di utilizzare gli ultimi due approcci combinati. In tal senso egli individuerà alcune unità per le loro caratteristiche, ad esempio perché il loro saldo rende non omogenea la popolazione, e effettuerà il campionamento statistico solamente sulla parte restante della popolazione.

Indipendentemente dall'approccio che riterrà idoneo egli dovrà poi definire la dimensione del campione da testare e per farlo il revisore potrà utilizzare una formula statistica o il proprio giudizio professionale tuttavia, in entrambi i casi, dovrà fare considerazioni diverse a seconda che si tratti di procedure di conformità o di validità.

Nel caso in cui si tratti di procedure di conformità egli dovrà considerare che la dimensione del campione aumenterà nel caso in cui volesse fare affidamento su controlli a livello di asserzioni sulle quali è stato identificato un rischio di errore significativo, nel caso in cui abbassasse il grado di deviazione accettabile o se aumentasse il livello di deviazione attesa.

Diverse invece saranno le considerazioni da fare nel caso in cui egli stia svolgendo una procedura di validità infatti in questo caso maggiore è il rischio di errori significativo identificato a livello di linea di bilancio o di singola asserzione maggiore sarà la

dimensione del campione da testare. Qualora invece il rischio di errore sia significativo ma sono presenti uno o più controlli efficaci a livello di asserzioni da testare la dimensione del campione da testare diminuirà e lo stesso vale nel caso in cui da strategia di revisione ci fossero altre procedure di revisione svolte nella stessa popolazione. La dimensione del proprio campione sarà invece maggiore qualora ad egli fosse richiesto un alto livello di sicurezza richiesto qualora le aspettative di trovare errori significativi da parte del revisore fossero maggiori o se l'errore tollerabile diminuisse.

In entrambe le tipologie di procedure di revisione invece è trascurabile l'effetto della dimensione della popolazione in quanto non incide significativamente sul numero di unità da testare anche se tuttavia nel caso in cui il numero di unità che compongono una popolazione è minimo il revisore deve considerare un metodo diverso dal campionamento statistico per testare la popolazione.

Tuttavia, nel definire il campione il revisore, egli dovrà sempre considerare l'errore accettabile per fronteggiare il rischio che l'insieme di errori singolarmente non significativi possa rendere il bilancio significativamente errato e per fornire un margine per errori non individuati. Per fare questo nei primi due approcci il revisore sommerà il totale delle differenze individuate dal campione verificato mentre nel campionamento statistico egli dovrà ribaltare l'errore individuato nel campione individuato sul totale della popolazione testata. Ad esempio se il valore del campione testato equivale al 20% della popolazione l'errore riscontrato in esso dovrà essere moltiplicato per 100 e diviso per 20, il risultato dovrà essere confrontato con le soglie di materialità che si è prefissato il revisore.

Definito il migliore approccio da attuare e la dimensione del campione idonea egli dovrà scegliere quale sia il miglior metodo di selezione del campione statistico.

Vi sono infatti diversi metodi di selezione: accidentale, casuale o sistematico.

Il metodo accidentale consiste nel prendere un numero definito di elementi all'interno della popolazione statistica senza un particolare criterio. In questo caso il revisore dovrà porre massima attenzione a non applicare nessuna strategia di selezione definita o a non subire distorsioni.

In alternativa il revisore può attuare una selezione sistematica definendo il numero di unità da selezionare, il numero di unità che compongono l'intera popolazione e dividendo

il secondo numero con il primo. (ad esempio se la popolazione statistica è di 100 unità e il revisore ne deve selezionare 5 allora, mantenendo l'ordine con il quale ha ricevuto le unità, egli ne selezionerà una ogni 20).

Ultimo metodo previsto è quello della selezione casuale attuata ad esempio mediante una funzione predefinita di Excel o un generatore di numeri. (ad esempio, considerando le variabili dell'esempio riportato sopra utilizzando la funzione randbetween(0;100) ripetuta cinque volte).

Per alcune categorie di operazioni o saldi di bilancio tuttavia il metodo di verifica e di conseguenza natura, tempistiche ed estensione delle procedure non vengono completamente lasciate al giudizio professionale del revisore. E' il caso delle rimanenze, dei contenziosi e delle contestazioni che coinvolgono l'impresa i quali vengono regolati dal principio di revisione ISA 501⁶⁸.

Qualora le rimanenze siano, secondo la significatività individuata dal revisore, di importo significativo egli dovrà raccogliere elementi probativi in merito alla loro esistenza e alle loro condizioni mediante la presenza della conta di fisica, la valutazione delle procedure inventariali adottate dall'impresa, ispezioni sulle rimanenze e mediante lo svolgimento di conte fisiche sulle stesse.

La direzione infatti per la redazione del proprio bilancio dispone, almeno una volta all'anno, procedure interne per la conta totalitaria delle rimanenze e, in alcuni casi, nelle imprese più strutturate può essere che le conte avvengano con cadenza trimestrale, mensile o addirittura possono essere effettuate delle conte a rotazione che permettono di verificare periodicamente determinate categorie di beni.

Il revisore potrà quindi, a seconda della casistica, scegliere di effettuare anche delle verifiche intermedia tenendo presente però che dovrà comunque ripeterle in concomitanza della data di chiusura del bilancio anche nel caso in cui l'impresa internamente effettui le conte fisiche con cadenza diversa. Tuttavia, qualora questo non fosse possibile, egli dovrà pianificare una verifica intermedia sulla quale verranno fatte delle procedure di validità aggiuntive alla data di chiusura dell'esercizio.

⁶⁸ Principio di revisione internazionale ISA 501 – ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI

La presenza alla conta fisica delle rimanenze comporta l'ispezione delle stesse per accertarne l'esistenza e valutarne le condizioni, nel caso in cui il revisore identificasse dei materiali obsoleti, danneggiati o di vecchia data all'interno del magazzino dovrà identificare il loro valore complessivo e successivamente valutarne l'eventuale svalutazione con la direzione o, qualora questi fossero già stati svalutati, verificarne la correttezza del calcolo. Inoltre partecipando alle conte potrà valutare l'efficacia delle procedure di conta e lo stato del magazzino per valutare l'affidabilità delle stesse. Ad esempio il rischio di riscontrare degli errori in un magazzino disordinato è maggiore rispetto ad uno dove tutti i beni sono divisi per codice e per categoria.

Gli aspetti rilevanti da considerare nella pianificazione della conta fisica sono il rischio di errori significativi nelle rimanenze, la natura del sistema di controllo e in particolare l'efficacia dei controlli che operano in termini di esistenza delle rimanenze, l'adeguatezza delle istruzioni per le procedure di conta presenti all'interno dell'impresa, le tempistiche e la cadenza con la quale vengono svolte le conte, l'eventuale presenza di un inventario permanente ad esempio nel caso in cui il magazzino sia automatizzato, la quantità di magazzini nei quali sono dislocate le rimanenze e l'eventuale necessità, per la natura dei beni da contare, della presenza di un esperto che sia terzo alle due parti.

Nel definire invece le procedure integrative da attuare nel caso in cui la data di conta sia ad una data intermedia gli aspetti rilevanti includono la verifica che le rettifiche inventariali siano state correttamente riportate, l'attendibilità delle registrazioni fatte in data posteriore e le motivazioni delle differenze significative tra le informazioni acquisite durante la conta fisica e il saldo presente in bilancio.

Qualora invece non sia possibile svolgere le conte inventariali a causa della natura degli oggetti da contare o dell'ubicazione degli stessi che metterebbe a rischio l'incolumità del revisore egli dovrà predisporre delle procedure diverse al fine di verificare l'esistenza delle rimanenze ad esempio mediante verifiche di dettaglio sui movimenti di magazzino oppure andando a verificare la vendita dei beni in un periodo successivo alla data di chiusura del bilancio. Queste procedure possono essere svolte anche come verifiche integrative qualora la data di conta sia antecedente alla chiusura del bilancio. Qualora non fosse possibile acquisire sufficienti elementi probativi nemmeno mediante procedure alternative il revisore dovrà riportare un giudizio con modifica in relazione di revisione

come da principio di revisione ISA 705⁶⁹. Il revisore tuttavia non può appellarsi a queste esenzioni nel caso in cui la partecipazione alle conte sia compromessa per propri motivi di tempo o per eccessivi costi da sostenere, in questo caso il proprio lavoro sarà incompleto.

Qualora invece le rimanenze fossero dislocate in magazzini di proprietà di terze parti il revisore dovrà chiedere di effettuare le conte anche in queste sedi ma se l'importo non risulti così significativo o se il magazzino risulti essere in posti obiettivamente difficili da raggiungere può richiedere la conferma scritta alla terza parte in ottemperanza del principio di revisione ISA 505. A seconda delle circostanze, ad esempio nel caso in cui il terzo facesse sorgere dei dubbi in merito alla sua integrità e obiettività, il revisore potrà anche richiedere anche lo svolgimento della verifica inventariale ad un revisore terzo. Se ad esempio l'impresa avesse un magazzino in Canada il revisore potrà infatti richiedere la verifica da parte di un collega canadese che stilerà un'attestazione scritta sulla verifica svolta.

Contenziosi o contestazioni invece possono avere un impatto significativo in bilancio anche se l'obbligazione derivante da essi non è ancora sorta e quindi per questo dovranno essere oggetto di informativa o di contabilizzazione in bilancio ad hoc.

Nel caso in cui vi siano contenziosi o contestazioni il revisore, oltre a considerare tutte le informazioni acquisite in sede di pianificazione del lavoro, dovrà svolgere delle procedure di revisione volte ad assicurarsi che sia verificata la completezza e l'effettivo impatto sul bilancio degli stessi. Le procedure più indicate in questa situazione sono le indagini presso la direzione o, ove presenti, presso i consulenti interni, il riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e l'analisi dei conti nei quali vengono contabilizzate le spese legali. Inoltre, qualora il revisore abbia identificato la possibilità di un errore significativo in essi, dovrà ottenere comunicazioni dirette con i consulenti esterni attraverso la conferma scritta. Tuttavia questo assicurerà al revisore di aver analizzato tutte le cause in essere o potenziali così da soddisfare oltre che l'asserzione dell'accuratezza attraverso il ricalcolo della stima anche quella della completezza. Il revisore tuttavia oltre che chiedere la stima dell'impatto che queste

⁶⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

potranno avere in bilancio al consulente esterno egli dovrà attuare delle diverse procedure di revisione come da ISA 540⁷⁰.

Nel chiedere conferma al consulente esterno il revisore invierà una lettera richiedendo l'elenco dei contenziosi o delle contestazioni in essere, un parere professionale con la valutazione degli esiti di tali contenziosi e la stima dell'impatto in bilancio che questo può avere. Qualora invece il revisore ritenga che le cause siano particolarmente delicate, complesse, riservate, che comportino un rischio particolarmente significativo o che vi sia disaccordo tra la direzione e il consulente legale esterno può richiedere un incontro di persona con lo stesso. Normalmente questi avvengono previa autorizzazione della direzione e in presenza di un suo rappresentante⁷¹.

Qualora la direzione si rifiuti di concedere al revisore il permesso di comunicare o incontrare il consulente esterno o a questo venisse vietato di rispondere in maniera esaustiva sui contenziosi presenti o in qualunque circostanza egli fosse impossibilitato a raccogliere informazioni ed elementi probativi sufficienti dovrà esprimere un giudizio con modifica in relazione di revisione come da ISA 705⁷².

Il revisore poi, qualora non ritenesse di avere la sufficiente sicurezza nonostante gli sia stata fornita tutta la documentazione richiesta, dovrà richiedere attestazione scritta alla direzione o agli organi di governance preposti in merito alla completezza dei contenziosi analizzati siano essi certi o potenziali come da ISA 580⁷³.

2.6.1 PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

Le procedure di analisi comparativa sono una procedura che il revisore attua in diversi momenti del processo di revisione, in sede di pianificazione del lavoro, esse avranno l'obiettivo di identificare e valutare i rischi di errori significativi come da ISA 315⁷⁴ mentre durante l'esecuzione delle attività saranno svolte come procedure di validità

⁷⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁷¹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁷² Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

⁷³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

⁷⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 315 – L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA

come riportato nel principio di revisione ISA 520⁷⁵ il quale sarà di seguito analizzato al fine di comprendere in dettaglio modalità, estensione e tempistiche di tali procedure di validità.

Con procedure di analisi comparativa si intende la valutazione dell'informazione finanziaria mediante analisi di reazioni plausibili tra i dati non solo di natura finanziaria. Esse comprendono l'indagine delle fluttuazioni anomale o delle relazioni identificate come non coerenti con le altre informazioni acquisite in sede di pianificazione del lavoro e, in particolare, della comprensione dall'andamento dell'impresa.

In conformità con il principio di revisione ISA 330⁷⁶ infatti spetta al revisore identificare se le procedure di analisi comparativa sono sufficienti ai fini di eseguire delle procedure di validità o se è necessario abbinarle a dei test di dettaglio. Questo dipenderà in prima istanza dalle asserzioni che egli dovrà coprire con le procedure di validità in base ai rischi significativi identificati e sulla base dell'attendibilità e della significatività dei dati sui quali il revisore ha sviluppato le proprie aspettative. Il revisore tuttavia, prima di identificare quale sia la procedura idonea da svolgere, può pianificare dei colloqui con la direzione al fine di capire quali saranno i dati a disposizione, le modalità con cui l'impresa li predispone e quindi il loro grado di affidabilità.

L'attendibilità dei dati è influenzata non solo dalla loro natura ma anche dalla fonte e dalle circostanze in cui essi sono stati generati per questo motivo il revisore in sede di pianificazione delle procedure dovrà valutare se i dati a disposizione sono generati da soggetti interni o da esterni all'impresa, la comparabilità delle informazioni a disposizione nel caso in cui si voglia confrontare i saldi con quelli di altri *competitors* del settore, la pertinenza delle informazioni fornite e la presenza di un sistema di controllo interno che ha predisposto dei controlli efficaci che monitorano le modalità attraverso le quali vengono generati i dati.

Generalmente l'analisi comparativa come procedure di validità è più adatta a verificare grandi volumi di operazioni che tendono ad essere prevedibili nel tempo, dati di bilancio nei quali sono identificabili delle relazioni e quando un modello previsionale non sofisticato può essere sufficiente. Un esempio in questo senso può essere l'impresa che

⁷⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 520 – PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

⁷⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

ha un numero noto e poco altalenante di dipendenti a retribuzione stabile nel corso di un periodo amministrativo, per il revisore sarà sufficiente avere queste informazioni nei due esercizi di confronto per stimare accuratamente il costo totale del lavoro e confrontarlo con il dato presente in bilancio così da crearsi un'aspettativa e valutare eventuali scostamenti significativi da indagare mediante altre verifiche di dettaglio.

Le procedure di analisi comparativa comprendono il confronto tra saldi di bilancio dell'esercizio in corso con gli stessi di periodi amministrativi precedenti, con i budget che l'impresa si era prefissata di raggiungere o con le informazioni di settore comparati sia in termini di andamento che di indici di bilancio come ad esempio può essere l'indice di rotazione del magazzino o dei crediti. Per svolgere queste procedure tuttavia esistono diversi metodi che differiscono dai semplici confronti fino all'analisi degli scostamenti rispetto ad avanzati dati statistici e in conclusione queste possono essere applicate indifferentemente a bilanci individuali o a bilanci consolidati, l'importante è che si confrontino dati tra loro omogenei.

Per valutare il grado di affidabilità dei dati ottenuti al fine di identificare errori significativi nel bilancio il revisore dovrà includere nelle sue valutazioni il livello di accuratezza con il quale questi possono essere previsti. Ad esempio egli può ritenere più obiettivo confrontare il margine operativo lordo di due periodi amministrativi diversi piuttosto che confrontare il singolo saldo delle spese di ricerca in quanto determinati fatti intercorsi nell'anno potrebbero averne distorto l'andamento. Maggiore sarà il livello di disaggregazione attraverso il quale il revisore svolgerà le proprie analisi comparative minore sarà la possibilità che per ottenere un rischio di revisione sufficientemente basso egli debba includere ulteriori verifiche di dettaglio al processo di revisione.

Qualora il revisore, effettuando l'analisi comparativa, identificasse un rischio di errore significativo non identificato in sede di pianificazione del lavoro o qualora dovesse riscontrare una variazione anomala non attesa egli dovrà valutare l'impatto dello stesso su tutta la strategia di revisione come da principio di revisione ISA 315.

Le procedure di analisi comparativa svolte come procedure di verifica sono infatti molto simili a quelle svolte in sede di pianificazione e quindi le loro conclusioni, sebbene fatte con scopi diversi, possono essere le stesse.

2.6.2 LE CONFERME ESTERNE

Una delle procedure di validità più utilizzate e di più rilevante significatività nel processo di revisione sono le conferme esterne richieste a soggetti terzi. Esse infatti forniscono attestazioni le quali hanno un valore probativo maggiore rispetto a quelle fornite dalle altre procedure di validità in quanto sono fornite da soggetti terzi all'impresa e generalmente sono in forma documentale sia essa cartacea o elettronica⁷⁷.

In prima istanza il revisore contabile nel momento in cui deciderà di richiedere la conferma scritta a terze parti è tenuto a mantenere il completo controllo su di esse. Questo includerà la determinazione delle informazioni da confermare, la selezione dei soggetti ai quali inviare le lettere, la definizione delle richieste di conferma, la predisposizione di esse, l'invio della lettera al soggetto e la ricezione diretta della risposta.

Le lettere di conferma vengono solitamente fatte per richiedere la conferma di un determinato evento, l'importo di un saldo di bilancio o di una parte di esso. Ad esempio il revisore potrà inviare una lettera ad un cliente per richiederne la conferma di un credito o a un fornitore il saldo di un debito.

Il revisore dovrà poi scegliere la tipologia di quesito da includere nella lettera, alternativamente infatti dovrà scegliere se inviare una lettera di conferma positiva indicando un importo e chiedendo la conferma dello stesso (solitamente questa tipologia viene utilizzata per confermare un credito o l'importo di una fattura) o in alternativa, nel caso in cui il revisore ritenga ci possa essere il rischio che la terza parte dia una risposta senza controllare il saldo, egli può inviare una lettera aperta dove viene richiesto di riportare un determinato saldo anche se questa tecnica può comportare una minore percentuale di risposte in quanto comporta una maggiore mole di lavoro per la terza parte chiamata a rispondere.

Le conferme scritte possono tuttavia anche essere utilizzate per confermare termini di accordi, contratti ovvero operazioni tra l'impresa e altre parti correlate, il tipico esempio è il caso in cui venga richiesto ad una banca o a un istituto finanziario la compilazione del

⁷⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 505 – CONFERME ESTERNE

modulo abi⁷⁸ nel quale sono presenti tra le altre informazioni anche le garanzie prestate, eventuali fidejussioni ecc.

Il revisore in alternativa può anche optare per la predisposizione di lettere miste, è il caso di quelle inviate ai legali, dove con esse viene richiesto il saldo stimato ma anche un aggiornamento sullo stato della causa⁷⁹.

I fattori che il revisore dovrà considerare nella definizione delle conferme inviate alle terze parti sono le asserzioni che esse dovranno coprire, i rischi specifici identificati su di esse, lo schema e la presentazione della richiesta di conferma, le precedenti esperienze nel caso in cui non si tratti del primo anno di revisione, il mezzo di comunicazione utilizzato, la capacità del soggetto di rispondere alle richieste specifiche, il fatto che riesca a farlo in maniera autonoma rispetto all'impresa e ultimo ma non meno importante l' autorizzazione o l'invito da parte della direzione ai soggetti a rispondergli.

Inoltre, considerando che sarà il revisore stesso che invierà le lettere alle terze parti, egli si dovrà anche assicurare che queste vengano inviate ad un indirizzo corretto sia esso un indirizzo mail o di posta ordinaria. Per validare gli indirizzi ottenuti dalla direzione tuttavia vi sono diverse tecniche, le più utilizzate tuttavia sono, per le lettere inviate in formato digitale, la conferma dell'indirizzo di posta certificata (pec) mentre, per le lettere cartacee, la verifica dell'indirizzo al quale verrà spedita mediante contatto telefonico alla terza parte.

Tuttavia qualora il revisore non dovesse ricevere risposta dalla terza parte in un tempo ragionevole sarà compito suo contattare le terze parti per invitarle a rispondere anche se nella prassi succede frequentemente che i solleciti vengano fatti direttamente da componenti della direzione su richiesta del revisore in quanto sono ritenuti più efficaci.

⁷⁸ **Modulo Abi:** Il modello individua, in relazione alle diverse tipologie di fabbisogni finanziari delle imprese, l'elenco minimo (*check list*) delle informazioni e dei documenti che è opportuno trasmettere alle banche e agli intermediari finanziari ai fini di una completa e tempestiva valutazione del merito di credito.

In particolare, il modello si fonda sulla presenza di due parametri di riferimento che conducono, di fatto, a definire una matrice funzionale al corretto processo di trasmissione delle informazioni al sistema finanziario:

- le tipologie di operazioni finanziarie, a fronte dei fabbisogni aziendali,
- le aree aziendali/informative rilevanti per il rapporto con le banche e il sistema finanziario.

Fonte: www.abi.it

⁷⁹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 505 – CONFERME ESTERNE

Il revisore, ottenuta la risposta, dovrà poi valutarne l'attendibilità in quanto ogni documento terzo comporta rischi di intercettazione, di alterazione o di frode e questi rischi prescindono dal formato in cui esse vengono spedite.

I fattori che possono influire su questa valutazione e che quindi potranno far sorgere dei dubbi sono il fatto che questa non sia mai pervenuta direttamente al revisore, che la risposta non provenga direttamente dal soggetto circolarizzato o che arrivi da un indirizzo di posta non certificato. In particolare, nel caso in cui la risposta provenga da un soggetto terzo diverso da quello circolarizzato, il revisore dovrà accertarsi che la fonte sia corretta, che il soggetto che ha risposto abbia l'autorizzazione a farla dal soggetto circolarizzato e che l'integrità della trasmissione non sia stata compromessa in nessun modo.

A questo punto, qualora il revisore non ritenesse la risposta ottenuta attendibile, egli potrà decidere di svolgere procedure alternative capaci di fornire le medesime informazioni o addirittura riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e modificare di conseguenza la propria strategia di revisione. E' il caso in cui la risposta non attendibili indici la potenzialità di un rischio di frode.

Qualora invece il revisore ritenga la risposta attendibile ma gli elementi acquisiti da essa non sufficienti per esprimere il proprio giudizio professione può abbinare ad essa altre procedure di validità come ad esempio dei test di dettaglio.

Diverso sarà invece il caso in cui la risposta sia attendibile ma vengano riscontrate delle eccezioni o delle differenze in essa. Queste possono infatti indicare un errore a livello di bilancio e quindi il revisore dovrà valutarne l'impatto in bilancio considerando la significatività individuata e la possibilità che questa eccezione sia riconducibile ad una frode.

Tuttavia non tutte le differenze nelle risposte comportano un errore in bilancio infatti possono essere dovute anche a discrepanze temporali. L'esempio più ricorrente in tal senso sarà il caso in cui la terza parte comunichi un credito inferiore rispetto a quello riportato nella lettera in quanto ha effettuato un pagamento che l'impresa non ha ancora registrato in contabilità, in questa situazione sarà sufficiente ottenere evidenza documentale del pagamento e riconciliando così la discrepanza.

Nel caso in cui la direzione si rifiuti di consentire l'invio della lettera ad una determinata terza parte sarà compito del revisore effettuare le opportune indagini sulle motivazioni di tale rifiuto della direzione e ricercare elementi probativi in merito alla ragionevolezza delle stesse, valutare l'impatto che tale rifiuto può avere in merito all'identificazione di errori significativi incluso il rischio di frode e successivamente svolgere procedure alternative idonee a verificare il saldo selezionato. Questa procedura è la stessa che il revisore dovrà svolgere qualora la terza parte non risponda alla lettera.

Con procedure alternative si intendono delle verifiche di validità capaci di dare un riscontro effettivo sul saldo in bilancio, esse tuttavia saranno diverse a seconda del saldo di bilancio oggetto di conferma esterna. Infatti, nel caso in cui il revisore abbia richiesto alla terza parte la conferma di un credito iscritto in bilancio a fine periodo egli potrà verificarne l'accuratezza dell'importo mediante ispezione degli incassi percepiti successivamente. Qualora invece questi crediti, alla data in cui il revisore svolgerà le proprie verifiche, non fossero ancora stati incassati allora l'ispezione avrebbe come oggetto la richiesta di documentazione diversa quale: la fattura, il documento di trasporto firmato dallo spedizioniere e l'ordine firmato dal cliente. In questo modo il revisore potrà così verificare l'accuratezza e l'esistenza del saldo iscritto in bilancio.

Per le lettere dove viene richiesto un dettaglio, un parere o una qualsiasi informazione diversa da un saldo le procedure alternative sono più complesse e dipenderanno dalla casistica specifica, può essere richiesto un colloquio verbale con il legale che segue la causa o, il contratto stipulato con la banca firmato. Tuttavia l'estensione delle procedure alternative dipenderà dalla significatività del rischio identificato in quella asserzione.

Se invece il revisore identificasse come irragionevole o ingiustificato il rifiuto da parte della direzione o qualora non fosse possibile acquisire sufficienti elementi probativi dalle procedure alternative egli dovrà prontamente comunicare il fatto agl'organi di governance come richiesto da principio ISA 260⁸⁰ e successivamente valutarne le implicazioni sulla revisione contabile compresa la necessità di riportare in relazione di revisione dei rilievi. Lo stesso dovrà essere fatto nel caso in cui siano state identificate delle eccezioni di importo significativo nelle conferme terze ottenute⁸¹.

⁸⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 260 – COMUNICAZIONI CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE

⁸¹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 505 – CONFERME ESTERNE

2.6.3 LA REVISIONE DELLE STIME

In sede di esecuzione delle verifiche tra i saldi contabili più delicati sui quali il revisore deve effettuare la revisione vi sono le stime contabili o poste estimatorie. Esse sono ad esempio la stima dei fondi di svalutazione siano essi relativi a crediti, rimanenze, garanzie legate alle vendite o a beni contabilizzati tra le immobilizzazioni, passività possibili come i contenziosi o le contestazioni, ammortamenti, recuperabilità di un investimento il cui risultato è particolarmente incerto o l'esito di contratti a lungo termine.

Tuttavia il revisore può essere chiamato ad esprimersi anche sul fair value⁸² di un bene, è il caso ad esempio di pagamenti basati su azioni, di immobili o macchinari posseduti in vista della loro dismissione, di strumenti finanziari complessi non negoziati in mercati liberi o di attività e passività acquisite a seguito di un'aggregazione aziendale.⁸³

Il principio di revisione ISA 540 guida il revisore nella revisione di queste tipologie di saldi nei quali egli dovrà acquisire sufficienti elementi probativi per dire che il valore presente in bilancio sia appropriato con il contesto normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A causa dell'incertezza che insiste sull'attività d'impresa ci sono importi che non possono essere quantificati con precisione ma solamente stimati in quanto sono influenzati da un variabile grado di incertezza che vige su di essi.

Alcune stime per loro natura implicano un'incertezza relativamente bassa e quindi possono dare origine ad errori meno significativi, è il caso ad esempio di stime fatte in imprese che non svolgono un'attività complessa, che sono frequentemente aggiornate anche nel corso dell'esercizio in base ai dati a disposizione⁸⁴ o riguardano la stima del fair value⁸⁵ di un bene il cui metodo di quantificazione prescritto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile è semplice e si applica agevolmente sulla passività o sull'attività dell'impresa o nel caso in cui il metodo di quantificazione sia ben noto e già utilizzato in altri esercizi.

⁸² **fair value:** Locuzione inglese la cui traduzione letterale, «valore o prezzo» «equo», unisce due significati distinti: quello etico di giusto prezzo e quello tecnico di prezzo (valore) corretto. Fonte: www.treccani.it

⁸³ **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁸⁴ ad esempio la variazione dei tassi di interesse trimestrali

⁸⁵ **fair value:** Locuzione inglese la cui traduzione letterale, «valore o prezzo» «equo», unisce due significati distinti: quello etico di giusto prezzo e quello tecnico di prezzo (valore) corretto. Fonte: www.treccani.it

Diverso è il caso in cui sulle stime contabili gravi un alto livello di incertezza in quanto si basano su assunzioni significative come ad esempio nel caso in cui le stime dipendano dall'esito di contenziosi, dal fair value⁸⁶ di strumenti finanziari derivati non negoziati in mercati ufficiali o stime contabili del fair value per il quale viene utilizzato un modello finanziario altamente specializzato i cui input non sono verificabili nel mercato. In alcuni casi il grado d'incertezza è talmente elevato che, nonostante vi sia un quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, questi non potranno essere rispettati e quindi la stima contabile non può essere effettuata.

Si può assumere quindi che il grado di incertezza dipende dalla natura del numero che sarà oggetto di stima e dalla tipologia del modello finanziario utilizzato per calcolarlo.

Una stima, in generale, comporta lo svolgimento da parte dell'azienda di una o più valutazioni sulle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio o sulle previsioni che è possibile fare con le informazioni in possesso in quel momento. Il revisore nella revisione di questi importo è tenuto a verificare la ragionevolezza delle valutazioni fatte con le informazioni in possesso, non è invece responsabile di quelle informazioni che se fossero disponibili al momento dell'effettuazione della stima ne avrebbero comportato una conclusione differente.

Tuttavia non tutte le voci che richiedono la quantificazione del fair value⁸⁷ implicano un'incertezza nella stima di esse, è il caso di quelle voci sulle quali esiste un mercato libero e attivo che offre informazioni prontamente disponibili sul prezzo degli scambi. In questo caso il prezzo di scambio rappresenta il miglior elemento probativo del fair value.

Lo stesso non vale però per quei beni il cui prezzo è sì definito in un mercato attivo e libero che ne definisce quindi il prezzo di scambio ma le azioni in possesso dell'impresa abbiano delle restrizioni su di esse come ad esempio dei vincoli di negoziabilità o più in generale per quei beni sui quali incidono circostanze economiche generali come può essere la stretta di liquidità in un particolare mercato.

Nell'effettuazione di una stima è richiesta alla direzione una totale neutralità cioè una completa assenza di ingerenze. Infatti, proprio perché le stime per loro natura non sono

⁸⁶ **fair value:** Locuzione inglese la cui traduzione letterale, «valore o prezzo» «equo», unisce due significati distinti: quello etico di giusto prezzo e quello tecnico di prezzo (valore) corretto. Fonte: www.treccani.it

⁸⁷ **fair value:** Locuzione inglese la cui traduzione letterale, «valore o prezzo» «equo», unisce due significati distinti: quello etico di giusto prezzo e quello tecnico di prezzo (valore) corretto. Fonte: www.treccani.it

dei numeri oggettivi ma vengono influenzati da valutazioni, queste possono subire delle ingerenze volontarie o involontarie e la possibilità che questo avvenga aumenta con l'aumentare della soggettività della stima⁸⁸.

In questo caso la responsabilità del revisore è di assicurarsi che la stima di un valore non sia stata influenzata da ingerenze di qualunque natura esse siano ponendo però particolare attenzione a quelle distorsioni che la direzione ha adottato. Un esempio piuttosto frequente nella prassi è la distorsione delle stime di bilancio fatta per raggiungere un obiettivo prefissato a budget⁸⁹. La previsione a budget di un determinato utile prima delle imposte può comportare infatti la modifica a ribasso di valori di stima nei fondi di svalutazione così da aumentare il risultato d'esercizio finale.

L'ingerenza da parte della direzione tuttavia può non essere facilmente identificabile a livello di singola svalutazione è invece più efficace ricercarla a livello di gruppi di stime andando a verificare i criteri con i quali queste vengono effettuate. E' il caso ad esempio della stima del fondo svalutazione crediti, rivedere tutte le singole svalutazione di crediti in un partitario clienti molto frammentato per il revisore diventerà difficile oltre che molto dispendioso in termini di tempo, sarà invece più efficace rivedere il metodo con il quale vengono svalutati i crediti e rivedere il calcolo di quelli più significativi. In questo senso sarà più probabile identificare un'ingerenza a livello complessivo di calcolo che nella singola svalutazione.

Alcune ingerenze poi sono intrinseche dentro le valutazioni soggettive e talvolta possono non essere fatte con l'intenzione di fuorviare gli utilizzatori del bilancio tuttavia è compito del revisore andare a individuarle e correggere quanto fatto dalla direzione.

In generale però tutte l'ingerenza che per natura sono volontarie e fatte con l'intenzione di riportare un dato fuorviante sono di natura fraudolenta. Nell'esempio sopra riportato se il metodo di svalutazione dei crediti fosse modificato di proposito per svalutarne una

⁸⁸ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁸⁹ **budget** Nel linguaggio economico generale b. significa bilancio (→). Per es. *b. constraint* è il vincolo di bilancio cui ogni operatore economico è assoggettato. Nel linguaggio aziendale, b. significa bilancio preventivo generale o settoriale di un'impresa in funzione della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione. Con riferimento a un dato intervallo temporale (tipicamente l'anno), il sistema di b. traduce gli orientamenti di fondo della pianificazione strategica, esprime la programmazione in termini reddituali, finanziari e patrimoniali e favorisce il controllo alimentando un circuito informativo dinamico e integrato con gli organi e le aree di responsabilità dell'azienda. Fonte: www.treccani.it

quantità inferiore così da migliorare il risultato d'esercizio il comportamento attuato avrebbe la natura fraudolenta.

Sono indicatori di possibili ingerenze da parte della revisione la modifica del metodo utilizzato per effettuare la stima da un periodo amministrativo all'altro, l'utilizzo di assunzioni proprie dell'impresa laddove vi siano delle assunzioni comunemente utilizzate nel mercato, la scelta o la formulazione di assunzioni significative che generano una stima ottimistica a favore degli obiettivi della governance o la scelta di una stima puntuale ottimistica o pessimista a seconda dell'andamento della gestione finanziaria rispetto a quanto previsto da budget⁹⁰.

Nell'effettuare la revisione di queste poste di bilancio il revisore dovrà, in sede di valutazione dei rischi, ottenere una comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera e del sistema di controllo interno così da identificare in quali aree vi siano rischi di errori significativi. Sarà poi necessario identificare il quadro normativo applicabile e le disposizioni che esso darà in merito alle stime che sono oggetto di revisione contabile.

Successivamente egli dovrà ottenere una comprensione di come la direzione identifichi operazioni, eventi e/o condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare una stima contabile, in che modo tali operazioni verranno effettuate, come verranno generati i dati di input, quali modelli di calcolo verranno utilizzati, quali controlli sono attivi su di esse e la loro effettiva operatività e, in conclusione, le assunzioni fatte dalla direzione o dagli organi di governance per considerare l'impatto che avrà il grado di incertezza su di esse.

Nell'effettuare tale comprensione il revisore dovrà svolgere quindi colloqui con la direzione acquisendo nello specifico la documentazione necessaria per ottenere tali informazioni o, nel caso in cui non si tratti del primo incarico di revisione, per verificare che non siano cambiate le circostanze rispetto al precedente periodo amministrativo⁹¹.

Generalmente l'identificazione da parte della direzione di operazioni, eventi o condizioni che daranno origine alla necessità di effettuare una stima contabile si basa sulla conoscenza dell'impresa stessa e del settore in cui opera (è il caso di contratti di vendita

⁹⁰ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁹¹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

a lungo termine o del periodo di ammortamento di un bene), dell'attuazione delle strategie di gestione (è il caso in cui si preveda di vendere un immobile) e dall'esperienza accumulata dalla direzione nella redazione dei bilanci dell'impresa nei periodi amministrativi precedenti (è il caso di potenziale rimborso per garanzia o della svalutazione di un credito).

La redazione del bilancio poi richiede alla direzione di acquisire una sufficiente conoscenza sui processi relativi alla redazione dell'informativa finanziaria finalizzati all'effettuazione di stime contabili. Questi processi includono la selezione dei principi contabili adeguati, l'identificazione di dati e assunzioni pertinenti che influiscono sulle stime contabili e il riesame periodico delle circostanze che ne danno origine effettuandone una nuova ove richiesto o se invece il quadro normativo prevede l'assunzione di un modello di calcolo definito da applicare. Nel caso in cui, da parte dell'impresa, non venga adottato un modello di calcolo imposto le assunzioni assumono un ruolo chiave nell'effettuazione delle stime contabili in quanto da esse dipenderà essenzialmente l'importo finale. Esse tuttavia dipenderanno dal contesto in cui opera l'impresa, al suo quadro normativo e alle caratteristiche specifiche dell'attività o della passività oggetto di stima⁹².

Nel caso in cui non venga utilizzato un modello di calcolo definito da terze parti, il revisore dovrà acquisire la comprensione del metodo adottato dall'impresa e qualora essa operasse in un particolare settore di attività in cui vi siano dei metodi comunemente utilizzati per l'effettuazione delle stime sarà tenuto a confrontare i modelli per valutarne la ragionevolezza. I rischi di ingerenze nelle stime infatti aumenteranno qualora sia l'impresa stessa ad aver implementato un metodo di calcolo per l'effettuazione delle stime.

In particolare, nell'analisi dei metodi di calcolo, egli dovrà porre particolare attenzione alle assunzioni che la direzione ha considerato cercando identificare quali siano quelle più significative, la modalità con le quali la direzione valuta la pertinenza e la completezza delle stesse, la coerenza tra le assunzioni prese, la natura e l'ampiezza della documentazione a supporto di tali assunzioni e, se riguardano aspetti che rientrano nell'ambito del controllo della direzione ovvero variabili al di fuori del suo controllo come

⁹² Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

ad esempio tassi d'interesse, di mortalità o la variabilità e la tempistica dei flussi di cassa futuri.

Le assunzioni alla base delle stime contabili possono riflettere l'esito che la direzione si attende in specifici obiettivi e strategie. In taluni casi il revisore dovrà effettuare specifiche procedure di revisione considerano il contesto economico generale, le circostanze economiche e i piani dell'impresa, le assunzioni formulate in periodi precedenti e l'esperienza da esso maturata nel caso non si tratti del primo anno d'incarico⁹³.

Qualora invece si trattasse di stima del fair value di un bene le assunzioni dovranno essere coerenti con quelle che utilizzerebbero in una operazione di acquisizione conclusa a normali condizioni di mercato parti consapevoli e disponibili.

Le assunzioni in questo contesto differiranno sulla base di due variabili. La fonte ossia se a definire tali assunzioni è l'impresa stessa ovvero operatori che operano su un mercato pubblico (input osservabili) e il loro fondamento ossia se tali assunzioni sono state prese sulla base di informazioni limitate o da parte di operatori di mercato che dispongono di tutte le informazioni presenti in esso (input non osservabili).

Un altro aspetto che il revisore dovrà considerare in sede di revisione delle stime è l'incertezza delle assunzioni e in particolare le valutazioni fatte dalla direzione su di essa. Il revisore dovrà infatti capire se la direzione abbia considerato gli effetti che porterebbero assunzioni diverse rispetto a quelle prese in considerazione, in che modo essa determini la stima qualora le analisi indichino più scenari possibili e se la direzione abbia predisposto dei sistemi di valutazione delle stime effettuate nei precedenti esercizi. In particolare, per il revisore, il riesame delle stime effettuate nei precedenti esercizi potrà aiutarlo a identificare eventuali ingerenze o scostamenti significativi che indicherebbero la necessità di modificare le assunzioni prese negli esercizi precedenti.

Nell'identificazione e nella valutazione di rischi significativi il revisore dovrà considerare la dimensione effettiva o attesa delle stime contabili, l'importo di tali stime in contabilità o anche quello che esso stesso si aspetti venga contabilizzato, la presenza di stime fatte da terze parti e l'esito del riesame delle stime effettuate nel periodo precedente. Il

⁹³ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

revisore tuttavia è tenuto a effettuare le procedure di validità su tutte le stime contabili presenti in bilancio infatti anche qualora l'importo di esse risulti essere inferiore alle proprie soglie di significatività la stima, per propria natura, potrebbe nascondere un errore significativo. Lo scetticismo professionale poi aiuterà il revisore nella definizione della natura, delle tempistiche e dell'estensione delle procedure di revisione da adottare⁹⁴.

In alcune circostanze tuttavia l'incertezza di una stima è talmente elevata che non è possibile effettuarne una ragionevole quantificazione, in questo caso il quadro normativo può precluderne la rilevazione in bilancio ovvero la sua quantificazione al fair value. In tali casi i rischi significativi ai quali dovrà far fronte il revisore aumenteranno, egli infatti dovrà considerare prima di tutto se esisteranno i requisiti minimi di iscrizione al bilancio e successivamente verificare la ragionevolezza dell'importo considerando anche la modalità di esposizione in bilancio e, di conseguenza, l'adeguatezza dell'informativa finanziaria.

Le decisioni del revisore su quali procedure di validità siano più adeguate sono influenzate dalla natura della stima contabile inclusa la frequenza con la quale la direzione ne predisporrà l'aggiornamento all'interno dello stesso periodo amministrativo, dalla qualità degli elementi che questa produrrà sia in termini di adeguatezza che di pertinenza e infine dal rischio di errore identificato a livello di asserzione che di linea di bilancio⁹⁵.

Generalmente però le procedure di revisione più idonee alla verifica delle stime contabili sono l'indagine al fine di ottenere e valutare gli elementi sui quali la direzione effettua le stime, il ricalcolo autonomo del dato finale sulla base di quanto prima ottenuto, la conferma esterna da parte di terze parti (ad esempio legali o clienti), la valutazione di eventuali elementi di distorsione che comportano delle situazioni anomale rispetto e verifiche di dettaglio su particolari classi di operazioni o numeri. Il revisore, a seconda del grado di errore significativo individuato e dell'asserzione su cui esso è presente, potrà tuttavia decidere di combinare una o più delle procedure di revisione di cui sopra.

⁹⁴Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁹⁵ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

A seconda della natura, dell'incertezza e della significatività della stima, il revisore, in ottemperanza con il principio ISA 540⁹⁶, potrà inoltre richiedere delle attestazioni scritte alla direzione sull'adeguatezza dei processi di quantificazione incluse le assunzioni e i modelli utilizzati, sull'adeguatezza delle assunzioni rispetto agli obiettivi e alle linee di condotta che la direzione intende perseguire, alla completezza dell'informativa relativa alle stime contabili, sull'appropriatezza degli elementi utilizzati per decidere di non riportare in informativa di bilancio una determinata stima (ad esempio nel caso in cui non venga stanziato un fondo svalutazione crediti in quanto ritenuto non necessario) o sull'assenza di eventi successivi.

Infatti per alcune stime per le quali è improbabile che l'evento si verifichi prima dell'emissione della relazione di revisione (ad esempio per quelle legate a contratti di vendita a lungo termine) oppure nel caso sia richiesta la stima del fair value le informazioni ottenute dopo la data di chiusura potrebbero alterare, anche significativamente, le valutazioni fatte entro la chiusura dell'esercizio e quindi anche il dato presente in bilancio. In queste circostanze non il revisore dovrà richiedere una rettifica del valore in bilancio come previsto da ISA 560⁹⁷.

A seconda del quadro normativo sull'informativa finanziaria utilizzato dall'impresa essa sarà tenuta o consigliata a riportare oltre al saldo contabile stimato anche le assunzioni, il metodo, i criteri seguiti per la scelta del metodo, l'effetto di eventuali modifiche di uno di questi e le fonti utilizzati per arrivare al saldo. Generalmente tali fatti vengono riportati in nota integrativa sotto ad ogni voce stimata. Tale informativa è rilevante per gli utilizzatori del bilancio al fine di comprendere i numeri presenti nello schema di bilancio. Sarà compito del revisore identificare il quadro normativo applicabile e far integrare la nota integrativa delle informazioni sopra qualora l'impresa fosse tenuta all'esplicazione ma non l'avesse fatto.

⁹⁶ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

⁹⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 560 – EVENTI SUCCESSIVI

2.7 L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ESPERTI

Per alcune aree di bilancio per le quali servono delle competenze specifiche diverse da quelle contabili e di revisione, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato sul lavoro svolto, il revisore può avvalersi anche della consulenza di terze parti. Va subito specificato che la responsabilità del proprio giudizio non è attenuata da attestazioni fatte da terzi da lui interpellate. La valenza probativa è quindi diversa da quella che potranno avere le conferme esterne e soprattutto che il revisore nell'emettere il proprio non è in nessun modo vincolato da quanto riportato dall'esperto.

Diverse sono le figure che egli può interpellare nel corso dell'attività di revisione e a definirne il modus operandi, a secondo del soggetto interpellato, sono i principi di revisione ISA 620⁹⁸ e ISA 610⁹⁹.

Nel caso in cui il revisore si affidasse a un terzo esperto sarà proprio onere valutare che le competenze, la capacità e l'obiettività siano effettivamente sufficienti per raggiungere i propri scopi anche valutando i rapporti che questo intrattiene con l'esterno ed eventuali interessi che potrà avere dall'emissione di un giudizio.

Le informazioni per effettuare la valutazione possono provenire da diverse fonti quali l'esperienza personale maturata in precedenti lavori, discussioni con l'esperto, discussioni con altri revisori o con altri soggetti che conoscono il suo modo di operare, la conoscenza e le qualifiche dell'esperto, l'appartenenza ad un organismo professionale o ad un'associazione di settore, le pubblicazioni, gli scritti dall'esperto o le direttive e le procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore. Nella valutazione dell'obiettività è invece richiesto di svolgere indagini presso l'impresa cliente per eventuali interessi o rapporti noti tra l'impresa e l'esperto o presso l'esperto stesso, a volte anche richiedendo attestazioni scritte in merito, per capire gli interessi finanziari, i rapporti di affari personali le prestazioni di altri servizi da parte dell'esperto.

Verificato che l'esperto sia idoneo allo svolgimento dell'incarico egli dovrà definire per iscritto la natura, la portata e gli obiettivi delle attività, i rispettivi ruoli e le responsabilità,

⁹⁸ Principio di revisione internazionale ISA Italia 620 – UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE

⁹⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 610 – UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI

la natura e le tempistiche delle comunicazioni e la necessità che l'esperto del revisore rispetti le disposizioni in materia di riservatezza. Questo accordo è spesso formalizzato mediante una lettera d'incarico che dovrà essere conservata tra la documentazione del revisore. In ogni caso sarà necessario che l'esperto firmi un accordo di riservatezza previsto dai principi etici di riferimento o, nel caso in cui lo richieda l'impresa, in ottemperanza di quanto richiesto dal cliente stesso. Le aree nelle quali tipicamente il revisore si avvale dell'utilizzo di un esperto sono la valutazione di strumenti finanziari complessi, di immobilizzazioni materiali per le quali serve la stima in funzione della loro complessità, il calcolo attuariale delle passività associate a contratti di assicurazione o piani per benefici ai dipendenti, la stima delle riserve di petrolio e gas, l'interpretazione di specifici contratti come ad esempio quello di factoring¹⁰⁰ e la verifica del calcolo delle imposte compresa l'analisi di problematiche complesse e inusuali nell'applicazione della normativa fiscale.

Tuttavia anche in queste aree sulle quali il revisore non è un esperto, egli può ritenere che non sia necessario avvalersi dell'esperto la scelta viene lasciata al proprio giudizio professionale. Infatti qualora egli ritenesse di essere sufficientemente tranquillo di riuscire ad acquisire una conoscenza minima tale da consentirgli di svolgere la revisione su quell'area in quanto nel corso della propria carriera abbia già svolto incarichi di questo tipo o la complessità dell'area di bilancio in questione è minima svolgerà le comuni procedure di validità senza chiedere il parere a un esperto.

Fatte tutte queste considerazioni il revisore dovrà quindi valutare l'operato dell'esperto mediante indagini presso di lui, il riesame delle carte di lavoro compresa anche la relazione emessa, la discussione della relazione dell'esperto con la direzione, discussione con un altro esperto in possesso di competenze pertinenti nel caso in cui la relazione non concordi con gli elementi probativi ottenuti o altre procedure di supporto quali l'ottenimento della conferma da parte di terzi su questioni inerenti, lo svolgimento di specifiche procedure di analisi comparativa e il ricalcolo. I fattori rilevanti nella

¹⁰⁰ **factoring**: con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo che consiste in una commissione, assume l'obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che egli vanta in relazione alla propria attività, sino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, cioè al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.

valutazione della pertinenza e della ragionevolezza dei risultati del lavoro dell'esperto possono includere la valutazione della presentazione in modo coerente con i principi professionali o di settore dell'esperto, della chiarezza rispetto allo scopo che il revisore aveva prefissato, l'appropriatezza del periodo amministrativo considerato e sull'appropriatezza della valutazione degli errori o delle deviazioni riscontrati dall'esperto del revisore.

A questo punto, nel caso in cui il revisore ritenga che il lavoro dell'esperto non sia adeguato, dovrà valutare la possibilità di svolgere ulteriori procedure di validità così da ottenere una sufficiente conoscenza nella specifica area di bilancio qualora però nemmeno questo fosse possibile egli dovrà esprimere un giudizio con modifica nella propria relazione di revisione in conformità con il principio ISA 705¹⁰¹ in quanto non ha acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi.

Taluni regolamenti richiedono che nella relazione con modifica si faccia riferimento esplicito al lavoro dell'esperto al fine di spiegarne la natura della modifica per fare ciò è però necessario richiedere il consenso dell'esperto interpellato.

Qualora il revisore esterno si avvallesse del lavoro svolto dal revisore interno all'impresa le considerazioni che dovrà fare saranno di tutt'altra natura.

Gli obiettivi delle funzioni di revisione interna variano considerevolmente e dipendono dalle dimensioni dell'impresa, dalla complessità della struttura aziendale, dalle richieste fatte dalla direzione (o dagli organi di governance). A seconda di quanto previsto quindi le attività di questa funzione variano dal monitoraggio del controllo interno, esame delle informazioni finanziarie e dal riesame di quelle operative, riesame della conformità a leggi e regolamenti, gestione del rischio e valutazione dei processi di governance nello specifico con obiettivi inerenti all'etica e i valori, gestione delle performance e la responsabilità di informativa e comunicazioni.

In questo contesto così complesso e variegato egli dovrà prima valutare se, in ottemperanza al principio ISA 315¹⁰², la funzione di revisione interna sia rilevante ai fini del proprio giudizio poi dovrà capire per quali scopi e con quali obiettivi la direzione, o

¹⁰¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

¹⁰² Principio di revisione internazionale ISA Italia 315 – L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA

gli organi di governance, abbiano istituito questa funzione e soprattutto quale sia il grado di autonomia che questa effettivamente ha rispetto alla direzione stessa. Nello specifico egli dovrà valutare l'obiettività, la diligenza professionale e la competenza tecnica dei revisori interni e se sia possibile comunicare in maniera efficace con essi.

Nel caso in cui tutte le condizioni sopra riportate fossero rispettato allora, in sede di pianificazione delle attività, egli dovrà definire la propria strategia di revisione considerando la natura e la portata dello specifico lavoro da svolto dai revisori interni, i rischi identificati e valutati di errori significativi sia a livello di bilancio che di singole asserzioni o classi di operazioni e il grado di soggettività nella valutazione degli elementi probativi a supporto delle diverse asserzioni.

Tuttavia, al fine di poter utilizzare il lavoro svolto dai revisori interni, il revisore esterno dovrà svolgere le procedure di revisione idonee a determinarne l'adeguatezza rispetto ai propri scopi che, ad esempio, possono essere la verifica che il lavoro sia stato supervisionato, riesaminato e documentato nella maniera idonea, la documentazione raccolta sia sufficiente per giungere ad una conclusione ragionevole, le conclusioni siano appropriate e coerenti con la documentazione ottenuta e tutte le eccezioni identificate siano state risolte nella maniera appropriata¹⁰³.

Il revisore legale dovrà conservare tra le proprie carte di lavoro tutta la documentazione fornita dal revisore interno considerando che, come per il parere dell'esperto, il giudizio espresso dal revisore interno non è vincolante per il revisore legale.

2.8 LE ATTESTAZIONI SCRITTE

Le attestazioni scritte sono dei documenti nei quali la direzione attesta in merito a particolari argomenti richiesti dal revisore, esse hanno valenza di elemento probativo e, in alcuni casi, sono necessarie ma non sono mai sufficienti ed appropriate sugli argomenti in cui si riferiscono. Il fatto che la direzione abbia disposto queste attestazioni scritte inoltre non influisce sulla natura e sull'estensione di altre procedure di revisione che dovranno essere svolte in concomitanza per coprire determinate asserzioni. Esse

¹⁰³ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 610 – UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI

appartengono tuttavia alle procedure di revisione e spesso vengono richieste a integrazione delle procedure di validità in sede di esecuzione delle verifiche¹⁰⁴.

Gli obiettivi del revisore sono quelli di acquisire attestazioni scritte dalla direzione o, ove opportuno, da altri organi di governance in merito al regolare adempimento delle proprie responsabilità in sede di redazione del bilancio e sulla completezza delle informazioni fornite al revisore durante tutte le attività di revisione, l'acquisizione di queste attestazioni è obbligatoria al fine di esprimere la propria relazione di revisione.

Sono invece facoltative quelle che riguardano l'attestazione scritta che fornisca elementi probatori in merito alla possibilità di aver concesso l'accesso ai dati sensibili senza ostacolarne il lavoro come da lettera d'incarico, a supporto delle altre procedure di revisione al fine di rendere gli elementi probativi acquisiti sufficienti, per adottare misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte fornite dalla direzione ovvero nei casi in cui la direzione non fornisca le attestazioni scritte richieste dal revisore.

Possono essere infatti richieste attestazioni in merito all'appropriatezza della scelta dei principi contabili adottati, se determinati aspetti inerenti al quadro normativo di riferimento sull'informazione finanziaria siano stati rilevati, quantificati, presentati o ne sia stata data informativa in relazione al suddetto quadro normativo. Inoltre è possibile richiedere attestazioni scritte su specifiche asserzioni del bilancio, in particolare, a supporto della comprensione dell'impresa effettuata dal revisore o in alternativa, sulla base della soglia massima di errore definita per la significatività, il revisore potrà valutare di comunicarla alla direzione e richiedere un'attestazione scritta in merito a tutti gli importi superiori.

Nel definire le attestazioni da richiedere il revisore dovrà valutare i precedenti storici dell'impresa e le intenzioni dichiarate, le motivazioni date dall'impresa rispetto a una particolare linea di condotta, la capacità dell'impresa di valutare una determinata linea di condotta e/o la possibilità di mancanza di alternative per acquisire sufficienti elementi probativi durante le altre procedure di revisione pianificate in sede di definizione della strategia di revisione¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

¹⁰⁵ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

Indifferentemente dal tema per il quale il revisore richiederà un'attestazione scritta egli dovrà richiederle alla direzione o agli organi che abbiano una sufficiente conoscenza in materia pertanto, nell'ordinamento italiano, qualora l'impresa adotti il sistema di amministrazione e controllo tradizione possono effettuare attestazioni scritte solamente gli amministratori in quanto responsabili della redazione del bilancio, mentre nel sistema dualistico, sarà compito del sistema di gestione in quanto responsabile della redazione del bilancio. Lo stesso vale qualora ad essere sottoposto a revisione sia il bilancio consolidato. La direzione tuttavia può ritenere opportuno richiedere attestazioni a terze parti in quanto esse abbiano competenze specifiche in materia. Sono ad esempio l'attuario responsabile delle quantificazioni contabili determinate su basi attuariali (se l'impresa redige il bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS verrà chiesta la relazione al terzo esperto in materia fiscale con l'importo del trattamento di fine rapporto attuarializzato), ingegneri che fanno parte del personale che possono avere responsabilità e conoscenze specifiche sulle passività ambientali, il consulente interno al fine di fornire maggiori informazioni in merito ad accantonamenti per contenziosi legali (nel caso in cui l'impresa disponga di un ufficio legale interno che si occupa dei contenziosi direttamente senza interfacciarsi con figure apicali). Va comunque riportato ai responsabili degli organi di governance un elenco di tutte le attestazioni scritte richieste, l'oggetto sul quale è stata richiesta l'attestazione, il soggetto al quale è stata richiesta e la data entro la quale esso dovrà rispondere¹⁰⁶.

Il revisore nella richiesta di attestazioni scritte potrà richiedere alla direzione di specificare che quanto dichiarato sia stato fatto a seguito di indagini che considerano appropriate per verificare tali affermazioni anche se queste non dovessero implicare nessun ulteriore processo interno che non sia già presente.

E' essenziale che tutte le lettere contenenti le attestazioni scritte vengano incluse in una lettera indirizzata esplicitamente al revisore o che la direzione rilasci una dichiarazione pubblica dove attesta le proprie responsabilità in merito. In quest'ultimo caso sebbene tale dichiarazione sia fatta agli utilizzatori del bilancio o alle autorità competenti il revisore può stabilire che essa stessa rappresenti un'attestazione scritta idonea per determinati argomenti che quindi non saranno oggetto di ulteriori attestazioni. Va comunque specificato che una dichiarazione formale di conformità a leggi o regolamenti,

¹⁰⁶ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

o di redazione del bilancio, non contiene informazioni sufficienti a convincere il revisore che tutte le attestazioni necessarie siano state rilasciate in maniera consapevole. Nemmeno l'espressione di responsabilità della direzione all'interno di leggi o regolamenti sostituisce tali attestazioni scritte.

Indipendentemente dal soggetto che le dispone, è prassi che all'interno di tutte le attestazioni scritte vi sia un'appendice che specifica che quanto presente in esse sia fatto al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni ed è ragionevole che il revisore accetti questo a meno che qualora il revisore abbia dei dubbi in merito alla competenza, all'integrità, ai valori etici o alla diligenza della direzione egli deve stabilire quali effetti e quale impatto possono avere tali dubbi sull'attendibilità dell'attestazioni e sugli elementi probativi in generale e sulla propria relazione di revisione. In particolare, qualora le attestazioni scritte, non concordassero con gli elementi probativi raccolti durante lo svolgimento di altre procedure di revisione o nel caso in cui discordassero con altre attestazioni scritte richieste ad altri soggetti o riguardanti altre materie egli dovrà rivedere la propria strategia di revisione al fine di risolvere questa problematica. Qualora nonostante le nuove procedure adottate le attestazioni fossero ancora discordanti o non chiarissero tutti i dubbi sorti al revisore allora egli dovrà effettuare gli opportuni colloqui con la direzione ed eventualmente riconsiderare anche le valutazioni iniziali fatte in merito a competenza e integrità della direzione riportando le proprie considerazioni anche in relazione di revisione come da principio di revisione ISA 705¹⁰⁷. Lo stesso dovrà essere fatto qualora la direzione si opponga di fornire le attestazioni scritte necessarie, nonostante il revisore abbia fatto gli opportuni solleciti a tutte le figure apicali dell'impresa, valutando addirittura la possibilità di rimettere l'incarico di revisione per impossibilità di emettere un giudizio. Le attestazioni scritte infatti rappresentano un elemento fondamentale tra la documentazione da raccogliere, la modifica o la mancanza di una delle attestazioni obbligatorie, può far crescere il rischio di frode o la possibilità che uno dei componenti della direzione stia agendo in malafede¹⁰⁸.

Tutte le attestazioni scritte ottenute dal revisore, per avere valenza di elementi probativi, devono avere data antecedente rispetto alla data di emissione della relazione di revisione in particolare il revisore sarà impossibilitato ad emettere la relazione di revisione qualora

¹⁰⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

¹⁰⁸ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

non fossero presenti le attestazioni obbligatorie. Le attestazioni scritte, proprio perché elementi probatori, dovrebbero essere prese quanto più possibile in data approssimativa alla data di chiusura del bilancio e, qualora siano state richieste in un periodo intermedio e risultassero incomplete, dovrebbero essere integrate in prossimità della data di emissione. Non possono, tuttavia, avere data antecedente all'inizio del periodo amministrativo oggetto di revisione a meno che si tratti del secondo, o successivi, anni di revisione e il revisore ritenga sufficiente un'integrazione a quella in precedenza emessa nel periodo in corso in quanto non sono intercorsi elementi significativi capaci di variare la situazione nel mentre. Essendo esse stesse parte integrante della documentazione di revisione il revisore dovrà conservarle in ottemperanza del principio di revisione ISA 230¹⁰⁹.

2.9 LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

L'obiettivo di tutte le procedure di revisione in precedenza esplicate è quello di individuare gli errori presenti nel bilancio. Il revisore ha infatti la responsabilità non solo di individuare gli errori ma anche di valutarne la significatività degli effetti che essi avranno sul bilancio nel suo complesso e, di conseguenza, anche sulla relazione di revisione¹¹⁰.

A disciplinare le attività che il revisore dovrà svolgere qualora riscontri un errore è il principio di revisione ISA 450¹¹¹ che, assieme all'ISA 320¹¹² il quale definisce il concetto di significatività, spiega il concetto di errore significativo.

Con errore infatti si intende la differenza tra l'importo, la classificazione o la presentazione di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e quello che dovrebbe essere affinché sia conforme con il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, sia essa di natura dolosa o accidentale. Tuttavia non tutte le differenze trovate dal revisore

¹⁰⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 230 – LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE

¹¹⁰ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

¹¹¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

¹¹² Principio di revisione internazionale ISA Italia 320 – SIGNIFICATIVITA' NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

nello svolgere la propria attività sono definibili errori significativi, egli dovrà infatti considerare tutti gli errori che non sono chiaramente trascurabili e valutare se essi sia presi singolarmente che cumulativamente abbiano un impatto significativo sul bilancio oggetto di revisione. L'espressione "chiaramente trascurabile" non è equiparabile a "non significativo", al revisore infatti è richiesto di definire anche una seconda soglia (notevolmente inferiore alla precedente) al di sotto della quale tutti gli aspetti, a prescindere dal criterio di valutazione adottato per giudicarli (entità, natura o circostanze), sono da considerare irrilevanti ai fini del giudizio espresso. Quando sussistano delle incertezze sul fatto che uno più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile.

Diverse sono invece le valutazioni che il revisore dovrà fare nel caso in cui l'errore sia dovuto ad un comportamento fraudolento, come da principio ISA 240¹¹³. In questo caso le soglie di significatività non vengono applicate e verranno verificate tutte le implicazioni che esso può avere sul bilancio d'esercizio.

Il revisore può riscontrare tipologie di errori diversi a seconda delle diverse asserzioni sul bilancio intaccate. Vi potranno essere errori oggettivi, sui quali cioè non esistono dubbi, soggettivi, ossia differenze derivanti da valutazioni diverse, o errori proiettati figli di stime troppo ottimistiche o non supportate da ragionevolezza.

Gli errori possono infatti derivare da una mancata accuratezza nella raccolta o nell'elaborazione dei dati sulla base dei quali viene elaborato il bilancio (ad esempio un'errata registrazione dell'importo di una fattura), dall'omissione di un importo o di un'informativa di bilancio (è il caso della dimenticanza nella registrazione di una fattura), da un'errata o irragionevole stima contabile (esempio più comune è la sottovalutazione del fondo svalutazione crediti) o da una sbagliata classificazione delle voci. La valutazione della significatività e dell'impatto sul bilancio di quest'ultima categoria di errori è la più complessa e delicata per il revisore in quanto si tratta di un errore qualitativo e non quantitativo come i precedenti e andrà a incidere più che sul risultato d'esercizio sui contratti di finanziamento, sulle clausole in essere o sugli indici di bilancio¹¹⁴.

¹¹³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240 – LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

¹¹⁴ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

La valutazione della significatività degli errori deve essere fatta durante lo svolgimento di tutto il piano di revisione in quanto qualora la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile presenza di altri errori il revisore dovrà rivedere la propria strategia di revisione, il proprio piano di revisione e le proprie soglie di significatività. Tutti gli errori infatti inficiano direttamente o indirettamente sulla definizione della significatività anche in momenti successivi alla fase di pianificazione, il revisore dovrà continuamente valutarne l'appropriatezza in base al contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell'impresa.

Un errore può essere un evento isolato dovuto alle casistiche testé riportate o il primo di una serie di casistiche similari derivanti da un malfunzionamento nel sistema di controllo interno ovvero da una diffusa applicazione di assunzioni o criteri di valutazione inappropriati. Nel caso in cui il revisore venisse a conoscenza di questa situazione in un momento successivo alla pianificazione della strategia di revisione dovrà riconsiderare le valutazioni fatte in merito alla significatività dei rischi nelle linee di bilancio inficiate direttamente e indirettamente.

Nel momento in cui il revisore qualifica un errore come significativo dovrà comunicarlo tempestivamente alla direzione o a un livello di responsabilità appropriato richiedendo loro di correggerlo. La direzione dovrà a questo punto esaminare le classi di operazioni, il saldo contabile o l'informativa e, qualora concordasse con quanto riportato dal revisore, correggerà l'errore individuato. Questo permetterà alla direzione di tenere i libri e le registrazioni contabili accurati e ridurre così i rischi di errori significativi anche nei bilanci futuri a causa dell'effetto cumulativo derivate dagli errori non significativi non corretti in periodi amministrativi precedenti.

Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore egli dovrà, in prima istanza, comprenderne le motivazioni, comunicare quanto avvenuto agli organi di governance affinché anche loro possano effettuare le valutazioni del caso in sede di approvazione del bilancio e successivamente valutarne gli impatti che questi avranno sul bilancio nel complesso compresa la necessità di riportare alcuni rilievi nella propria relazione di revisione. Il principio di revisione ISA 700¹¹⁵ richiede infatti al

¹¹⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 700 – FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

revisore di valutare se il bilancio sia redatto in conformità del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile¹¹⁶.

In ogni caso il revisore è tenuto a richiedere un'attestazione scritta alla direzione o all'organo che predispone il bilancio d'esercizio nella quale vengono riportati tutti gli errori significativi corretti e quelli non corretti con le relative motivazioni. Questo tuttavia non esime il revisore dalla necessità di raggiungere una conclusione in merito all'effetto degli errori non corretti.

2.10 LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI

Il bilancio d'esercizio può essere influenzato da determinati eventi che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio. I quadri normativi sull'informazione finanziaria fanno riferimento esplicito ad essi identificandone sostanzialmente due categorie. Quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento e quelli che sono emersi solamente in data successiva¹¹⁷. Ad esempio rientra nella prima tipologia il caso in cui il cliente con la maggior esposizione creditizia nei confronti della società dichiara fallimento. Qualora il credito non fosse stato precedentemente svalutato, dovrà essere accantonato un ulteriore stanziamento specifico a fondo svalutazione crediti peggiorando il risultato d'esercizio a conto economico perché ragionevolmente quel credito non verrà riscosso. Nella seconda tipologia rientra invece la cessione di una società partecipata nei primi mesi dell'anno successivo. Questo evento, anche se intercorso in data successiva ad esempio perché è sorta un'occasione alla quale non si poteva rinunciare, comporta una riclassifica della partecipazione in attivo circolante già nel bilancio precedentemente chiuso. Un terzo evento, che però comporta solo un richiamo in nota integrativa e in relazione di gestione, è il caso in cui il fatturato subisca un brusco e inaspettato rallentamento nei primi mesi dell'anno successivo addirittura rischiando di compromettere la continuità aziendale qualora la situazione persistesse.

¹¹⁶ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

¹¹⁷ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 560 – EVENTI SUCCESSIVI

Il revisore in questo senso ha il compito di valutare tutti gli eventi che sono intercorsi tra la data di chiusura di bilancio e quella di emissione della propria relazione di revisione oppure quella più prossima possibile. Nello specifico egli dovrà raccogliere sufficienti elementi probativi per dire che gli eventi che sono intercorsi non hanno un impatto significativo sui saldi del bilancio oggetto di revisione ovvero se questi sono significativi che siano riflessi in bilancio in conformità al quadro normativo dell'informazione finanziaria e all'occorrenza valutare anche se queste rettifiche comportino una modifica alla propria relazione di revisione.

A definire le procedure da applicare è il principio di revisione ISA 560 il quale dice che è compito del revisore legale definire la natura e l'estensione delle procedure di revisione al fine di garantire l'identificazione degli eventi successivi. Queste procedure si sostanziano nella lettura di un bilancio intermedio chiuso in data successiva alla data di riferimento del bilancio, nell'analisi delle risultanze delle indagini fatte presso gli organi principali di governance e nella lettura critica dei verbali del libro dell'assemblea dei soci, del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione¹¹⁸.

Il principio identifica inoltre come procedure di revisione idonee per mitigare il rischio l'ottenimento degli ultimi budget approvati, le previsioni dei flussi di cassa e, se presenti, anche le relazioni sulla gestione per periodi successivi alla data di riferimento del bilancio al fine di valutare l'andamento della gestione operativa della società. Inoltre, qualora egli ritenga che ci possano essere rischi derivanti da essi, potranno essere richiesti anche i nuovi contratti, impegni, prestiti e garanzie stipulati in data successiva a quella di chiusura del bilancio d'esercizio, se siano intervenuti eventi attinenti alla quantificazione di stime contabili o di accantonamenti effettuati in bilancio o capaci di minare la recuperabilità delle attività.

Non è previsto esplicitamente nel principio di revisioni ma è usanza fare tra le procedure minime un'analisi dei conti di conto economico per evidenziare spese anomale verso determinati legali o la presenza di nuovi soggetti ai quali non è stata richiesta conferma esterna nel corso delle procedure di revisione e, nel caso in cui persistessero dei dubbi in merito, il revisore potrà pianificare svolgere indagini presso i legali richiedendo ulteriori

¹¹⁸ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 560 – EVENTI SUCCESSIVI

conferme scritte o verbali in merito all'avanzamento dei contenziosi in essere o potenziali alla data di riferimento del bilancio.

Qualora lo ritenga necessario il revisore dovrà, in ottemperanza con il principio di revisione ISA 580¹¹⁹, chiedere anche attestazioni scritte per stabilire che gli eventi successivi identificati non richiedano rettifiche o integrazioni sul bilancio d'esercizio o sull'informativa di bilancio in genere.

Diverso è invece il caso in cui il revisore venga a conoscenza del fatto in data successiva alla propria relazione di revisione perché in questo caso egli non è obbligato a svolgere ulteriori procedure di revisione a meno che non ne sia venuto a conoscenza in data antecedente all'assemblea dei soci che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e che questi fatti lo inducano a modificare la propria relazione.

In questo caso egli dovrà discutere il fatto con la direzione o ove necessario con gli organi governance per capire come loro intendano agire e stabilire se il bilancio necessiti di rettifiche e se queste avranno un impatto significativo sui saldi. Qualora questo si verifichi egli dovrà valutare se sia sufficiente estendere le procedure di revisione come sopra detto ed emettere una rettifica sulla propria relazione di revisione per includere una data aggiuntiva limitata a quella modifica che indichi le procedure svolte solamente sugli eventi successivi e i risultati di esse o in alternativa qualora egli ritenga sia il caso di ritirarla ed emetterne una ex novo sul bilancio modificato con un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo dovrà comunicare le procedure effettuate sui saldi modificati e l'esito di queste procedure.

In alcuni ordinamenti giuridici tuttavia può essere previsto da alcune leggi, regolamenti o dal quadro normativo sull'informazione finanziaria che la direzione sottoponga il bilancio modificato ai soggetti responsabili della sua approvazione. In questo caso, qualora la direzione modificasse i saldi conseguentemente ai fatti emersi, non è necessario che il revisore modifichi la propria relazione qualora invece la direzione si rifiutasse di modificare i saldi il revisore, in ottemperanza con il principio di revisione ISA 705¹²⁰, egli dovrà emettere una relazione con modifica nel caso in cui essa non sia ancora

¹¹⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

¹²⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

stata consegnata alla società o notificare alla direzione e agli organi di governance di non sottoporre ad approvazione il bilancio finché non saranno state apportate le rettifiche necessarie. Qualora, nonostante la notifica effettuata, il bilancio venga approvato senza modifiche il revisore dovrà consultarsi con un legale per adempiere a tutti obblighi di legge previsti in base alla tipologia di società¹²¹.

2.11 LA CONTINUITA' AZIENDALE

Secondo il principio internazionale ISA 570¹²² uno degli obiettivi del revisore nel corso della revisione legale dei conti è quello di verificare che l'impresa sia in continuità aziendale. Un'impresa infatti viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro se c'è il presupposto di continuità aziendale. Sulla base di questo presupposto inoltre viene redatto il bilancio a meno che essa non intenda di liquidarla in un periodo ragionevolmente breve, indicativamente entro la prossima chiusura d'esercizio, o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. Un'impresa che abbia il presupposto della continuità aziendale redige il bilancio secondo gli scopi generici e quindi secondo l'art 2423 secondo comma il quale dice che esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società il risultato economico dell'esercizio. In questo senso attività e passività vengono contabilizzate sulla base del presupposto che l'impresa sia in grado di far fronte alle proprie passività e di riuscire a realizzare le attività.

Talvolta anche l'impresa stessa è chiamata a fare una valutazione sulla propria continuità aziendale già nel proprio fascicolo di bilancio, è il caso dei bilanci redatti secondo i principi IAS. Lo IAS 1 "Presentazione del bilancio" infatti richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare come un'unità in funzionamento. Diversamente se

¹²¹ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 560 – EVENTI SUCCESSIVI

¹²² Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 – CONTINUITA' AZIENDALE

il bilancio viene redatto secondo i principi contabili italiani questa valutazione non viene esplicitata però di fatto è intrinseca all'interno dei principi di redazione in quanto il bilancio sarà redatto secondo diversi principi se l'impresa è in funzionamento o se, ad esempio, è in liquidazione.

La direzione dell'impresa nel definire la capacità dell'impresa di continuare ad operare dipende essenzialmente dall'esito di eventi o circostanze che per loro natura sono incerti. Al fine della corretta valutazione di questi eventi essa deve considerare che il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenterà con l'aumentare dell'arco temporale nel quale questo si potrebbe verificare, le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività, la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni e, in conclusione, sul fatto che tutte le valutazioni riguardanti un evento futuro dipendono dalle informazioni in possesso nel presente quindi il verificarsi di eventi successivi potrebbero modificare completamente le valutazioni fatte.

La responsabilità del revisore è invece quella di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, tale responsabilità vige indipendentemente dal quadro normativo all'interno del quale l'impresa opera. Successivamente dovrà concludere se, sulla base degli elementi probativi acquisiti, sussista un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare anche nei successivi esercizi. Tuttavia, come riportato nel principio di revisione ISA 200¹²³, la capacità del revisore di poter individuare errori significativi su eventi o circostanze future sono soggetti maggiormente ai limiti intrinseci propri della natura dell'attività di revisione. Il revisore infatti non è capace di prevedere con certezza eventi o circostanze future per questo l'assenza di riferimenti all'interno della relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla continuità aziendale.

Vi sono tuttavia alcuni eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere al revisore dubbi significativi sul presupposto della

¹²³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200 – OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA).

continuità aziendale in quanto, già nel momento in cui si dovessero verificare, comporterebbero delle implicazioni sull'operatività dell'impresa¹²⁴. Questi sono ad esempio gli indicatori finanziari quali un capitale circolante netto negativo, un patrimonio netto negativo, la cessazione da parte di alcuni creditori del sostegno finanziario, l'incapacità di pagare i debiti a scadenza, l'incapacità di ottenere finanziamenti da parte di istituti finanziari.

In alternativa vi sono alcuni indicatori gestionali capaci di supportare il revisore nella valutazione della continuità aziendale. Questi indicatori sono la difficoltà manifestata nei rapporti con il personale, approvvigionamenti di piccole dimensioni nonostante un fabbisogno importante, comparsa di concorrenti in forte espansione capaci di conquistare importanti fette di mercato velocemente.

In conclusione ci sono altri indicatori come il capitale sociale inferiore ai limiti legali, procedimenti legali o regolamenti in corso che possono comportare richieste di risarcimento di importi considerevoli, modifiche di leggi o regolamenti, calamità naturali o eventi catastrofici contro i quali l'azienda non ha stipulato nessuna copertura assicurativa o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa¹²⁵.

La rilevazione di questi eventi, come già accennato, non rappresenta necessariamente un problema in quanto questi possono essere attenuati da altri fattori, ad esempio, il fatto che i debiti verso fornitori siano aumentati in maniera esponenziale nel corso dell'esercizio non implica necessariamente un'impossibilità a pagare da parte dell'impresa, questa potrebbe infatti essere solamente una politica aziendale qualora l'importo delle disponibilità liquide fosse aumentato in maniera direttamente proporzionale. Il revisore quindi nell'esprimersi in merito alla continuità aziendale dovrà effettuare le proprie procedure di valutazione del rischio al fine di individuare ogni elemento di criticità.

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio il revisore dovrà effettuare dei colloqui con la direzione al fine di valutare se siano state fatte valutazioni su eventi futuri incerti, sulla significatività di questi, sulla probabilità che questi si verifichino e qualora

¹²⁴ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 – CONTINUITA' AZIENDALE

¹²⁵ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 – CONTINUITA' AZIENDALE

questi si verificano quali saranno le azioni che l'impresa intende adottare per affrontarli. Qualora la direzione non abbia fatto nessuna valutazione in merito sarà compito del revisore valutare che impatto possano avere questi eventi sul normale funzionamento e se tali eventi possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

Qualora nei colloqui con la direzione fossero emersi eventi capaci di far sorgere dubbi sulla continuità aziendale il revisore dovrà effettuare le procedure necessarie ad acquisire elementi probativi sufficienti. Le quali, come sopra riportato, dovranno includere la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità, la misura in cui questi piani possano migliorare la situazione, la attuabilità di questi piani, un'analisi della direzione sui flussi di cassa futuri valutando l'attendibilità dei dati forniti e l'adeguatezza delle assunzioni fatte per fare le proiezioni e la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove necessario, anche ai membri di governance in merito alla fattibilità dei piani d'azioni riportati¹²⁶.

Fanno parte delle procedure di revisione ad esempio la lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari o di finanziamento, la lettura critica dei verbali delle assemblee degli azionisti o degli'altri organi verificando la presenza di qualche riferimento in essi, acquisizione e riesame delle relazioni emesse dall'organismo di vigilanza ove sia presente, determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività ove presenti, indagini presso i consulenti legali sull'esistenza di altre controversie e/o contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni fatte dalla direzione su quelle in essere e l'eventuale presenza o la conferma di agevolazioni creditizie.

Il revisore tuttavia dovrà mantenere il focus della continuità aziendale durante tutte le fasi del processo di revisione infatti qualora emergessero errori o mutamenti delle condizioni in cui la stessa opera egli dovrà rifare la propria valutazione sulla continuità. Ad esempio qualora nel corso della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera fosse emerso che la stessa abbia 3 clienti capaci di generare il 70% del fatturato mentre tutti gli altri contribuissero solo marginalmente sul fatturato complessivo e qualora in fase di pianificazione del lavoro il revisore non abbia ritenuto minata la continuità aziendale in quanto il rapporto con questi era ottimo ma, in data successiva alla chiusura

¹²⁶ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 – CONTINUITA' AZIENDALE

del bilancio, l'impresa avesse perso due di questi tre clienti e questo fatto fosse stato reso noto prima dell'emissione della relazione di revisione egli dovrà riportare questo evento in relazione di revisione e considerare la possibilità che la continuità aziendale non sia più soddisfatta.

Nella situazione in cui il revisore concludesse che l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale è corretto ma tuttavia sussistano eventi o circostanze significativi la cui probabilità che si verifichino è alta egli dovrà stabilire se il bilancio oggetto di verifica rappresenti correttamente la probabilità che questi eventi si verifichino e l'effetto che questi avrebbero su di esso ma soprattutto il fatto che qualora si presentassero potrebbero sorgere dei dubbi sulla continuità aziendale stessa. In questa situazione la direzione dovrà redigere il bilancio evidenziando chiaramente l'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze significativi capaci di far sorgere dubbi sulla continuità dell'azienda di operare in funzionamento.¹²⁷

Qualora invece il bilancio presenti un'informativa non adeguata il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo in conformità con il principio di revisione ISA 705¹²⁸.

Oltre a riportare i fatti nella propria relazione di revisione egli dovrà inoltre effettuare dei colloqui con la direzione o con gli organi di governance coinvolti nella redazione del bilancio nel quale vengono comunicati gli eventi o le circostanze ritenute significative e dovrà inoltre includere se questi comportino un'incertezza significativa, se l'utilizzo del presupposto della continuità da parte della società sia appropriato e se l'informativa di bilancio sia adeguata o meno.

¹²⁷ Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 – CONTINUITA' AZIENDALE

¹²⁸ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

2.12 LA RELAZIONE DI REVISIONE

Nel corso del presente paragrafo verrà trattata la terza e ultima fase del processo di revisione la quale si concretizza nell'emissione da parte del revisore della propria relazione di revisione.

L'obiettivo del revisore, infatti, è quello di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio d'esercizio, in tutti i suoi aspetti significativi, sia stato redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e nel farlo dovrà redigere una relazione scritta la quale dovrà esprimere chiaramente gli elementi utilizzati per la formazione di tale giudizio. Egli quindi dovrà esprimere il proprio giudizio sulla base delle valutazioni e delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti nel corso della seconda fase del processo di revisione. L'atto ultimo dell'attività di revisione dovrà inoltre essere allegato nel fascicolo di bilancio e conservato all'interno dei libri sociali.

Ai fini della formazione di tale giudizio il revisore dovrà valutare se effettivamente abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio non contenga errori significativi e per fare ciò dovrà considerare se siano stati acquisiti sufficienti elementi probativi come previsto da ISA 330 e se gli errori non corretti, qualora ve ne siano, non abbiano un impatto significativo sul bilancio, come da ISA 450.

Il revisore, qualora dagli elementi probativi ottenuti nel corso della fase di esecuzione delle verifiche, non abbia riscontrato errori significativi dovrà esprimere un giudizio senza modifica. In questo caso egli, nella propria relazione di revisione, dovrà esplicitamente scrivere che il bilancio fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione economico finanziaria in tutti gli aspetti significativi¹²⁹.

Diversamente invece nel caso in cui egli non sia in grado di acquisire sufficienti e appropriati elementi probatori o qualora avesse riscontrato che il bilancio non sia redatto in conformità con il quadro normativo applicabile egli dovrà esprimere un giudizio con modifica in ottemperanza dell'ISA 705¹³⁰. All'interno della propria relazione, in questo caso, egli dovrà necessariamente riportare un paragrafo contenente

¹²⁹ **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 700 – FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

¹³⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

una descrizione dell'aspetto che ha dato origine a tale modifica e la quantificazione dell'errore¹³¹ significativo riscontrato e gli effetti economici, patrimoniali e finanziari che tale errore avrà sul bilancio. Inoltre, qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alle informazioni di natura descrittiva, egli dovrà riportare all'interno di tale paragrafo la spiegazione per cui tale informazioni sono errate.

Tale giudizio tuttavia si concretizza in tre diverse tipologie di relazioni di revisione quali il giudizio con rilievi, il giudizio negativo e l'impossibilità ad emettere.

Il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori presi singolarmente o nel loro complesso siano significativi ma non pervasivi¹³² per il bilancio. In alternativa egli dovrà esprimere il medesimo giudizio laddove non fosse riuscito a ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi su determinate procedure di revisione ritenendo tuttavia tale impatto altrettanto non pervasivo sul bilancio oggetto di revisione.

Diversamente egli dovrà esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi, concludesse che tali errori, presi singolarmente o nel loro complesso, siano significativi e pervasivi per il bilancio.

Il revisore invece dovrà esprimere un'impossibilità a emettere un giudizio laddove non fosse in grado di ottenere sufficienti ed appropriati elementi sui quali basare la propria relazione e gli effetti di tale mancanza possa produrre effetti significativi e pervasivi sul bilancio. In alternativa però, nel caso in cui l'impossibilità di ottenere sufficienti elementi probativi fosse dettata dal fatto che la direzione abbia posto limitazioni alle procedure di revisione e il processo di revisione non fosse già nella fase conclusiva il revisore dovrà recedere dal proprio incarico di revisione dando agl'organi di governance motivazione scritta di tale atto.

Qualora, nonostante abbia ottenuto sufficienti e appropriati elementi probativi, essi non gli diano una ragionevole sicurezza nell'esprimere un giudizio il revisore sarà in ugual modo tenuto ad emettere un'impossibilità a emettere. Quest'ultimo scenario risulta

¹³¹ (o degl'errori qualora fossero più di uno)

¹³² Effetti Pervasivi sono quelli che, sulla base del giudizio professionale, non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio, potrebbero rappresentare una parte sostanziale di esso o, in riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione di esso da parte degli'utilizzatori. **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

tuttavia molto raro in quanto si dovrà verificare congiuntamente il fatto che egli abbia numerose incertezze la cui potenziale iterazione creerebbe un significativo effetto sul bilancio¹³³.

Nel caso in cui il revisore emetta un'impossibilità ad esprimere un giudizio egli dovrà riportare, nel paragrafo di cui sopra, anche i motivi per cui si è verificata tale impossibilità.

Qualora tuttavia il revisore si trovi ad emettere un giudizio negativo o un'impossibilità a emettere dovrà comunicare tale giudizio agli organi di governance specificando le circostanze che hanno portato ad esso e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.

Il revisore inoltre, indipendentemente dal giudizio che intenderà emettere, potrà inserire nella propria relazione un richiamo d'informativa¹³⁴ qualora egli ritenesse necessario richiamare all'attenzione gli utilizzatori del bilancio su uno o più aspetti presentati o oggetto d'informativa nel bilancio. Tale richiamo tuttavia non comporta di per sé una modifica nel giudizio di revisione infatti, nella prassi, viene utilizzato esclusivamente al fine di indirizzare gli utilizzatori del bilancio nella lettura di esso. Egli infatti potrà riportare in esso anche aspetti non presenti nell'informativa di bilancio ma che riterrà utili nella corretta comprensione di esso.

Laddove egli ritenesse necessario inserire tale richiamo dovrà riportarlo immediatamente dopo al giudizio, inserire in esso un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che ne illustrano esaurientemente tale aspetto nel bilancio e riportare le motivazioni per le quali tale aspetto non ha comportato una modifica nel proprio giudizio¹³⁵.

¹³³ **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

¹³⁴ Richiamo d'informativa: paragrafo inserito all'interno della relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa sul bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori. **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 706 – RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

¹³⁵ **Fonte:** Principio di revisione internazionale ISA Italia 706 – RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

CAPITOLO 3 - LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

3.1 INTRODUZIONE

Le operazioni straordinarie per definizione sono quelle operazioni realizzate al di fuori della gestione ordinaria della società in quanto comportano la modifica della struttura aziendale, della forma giuridica dell'impresa o il cambiamento della titolarità della stessa.¹³⁶

Esse sono eterogenee tra di loro ma hanno tutte forma volontaria ad eccezione della liquidazione coatta amministrativa o il fallimento i quali per loro natura sono costrette dall'andamento economico finanziario dell'impresa. Esse quindi, nella maggior parte dei casi, rappresentano una scelta strategica degli organi di governance che attraverso la loro implementazione scelgono di liberarsi di alcuni asset ritenuti marginali o, diversamente, di inglobarne altri per diversificare il rischio d'impresa o allungare la filiera produttiva, di creare nuove alleanze strategiche con altri *players* presenti nel mercato o per necessità di definire i rapporti di forza tra soci. Pur nella loro eterogeneità esse rappresentano quindi il fulcro dei possibili strumenti mediante i quali procedere all'implementazione di strategie di riorganizzazione aziendale.

Tutte quante queste operazioni sono ampiamente disciplinate, a livello normativo, dal codice civile e, a livello contabile, nell'economia aziendale.

Le operazioni straordinarie, che di seguito vedremo più nel dettaglio, si possono quindi riassumere in:

- cessione di partecipazioni;
- conferimento d'azienda;
- cessione d'azienda;
- fusione societaria;
- scissione.

Tuttavia prima di procedere all'analisi delle principali operazioni occorre fare alcune precisazioni in quanto, indifferentemente da quale essa sia, l'implementazione di un'operazione straordinaria, comporta la necessità di procedere ad una stima del

¹³⁶ Fonte: Manuale delle operazioni straordinarie, Eutekne 2009

patrimonio aziendale che a seconda dell'operazione in oggetto verrà incorporato, scorporato o aggregato. La stima puntuale del valore da riconoscere al complesso o ai complessi aziendali oggetto di tale operazione è essenziale e di fatto rappresenta un momento fondamentale in quanto servirà per definirne il prezzo da pagare per l'acquirente nel caso in cui ci sia la cessione d'azienda o di un ramo di essa o determinerà il peso specifico delle partecipazioni al fine di definire il rapporto di concambio nel caso di una fusione o di una scissione al fine di garantire ai soci che il loro peso mantenga inalterato il valore patrimoniale sottostante alle partecipazioni.

Ogni processo di stima¹³⁷, infatti, sarà influenzato oltre che dai dati oggettivi anche dalle assunzioni e dai convincimenti di carattere soggettivo le quali nella maggior parte dei casi inficeranno il valore stimato. Per questi motivi la valutazione di un complesso di beni deve essere fatta mediante una metodologia condivisa o, essendocene di diverso tipo, utilizzando quella più idonea alla casistica in oggetto al fine da ridurre al minimo le distorsioni derivanti dalle assunzioni soggettive, questo onere spetterà tuttavia al soggetto che si proporrà di valutare un'azienda (o un ramo di essa) il quale dovrà preconstituirsì il bagaglio informativo sufficiente per effettuare la valutazione.

Egli dovrà ad esempio munirsi delle situazioni patrimoniali e bilanci degli ultimi anni, dell'atto costitutivo, dei libri sociali, di eventuali autorizzazioni e licenze commerciali, di contratti con le controparti commerciali principali, di dichiarazioni fiscali, perizie, budget e piani strategici della società target. Lo scopo della stima sarà quello di determinare il valore economico del capitale, ovvero il valore di mercato più vicino al valore effettivo, in contrapposizione al valore contabile.

Ed è proprio per questi motivi che, per forza di cose, la stima giustifica se non addirittura rende necessario l'intervento di un terzo, il quale, attraverso la propria attività di verifica

¹³⁷ Secondo la definizione di Caramiello, «Valutare significa supporre una quantificazione del rapporto esistenziale che si forma tra il soggetto e l'oggetto della valutazione stessa. Significa cioè identificare tutte le componenti di tale rapporto: il che è impossibile per la naturale limitatezza dell'indagine. Significa inoltre obiettivizzare al massimo il rapporto, sé da renderlo mediamente valido per la schiera di tutti coloro che sono interessati alla questione: il che è parimenti impossibile a causa dell'estrema eterogeneità dei soggetti in causa, per cui ciascuno di essi vede l'oggetto da un'angolazione assolutamente diversa.». Questo per evidenziare che l'operazione di stima è un'operazione molto complessa e che non è unanime per tutti. Esistono molteplici valori di azienda in relazione all'ottica di chi valuta

e accertamento dovrà attestare la veridicità delle diverse assunzioni in garanzia dei soggetti terzi interessati alla realtà aziendale.¹³⁸

Va inoltre specificato che il ruolo del revisore legale nel caso in cui si configuri un'operazione straordinaria nel bilancio oggetto di revisione legale è circoscritto alla valutazione di tali poste siano esse di natura oggettiva o soggettiva. Egli infatti dovrà verificare che, a seconda del soggetto che gli ha conferito il mandato, siano stati rilevati correttamente i saldi di chiusura o di apertura e tale verifica non sarà oggetto di relazione di revisione. Il revisore legale infatti dovrà verificare le poste coinvolte in tali operazioni ma la propria relazione di revisione sarà comunque emessa sull'intero di bilancio riportando tuttavia, qualora lo ritenesse necessario, dei richiami d'informativa all'interno dei quali riporterà i fatti specifici.

3.2 ASPETTI GENERALI DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA

Il conferimento d'azienda¹³⁹, ovvero, di un ramo d'azienda, secondo la definizione civilistica è quell'operazione attraverso la quale l'azienda, intesa come il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, o un suo ramo dotato di autonoma capacità di reddito, dopo essere stato scorporato, viene conferito ad un ente giuridicamente diverso dal conferente. Il cedente in cambio avrà un corrispettivo quantificato in azioni, o partecipazioni, della società cessionaria e questa è la differenza sostanziale con la cessione d'azienda, o di un ramo di essa. Il soggetto che riceve il conferimento non dovrà quindi effettuare un esborso che comporti una riduzione delle proprie attività o un aumento delle passività ma registrerà un aumento del patrimonio netto.

In sostanza quindi, mediante il conferimento, si ha una riorganizzazione dell'assetto societario in quanto il complesso di beni oggetto di conferimento passeranno da un controllo diretto ad un controllo partecipativo.

¹³⁸

¹³⁹ Il conferimento d'azienda deve essere inquadrato fra le operazioni straordinarie in quanto, oltre a provocare rilevanti effetti sulla struttura delle combinazioni produttive interessate, presenta il carattere della non ordinarietà, della rarità e dell'eccezionalità. **Fonte:** Il conferimento dell'azienda nella prospettiva dell'equilibrio economico durevole, Giuffrè Editore, 2000.

Possono essere conferiti ogni tipo di beni siano essi fisici o diritti purché siano suscettibili di valutazione economica e nel loro complesso siano appunto capaci di generare un reddito autonomamente con il vincolo che però che opere, servizi e immobilizzazioni immateriali come marchi e brevetti possono essere conferiti solamente in società a responsabilità illimitata. Il conferitario subentrerà quindi in tutti i contratti, eccetto quelli a carattere personale in quanto non alienabili o trasferibili, nei rapporti di lavoro che il conferente aveva stipulato in data antecedente, si accollerà crediti anche senza aver notificato alla terza parte il fatto mentre i debiti si potranno trasferire solo con il consenso esplicito del creditore in quanto egli non potrà poi far rivalsa sul cedente in un secondo momento mentre è a discrezione della parti la possibilità di inserire un divieto di concorrenza successivamente al conferimento¹⁴⁰.

Il conferimento, per propria natura, è l'unica delle operazioni straordinarie che permette di far emergere i plusvalori latenti. Secondo i principi contabili italiani infatti è possibile che l'impresa conferitaria e quella conferente iscrivano l'azienda o il complesso di beni ricevuti e la partecipazione sulla base di valori contabili superiori rispetto a quelli in cui erano iscritti nel bilancio della conferente. Tale casistica non è replicabile in fusioni o scissioni in quanto esse afferiscono direttamente alla soggettività dell'impresa e non riguardano invece complessi aziendali o patrimoniali della stessa. Tuttavia va comunque specificato che per il codice civile il valore normale dei beni costituisce solo il limite massimo dell'aumento di capitale infatti, qualora il valore dei beni conferiti non fosse confermato da perizia, sarà compito degli amministratori attestare che il valore di essi sia "almeno pari" a quello iscritto ad aumento di capitale sociale ma che in ogni caso l'impresa può effettuare il conferimento corrispondendo azioni o quote ad un prezzo inferiore al valore effettivo dei beni ricevuti. Va infatti specificato che la valutazione della società o dei beni avviene in maniera diversa a seconda della tipologia di soggetti che effettuano l'operazione. Nel caso in cui il conferimento sia fatto in una società di persone in cui i soci sono illimitatamente responsabili la valutazione dei beni è fatta dalle parti mediante trattativa privata è tuttavia frequente anche in questo caso che le parti si affidino a un terzo che farà una stima dei valori "in gioco" per avere un valore di partenza con il quale intavolare una trattativa. Diverso è invece il caso in cui il conferimento avvenga in una società di capitali perché in questo caso è obbligatoria la predisposizione

¹⁴⁰ **Fonte:** www.101professionisti.it

di una perizia di stima giurata da parte di un terzo al fine di garantire l'integrità del capitale sociale ed evitare un annacquamento del capitale sociale derivante da sopravvalutazione dei beni conferiti. In questo caso se la società conferitaria è una SpA allora il terzo che effettuerà la stima deve essere nominato dal Presidente del tribunale competente su istanza dell'organo amministrativo della società conferente, mentre se si tratta di una società a responsabilità limitata la relazione di stima giurata dovrà essere redatta da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo) nominato dalla società stessa.

In ogni caso la relazione dovrà contenere una descrizione sommaria dell'azienda o del ramo conferito, la descrizione analitica dei beni conferiti intesi come cespiti, crediti, debiti o tutti i rapporti conferiti, la data nella quale sono state fatte queste valutazioni, l'attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello di conferimento o l'eventuale sovrapprezzo da iscrivere in bilancio, illustrazione dei criteri analitici utilizzati per la stima e lo svolgimento del processo effettuato nella valutazione. Solamente nel caso in cui si tratti di conferimento in società per azioni gli amministratori entro 180 giorni dall'emissione della stima dovranno procedere alla revisione della stima dei valori conferiti e se il valore di stima sia inferiore al quinto del valore al quale è avvenuto il conferimento allora dovranno alternativamente ridurre il capitale sociale annullando le azioni in eccesso, la società conferente dovrà versare un conguaglio in denaro per pareggiare il valore o verrà rescisso il contratto di conferimento facendo tornare le parti alla situazione antecedente al conferimento¹⁴¹.

3.3 LA REVISIONE LEGALE NEI CONFERIMENTI D'AZIENDA

Il revisore legale dei conti inizierà la propria attività già in sede di definizione dell'operazione di conferimento in quanto dovrà verificare che ci siano le condizioni necessarie affinché tale operazione si configuri ossia che ad essere conferita sia un'azienda o un complesso di beni dotati di una propria autonomia e che quindi essi siano capaci di svolgere una determinata attività che generi un reddito autonomamente. Gli organi amministrativi delle società che parteciperanno all'operazione dovranno in prima

¹⁴¹ **Fonte:** www.101professionisti.it

istanza fornire, all'organo di controllo preposto, evidenza che vi sia la congiunta sussistenza di unitarietà, capacità di produzione di redditi e autonomia organizzativa.

Da un punto di vista contabile, qualora la società sia stata creata appositamente per l'operazione in oggetto, l'organo amministrativo dovrà procedere con il conferimento dei beni da parte della conferente. Diversamente, qualora la società conferitaria fosse già operativa egli dovrà registrare iscrivere a bilancio i beni oggetti di conferimento iscrivendo, per differenza tra attività e passività, l'incremento di patrimonio netto generato dall'apporto a fronte del quale la conferitaria è tenuta a procedere all'emissione di partecipazioni (o azioni) a favore del soggetto conferente.

Discorso inverso per la conferente nella quale l'organo amministrativo dovrà eliminare dal proprio stato patrimoniale attività e passività conferite iscrivendo nell'attivo dello stato patrimoniale il valore della partecipazione nella conferitaria.

Contabilmente tuttavia il codice civile permette, a discrezione delle parti, di utilizzare due metodi di contabilizzazione differenti in quanto, come già detto nel corso del precedente paragrafo, il conferimento può avvenire a saldi aperti o chiusi.

Nel caso in cui si utilizzi il metodo a saldi aperti tutti i valori verranno riportati nel bilancio della conferitaria a valore contabile della conferente, non riportando quindi plusvalori. In questo caso non vengono contabilizzati quindi i valori peritali e quindi non emergerà un valore di avviamento, tutti i piani di ammortamenti dei cespiti continueranno in maniera lineare e il valore del patrimonio netto non rispecchierà i valori reali derivanti dall'operazione. Va comunque specificato che qualora i valori di perizia fossero inferiori a quelli contabili non sarebbe possibile utilizzare questo metodo.

Nel modello a saldi chiusi invece vengono contabilizzati i valori peritali e quindi l'aumento del patrimonio netto rifletterà i valori reali, i piani di ammortamento verranno ricalcolati ex novo sulla base del valore contabile ed emergeranno i plusvalori latenti generando però un disallineamento tra i valori d'iscrizione in bilancio e quelli fiscali.

Il revisore legale, indipendentemente dal fatto che abbia l'incarico sulla conferente o sulla conferitaria, dovrà quindi ottenere evidenza dall'organo amministrativo del metodo utilizzato per il trasferimento dei valori di bilancio il quale servirà come guida per le proprie verifiche sui saldi d'apertura. Le attività che egli dovrà svolgere infatti muteranno a seconda che l'incarico sia sulla conferente o sulla conferitaria.

Nel caso in cui debba effettuare la revisione legale sul bilancio della conferente, egli dovrà verificare le scritture di assestamento effettuate da essa per la redazione della situazione intermedia al fine di assicurarsi che sia rispettato il principio di competenza di proventi e oneri alla data di conferimento.

Qualora ad essere conferito fosse un ramo d'azienda il revisore dovrà individuare solamente le aree oggetto di conferimento e dovrà verificare esclusivamente le scritture di assestamento relative ad esse.

Indipendentemente che si tratti di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda però dovranno essere stanziati, secondo i principi contabili relativi, anche le quote di ammortamento, di trattamento di fine rapporto, gli stanziamenti a fatture da ricevere considerando la data di conferimento come giorno ultimo per l'identificazione della competenza di costi e ricavi.

Successivamente il revisore dovrà calcolare il valore contabile di tutte le attività e le passività oggetto di conferimento e confrontare tale valore con quello di funzionamento. Determinare l'effettivo valore di funzionamento dei beni servirà al revisore per verificare l'effettiva presenza di una plusvalenza (o minusvalenza) rispetto ai valori contabili. La differenza tra il valore contabile di attività e passività conferite dovranno infatti essere pari al valore della partecipazione, un'eventuale differenza genererà una plusvalenza (o minusvalenza) da realizzo in conto economico e in particolare, avendo carattere straordinario, nelle voci E20) Proventi straordinari o E21) Oneri straordinari.

Trattamento a parte viene riservato ai fondi non tassati, siano essi relativi a crediti trasferiti o a fondi per oneri e rischi, e ai costi immateriali in quanto questi non vengono trasferiti alla conferitaria. Essi infatti vengono valutati già nella stima del valore della società e quindi concorreranno direttamente alla determinazione dell'avviamento. Essi potranno tuttavia generare delle rettifiche nel conto economico della conferitaria in sede di successiva chiusura di bilancio.

Gli adempimenti contabili della conferente sono divisibili in due momenti: uno precedente e uno successivo all'atto di conferimento. L'attività di verifica del revisore, di conseguenza, verrà suddivisa in questi due distinti momenti.

Il revisore, durante questa prima fase, dovrà prendere in esame le scritture di assestamento che si rendono necessarie con riferimento agli elementi patrimoniali che

saranno oggetto di trasferimento. Queste scritture serviranno infatti alla conferitaria a effettuare le scritture di chiusura dei conti rilevando così la differenza da conferimento.

La prima attività che il revisore dovrà fare sarà quella di verificare che nel perimetro dei beni da conferire non siano presenti beni non trasferibili come specificato nell'art 2342 del codice civile. Nello specifico il suddetto articolo impone tra l'altro l'obbligo di integrale liberazione dei conferimenti in natura all'atto della sottoscrizione delle azioni da parte del socio conferente. Nel caso in cui tra i beni conferiti ci siano beni immateriali, il revisore dovrà esaminare che essi non siano rappresentati da diritti di sfruttamento esclusivo, non siano protetti e regolati dalla legge ovvero che sia possibile assegnare loro un valore autonomo ai fini della contabilizzazione. Se invece tra i beni oggetto di conferimento ci fosse un avviamento il revisore dovrà verificare la presenza dei requisiti previsti del codice civile sulla conferibilità quali la dimostrabilità dei dati storici sui quali viene calcolata la capacità reddituale a cui si fa riferimento, l'associabilità di esso a circostanze o fattori ben individuati e trasferibili nel contesto del conferimento, la stabilità del valore nel medio periodo e la recuperabilità mediante l'ammortamento.¹⁴²

L'attività del revisore è quindi finalizzata alla verifica della correttezza della valutazione dei beni da trasferire alla data di stipula dell'atto di cessione, della corretta iscrizione delle componenti reddituali, del corretto periodo di riferimento per le operazioni di assestamento rilevate pro-rata.

Come sopra accennato la scrittura di storno delle poste oggetto di trasferimento può generare due scenari alternativi a seconda che la partecipazione sia iscritta a valore contabile o peritale. Il revisore verificherà il corretto storno del valore contabile degli elementi attivi e passivi da trasferire al netto delle operazioni di assestamento e nel caso di emersione di una componente reddituale, derivante appunto dalla differenza tra prezzo pagato dalla conferitaria con quote di partecipazione al proprio capitale e il valore netto contabile del complesso trasferito, se è positiva emergerà una plusvalenza da conferimento e se è negativa una minusvalenza da conferimento. Il revisore dovrà valutarne la corretta determinazione e classificazione in conto economico. Successivamente all'atto di conferimento il revisore dovrà verificare che il valore della partecipazione definito da perizia dell'esperto non abbia subito delle alterazioni dovute

¹⁴² Fonte: Codice civile Art. 2342 - CONFERIMENTI

a fatti accaduti nel periodo che intercorre tra la stima dell'esperto e la data di stipula dell'atto. I maggiori o minori valori del complesso aziendale oggetto di conferimento non incideranno infatti direttamente nel valore della partecipazione da iscrivere in bilancio ma genereranno una scrittura a credito (o a debito a seconda dei casi) nel bilancio della conferente, il revisore dovrà quindi andare a verificarne la corretta contabilizzazione. A questo punto il revisore dovrà verificare che la società conferente abbia riportato nei conti d'ordine tutti gli impegni assunti in precedenza nei confronti della conferitaria. Un esempio tipico di conti, tenendo presente che la conferente risponde nell'ipotesi di inadempimento della conferitaria per la quota accantonata al "tfr" dei dipendenti trasferiti fino alla data di stipula dell'atto di trasferimento, è che il revisore verifichi che siano evidenziati nei conti d'ordine gli impegni per il tfr trasferito alla conferitaria.

Simmetricamente a quanto avviene in capo al conferente, la conferitaria dovrà accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di conferimento con la differenza tuttavia che questi valori dovranno essere iscritti al valore pattuito nell'atto di conferimento. Tuttavia, qualora nel periodo tra la data di perizia e quella di conferimento, si manifestassero eventi capaci di modificare il valore di perizia dei beni sarà onere dell'organo amministrativo procedere ad effettuare tali verifiche. Nell'aggiustamento dei valori tuttavia esso non si potrà scostarsi dai criteri di valutazione utilizzati dal perito e un eventuale differenza che si concretizzerà, come già detto per la parte conferente, dovrà essere regolato mediante un conguaglio in denaro o iscritte tra le poste a credito (o a debito) dello stato patrimoniale.

A questo punto, nel caso in cui la conferente fosse già operativa, l'organo amministrativo dovrà procedere ad aumentare il proprio capitale sociale per far fronte all'apporto, diversamente invece se è stata creata ad hoc dovrà procedersi alla sua costituzione ex novo, si dovranno per cui affrontare tutte le problematiche relative alla costituzione di un'azienda e solo successivamente si iscriverà l'aumento di capitale per l'importo che è stato oggetto di trasferimento.

Il revisore, in questo contesto, dovrà quindi essenzialmente verificare la corretta iscrizione del valore delle poste oggetto di trasferimento e del successivo aumento di capitale sociale.

Nella prima verifica egli dovrà innanzitutto ottenere evidenza della modalità di contabilizzazione scelta dall'organo amministrativo infatti, nel caso in cui la contabilizzazione sia fatta a saldi aperti, pari quindi ai valori fiscalmente riconosciuti, le proprie verifiche si dovranno concentrare sull'ottenere evidenza che i beni siano stati effettivamente iscritti a valori contabili, che la loro classificazione sia coerente e omogenea rispetto al piano dei conti della conferitaria, che i beni suscettibili di ammortamento siano stati iscritti a valore corrente e che le rimanenze mantengano la stessa stratificazione che avevano nel bilancio della conferente. In questo caso il revisore è inoltre tenuto a verificare che tutte le poste oggetto di conferimento siano iscritte al minore tra il valore contabile e il valore di perizia. Infatti, qualora la conferente non fosse stata soggetta a revisione legale dei conti, potrebbe essere che ci siano delle poste dell'attivo il cui valore effettivo sia inferiore rispetto a quello contabile.

Se invece l'organo amministrativo avesse scelto di iscrivere i beni conferiti a valore di perizia il revisore dovrà ottenere evidenza di tutta la documentazione prodotta in sede di conferimento e verificare che tutti i beni siano iscritti a tale valore, che la differenza tra valori contabili e fiscali sia riportata in apposito prospetto di riconciliazione in dichiarazione dei redditi e che la classificazione dei beni sia avvenuta in modo coerente e omogeneo con il piano dei conti della conferitaria

Nella seconda verifica, l'aumento del capitale sociale, nel caso di nuova costituzione il revisore dovrà verificare che l'aumento corrisponda integralmente con il valore dell'apporto o che la differenza sia stata collocata a riserva. Nel caso in cui la conferitaria fosse già esistente invece egli dovrà verificare che la parte del valore dell'apporto sia imputato a riserva sovrapprezzo azioni.

A conclusione quindi il revisore dovrà quindi verificare la corrispondenza tra il valore contabilizzato dell'apporto e il valore dell'aumento di patrimonio netto della conferitaria e la corretta ripartizione tra capitale e riserve, secondo quanto indicato nelle delibere competenti e nell'atto di conferimento.¹⁴³

¹⁴³ Ai fini della stesura del seguente paragrafo sono state riportate informazioni presenti in: Guida alla Contabilità & Bilancio, Corso operazioni straordinarie, Il conferimento d'azienda, Sistema Frizzera, Gruppo 24 ore,

3.4 ASPETTI GENERALI DELLA CESSIONE D'AZIENDA

Per definizione del codice civile con impresa si intende il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa e la cessione di essa è un'operazione unitaria fatta dietro compenso economico fatta dallo stesso imprenditore verso una terza parte finalizzata alla continuazione dell'impresa da parte del soggetto acquirente. Con la cessione d'azienda si ha il trasferimento della proprietà di un complesso di beni e risorse organizzati per l'esercizio dell'impresa. L'operazione può riguardare un singolo complesso di beni, una pluralità di essi intesi come una molteplicità di aziende o un singolo ramo d'azienda con il vincolo però che uno che ognuno di questi complessi sia autonomo dal punto di vista economico capace quindi di generare un reddito. Nel caso in cui vengano ceduti un complesso di beni privi di autonomia reddituale saremo invece nella fattispecie della cessione di beni aziendali.

La cessione d'azienda (o di un ramo di essa) viene posta in essere mediante un contratto scritto affinché risulti essere un elemento probativo o per semplice successione in caso di decesso del titolare (mortis causa) e l'atto dovrà essere depositato nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula di esso. Dalla cessione sorgono automaticamente due vincoli quali la successione dei contratti e il divieto di concorrenza. Infatti, a meno che non sia diversamente pattuito, si trasferiscono automaticamente dal cedente all'acquirente oltre che i beni anche tutti i contratti ad esclusione di quelli a carattere personale. Come nel conferimento tuttavia tutti i crediti del cedente possono essere trasferiti senza notifica al debitore e avranno effetto dal momento in cui il trasferimento verrà iscritto nel registro delle imprese mentre per i debiti il trasferimento è vincolato alla notifica e al successivo consenso da parte dei creditori dell'impresa diversamente il cedente non sarà liberato dell'obbligazione verso il creditore e anzi sarà obbligato in solido con l'acquirente purché essi fossero regolarmente iscritti in bilancio. Oltre a crediti verso clienti e debiti verso fornitori con la cessione si trasferiranno anche crediti e debiti tributari, debiti verso istituti finanziari e contratti di lavoro con dipendenti e autonomi per i quali il cedente sarà obbligato in solido per il debito maturato e non pagato alla data di cessione dell'azienda.

Il secondo obbligo, regolato dall'art. 2557 del codice civile, impone l'obbligo di non concorrenza da parte dell'imprenditore cedente il quale non potrà quindi intraprendere

una nuova attività che si ponga in concorrenza con quella ceduta per oggetto o per ubicazione.¹⁴⁴

La cessione d'azienda in sé presenta molteplici similarità con altre operazioni infatti, qualora l'acquisto fosse fatto mediante la cessione di altri beni si tratterebbe di una permuta, mentre, nel caso in cui si abbia in contropartita l'assegnazione di partecipazioni e quindi di una quota di capitale sociale saremmo di fronte ad un conferimento d'azienda o ramo d'azienda, operazione vista nel precedente paragrafo. Nella fattispecie della cessione d'azienda tuttavia il valore di cessione non è vincolato da perizia ma è lasciato alla libera trattazione delle parti. Va comunque detto che nella cessione, come nel conferimento, è prassi che venga fatta una stima del valore dell'azienda prima della cessione così da poter stimare il valore dell'avviamento inteso come il valore aggiunto generato dall'organizzazione del complesso di beni materiali e immateriali ceduti.

Contabilmente il cedente dovrà iscriversi il plusvalore (o minusvalore) generato dalla differenza tra il prezzo concordato, al netto degl'oneri accessori¹⁴⁵, e la somma dei valori contabili dei beni ceduti a conto economico come una componente positiva (o negativa) di reddito. Nel caso in cui si tratti di società di capitali questo valore concorrerà alla formazione del reddito e tassato a fine esercizio, diversamente invece, nel caso di società di persone, il maggior reddito sarà soggetto a regime di tassazione separata e quindi tassato in capo alla persona come da Art. 17 del TUIR¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Fonte: Codice civile articolo 2557 – DIVIETO DI CONCORRENZA

¹⁴⁵ con oneri accessori si intendono quelli strettamente legati alla stesura del contratto come l'imposta di registro o le spese notarili.

¹⁴⁶ Fonte: Art 17 TUIR – TASSAZIONE SEPARATA

3.5 LA REVISIONE LEGALE NELLA CESSIONE D'AZIENDA

La prima attività che il revisore legale dovrà eseguire è quella di identificare se si tratta di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda in quanto, come per il conferimento, è fondamentale, per il configurarsi di questa operazione, che venga trasferito un complesso di beni capaci di generare un reddito autonomamente. Il revisore dovrà quindi verificare il collegamento funzionale e unitario dei singoli beni per l'esercizio dell'attività economica dell'impresa.

L'azienda, come in precedenza detto, comprende beni sia materiali che immateriali ivi compresi i rapporti giuridici ad essa riconducibili intesi come contratti commerciali, debiti e crediti.

Nel caso in cui vi sia una cessione di ramo d'azienda entrambe le parti in causa saranno oggetto di revisione legale se invece si configura una cessione d'azienda solamente il cessionario, inteso come colui che acquisirà l'azienda, sarà soggetto di revisione in quanto per natura dell'operazione la cessione d'azienda comporta l'estinzione degli organi di controllo in carica. Come per il conferimento anche per la cessione le attività che il revisore dovrà svolgere muteranno a seconda che egli abbia l'incarico sulla cedente o sulla beneficiaria.

A prescindere dall'incarico i documenti sui quali il revisore baserà la propria attività sono l'atto di cessione, la situazione patrimoniale della cedente, le perizie di stima qualora ve ne siano, il bilancio straordinario di cessione e, in generale, qualsiasi documento che possa aiutarlo nell'esprimersi nella maniera più esaustiva.

Contabilmente nel bilancio della cedente dovranno essere identificati tutti beni che formeranno il patrimonio oggetto di cessione e la corretta quantificazione dei risultati economici. L'attività di controllo del revisore che dovrà esprimersi sul bilancio della cedente si dovrà focalizzare su diversi aspetti quali la corretta valutazione delle poste patrimoniali oggetto di trasferimento e in particolare, presumendo che la verifica del valore al quale esse sono iscritte in bilancio fosse già stata verificata nel contesto della revisione nei precedenti esercizi, egli dovrà verificare che tali beni vengano trasferiti al netto di svalutazioni o rettifiche di valore derivanti ad esempio da ammortamenti. Egli infatti dovrà verificare anche la corretta competenza di tutte le scritture di assestamento

fatte in sede di chiusura di bilancio e la corretta competenza di costi e ricavi registrati in prossimità della data di cessione.

Nella verifica del corretto storno delle poste cedute il revisore dovrà inoltre verificare che l'organo amministrativo abbia adempiuto agli obblighi previsti dal codice civile e in particolare a quello di notificare ai creditori della società la cessione del debito e di riportare nei conti d'ordine tutti gli impegni che la società cedente aveva assunto precedentemente alla cessione e che quindi saranno ceduti alla cessionaria. Talvolta può succedere che, in sede di cessione, vi siano delle passività potenziali dovute a eventi che per loro natura sono legate al complesso aziendale trasferito, un esempio tipico sono le cause in corso e i crediti affidati al recupero di un legale, in questo caso la società cedente è obbligata a riportare questi impegni nei conti d'ordine e rilasciare garanzia fidejussoria al cessionario. Il revisore dovrà verificarne la corretta contabilizzazione nei conti d'ordine rapportando anche i possibili scenari al prezzo di vendita finale in quanto quello che all'apparenza potrebbe sembrare un buon affare per il cessionario è un prezzo congruo per le passività potenziali che l'azienda acquistata ha in bilancio. In ogni caso, qualora si presentino queste situazioni, il revisore dovrà raccogliere sufficiente documentazione a evidenza del trattamento contabile corretto.

Successivamente allo storno delle poste trasferite la società cedente si iscriverà un credito nei confronti della cessionaria o, ipotesi meno frequente, un accredito in conto corrente per pari importo. Il revisore in questo frangente dovrà verificare che l'importo iscritto sia quello previsto da contratto e che quindi non si verifichi un'alterazione delle poste di bilancio.

Contabilmente poi la differenza tra il valore dei beni ceduti e l'ammontare corrisposto dall'acquirente genererà una plusvalenza (o minusvalenza) da cessione di azienda (o ramo d'azienda). Anche in questo caso, come nel conferimento d'azienda in precedenza riportato, la scrittura genererà un componente reddituale da classificare nella sezione E del conto economico in quanto provento (o onere) di natura straordinaria. La plusvalenza (o minusvalenza) generata dall'operazione non deve essere frazionata tra i singoli beni ma dovrà essere riportata integralmente in conto economico. L'ultimo controllo che il revisore dovrà fare è che contabilmente l'operazione pareggi e che non siano stati fatti degli errori matematici nelle operazioni.

Va comunque specificato che, successivamente alle verifiche strettamente legate all'operazione di cessione, il revisore è tenuto a verificare la corretta contabilizzazione delle poste rimaste nel perimetro della cessionaria e, qualora fosse necessario, svalutare quelle poste che hanno perso la loro natura economica successivamente alla cessione.

La cessione può avvenire a una società terza ma anche a società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a controllo comune, il revisore dovrà quindi raccogliere documentazione a evidenza dei rapporti tra le due società per capire di che tipologia di cessione si tratti. Qualora ci siano dei rapporti di partecipazione o di controllo comune egli dovrà verificare la presenza di crediti/debiti reciproci e verificarne la corretta contabilizzazione a condizioni di mercato. Di conseguenza egli dovrà verificare la classificazione di queste poste in bilancio, un esempio frequente sono i crediti concessi alla controllante classificati come crediti commerciali ma che per loro natura sono assimilabili a crediti finanziari.

Se invece si tratta di cessione verso una terza parte l'organo di controllo si dovrà focalizzare sulla scadenza e sulla esigibilità del credito ovvero se sono previste nell'atto di cessione o si sono verificate in concreto dilazioni di pagamento per le quali sono previsti interessi attivi. Anche in questo caso egli dovrà verificare la corretta classificazione delle poste oltre alla corretta contabilizzazione degli interessi sia in termini di accuratezza che di competenza del periodo.

La cessione della cedente potrebbe condizionarne in modo intenso la comparabilità dei valori. Si pensi al caso di cessione dell'unica azienda operativa preliminare alla liquidazione. In tal caso l'organo di controllo dovrà descrivere l'operazione appena avvenuta nella relazione di gestione e o nella nota integrativa e le conseguenze che essa comporta in termini di comparabilità dei dati con l'esercizio precedente.

Verificato l'adempimento dell'organo amministrativo, il revisore legale dovrà riportare in relazione di revisione un richiamo d'informativa all'interno, come da ISA 706, nel quale riporterà l'eventuale non comparabilità dei dati con l'esercizio precedente e spiegherà quanto avvenuto nel contesto di tale operazione.

Simmetricamente a quanto avviene in capo alla società cedente, il cessionario, dovrà accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto del contratto appena stipulato. Egli tuttavia dovrà iscrivere le poste appena acquisite non al valore contabile per il quale le ha dismesse il cedente ma a valore corrente in quanto contabilmente la

differenza tra attività e passività genererà il debito verso la cedente. Questo comporterà un frequente disallineamento dei valori o addirittura l'iscrizione di poste che il cedente non aveva contabilizzato in bilancio, esempio tipico sono i marchi d'impresa. L'acquirente inoltre dovrà iscrivere tutte le poste soggette ad ammortamento a valore corrente, non riportando quindi nel proprio bilancio la quota di costo già ammortizzato nel bilancio della società cedente iniziando ex novo il piano d'ammortamento.

Qualora la società cedente non fosse soggetta a revisione legale il revisore dovrà verificare la correttezza dei saldi di apertura in ottemperanza del principio di revisione ISA 510¹⁴⁷ come se si trattasse di primo incarico di revisione. In questo contesto il revisore è tenuto a svolgere, di fatto, una revisione delle poste patrimoniali. Potrà tuttavia utilizzare le stime eventualmente prodotte in sede di acquisizione dalla cedente o eventualmente pianificare delle verifiche su specifiche poste come l'inventario di magazzino, le conferme esterne su crediti e debiti e l'analisi dei contratti di acquisto delle immobilizzazioni.

Il revisore dovrà quindi in primo luogo verificare che l'acquirente abbia iscritto in bilancio tutte le poste oggetto del contratto e che sia al valore di acquisizione o, qualora queste abbiano un valore di mercato o di presumibile realizzo inferiore, a tale minor valore trattando però separatamente la contabilizzazione dell'eventuale avviamento inteso come il maggior valore pagato per il complesso di beni. La corretta classificazione sia delle poste iscritte nell'attivo che nel passivo dello stato patrimoniale facendo attenzione, come per quanto già detto per la parte cedente, anche di eventuali rapporti di partecipazione.

Successivamente poi dovrà andare a verificare l'iscrizione del debito verso la società cedente a chiusura complessiva in contabilità della scrittura. Il cessionario, come già detto per il cedente, potrebbe anche regolare l'acquisto pagando in unica soluzione a mezzo banca l'ipotesi tuttavia non è frequente nella prassi.

Anche per il cessionario, come per il cedente, può accadere che vengano iscritte sopravvenienze attive o passive dovute a eventi successivi alla cessione. Anche in questo caso il revisore dovrà raccogliere la relativa documentazione al fine di valutare il corretto trattamento contabile delle passività potenziali.

¹⁴⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 510 – PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI D'APERTURA

Come già accennato in precedenza l'operazione di cessione, nel caso in cui il complesso di beni venga ceduto ad un prezzo superiore, farà emergere una quota di avviamento. In questo caso l'iscrizione di esso nell'attivo dello stato patrimoniale è vincolata al consenso del collegio sindacale nei limiti del costo sostenuto e, solamente nel caso in cui la società rediga il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dovrà essere ammortizzato a quote costanti per un periodo pari alla vita utile fino a un massimo di 10 anni come previsto da OIC 24. La predetta disposizione civilistica tuttavia ammette una deroga al periodo di ammortamento nel caso in cui la vita utile dell'avviamento sia maggiore, in questo caso il periodo massimo entro il quale deve essere ammortizzato è di 20 anni.

Il revisore in particolare dovrà focalizzarsi oltre che sull'accuratezza dell'importo registrato anche sull'effettiva sussistenza dell'importo mediante colloquio con la direzione considerando anche la possibilità dell'iscrizione di possibili sopravvenienze passive dovute a cattivo affare e la correttezza del piano di ammortamento eventualmente ottenendo evidenza della documentazione a supporto di una vita utile superiore ai 10 anni.

Annualmente poi il revisore, come previsto da OIC 9, dovrà valutare l'eventuale presenza di indicatori di svalutazione al fine di verificare l'effettiva recuperabilità di tale importo.

Nel caso in cui sia stato iscritto un avviamento negativo il revisore dovrà verificare la sussistenza delle ragioni economiche, la contabilizzazione tra i fondi per rischi e oneri nel passivo dello stato patrimoniale e, negli'esercizi successivi, la corretta procedura di riassorbimento in conto economico in correlazione con le perdite future previste o se queste non si verificano il riassorbimento del fondo iscrivendo in conto economico una componente reddituale positiva.

L'operazione di cessione potrebbe originare variazioni anche significative nelle modalità di utilizzo economico dei cespiti già di proprietà della cessionaria. In questo senso è opportuno che il revisore effettui dei colloqui con la direzione per avere delucidazioni in merito alla tenuta dei valori contabili nonché di eventuali variazioni nelle stime (politiche di ammortamento, valori recuperabili e così via) conseguenti al mutato contesto ambientale.

La cessione d'azienda potrebbe in certi casi condizionare in modo intenso la comparabilità dei valori della cessionaria. In tal caso occorre che l'organo amministrativo descriva l'intervenuta operazione di cessione nella relazione sulla gestione e o nota

integrativa e le conseguenze in termini di comparabilità dei dati con l'esercizio precedente.

L'organo di controllo verificato l'adempimento deve dar conto nella propria relazione dell'intervenuta operazione e dell'eventuale non comparabilità dei dati¹⁴⁸.

3.6 ASPETTI GENERALI DELLA SCISSIONE

La scissione è un'altra delle operazioni straordinarie attraverso la quale una società (scissa) trasferisce l'intero suo patrimonio (o una parte di esso) ad una o più società (beneficiaria/e).

La ratio per la quale un'azienda effettua una scissione è principalmente quella di operare una ristrutturazione o una riorganizzazione aziendale in quanto, a differenza del conferimento d'azienda, successivamente al trasferimento del complesso di beni la società scissa non iscriverà partecipazioni nel proprio patrimonio ma le azioni (o le quote) della società beneficiaria passeranno direttamente in capo ai soci della scissa. La scissione quindi può essere una soluzione nel caso in cui ci siano dei conflitti tra soci, l'azienda operi in diversi settori con marginalità differenti, si voglia sfruttare dei vantaggi fiscali o si voglia realizzare una nuova struttura societaria. Schematizzando l'operazione quindi si evince che la principale caratteristica è rappresentata dal fatto che la scissa non riceverà nulla in cambio del trasferimento del proprio patrimonio (o di una parte di esso).

Essa è regolamentata dalla sezione III del capo X del titolo V del libro V del codice civile (art. 2506 e seguenti) il quale ne identifica sostanzialmente quattro tipologie: scissione totale o parziale e scissione proporzionale o non proporzionale tuttavia, nel corso di questo capitolo, vedremo nel dettaglio la conformazione delle diverse tipologie.

Nel caso di scissione totale la scissa trasferirà l'intero suo patrimonio in una società sia essa preesistente, e quindi già operativa, o in un veicolo, e quindi una società creata ad hoc per l'operazione. Questo comporterà l'estinzione della società scissa in quanto l'attività d'impresa proseguirà nella beneficiaria o nelle beneficiarie nel caso in cui si decida di optare per una scelta strategica e frammentare il patrimonio in più di esse. Le

¹⁴⁸ Per la stesura del seguente paragrafo le informazioni sono state prese da: Il sole 24 ore, La revisione contabile nelle operazioni straordinarie, edizione 2008,

beneficiarie, in questo caso, acquisiranno diritti e obblighi della scissa in proporzione alla quota di patrimonio acquisito.

Diverso è invece il caso in cui si assista ad una scissione parziale nella quale vi sarà un trasferimento solamente parziale del patrimonio della scissa a favore di una o più società non compromettendo quindi l'operatività della stessa. La scissione parziale avviene nel caso in cui il trasferimento sia fatto in una società ad hoc e quindi i soci della beneficiaria saranno esclusivamente soci (o ex soci) della scissa o per incorporazione ove il trasferimento avviene in una società preesistente e quindi la beneficiaria avrà una nuova compagine sociale. Proprio dalla diversa configurazione della nuova compagine sociale si identifica la seconda classificazione in quanto se i soci della scissa acquisiscono in proporzione le quote della beneficiaria la fusione è definita proporzionale, diversamente, nel caso in cui dalla cessione si verificherà una suddivisione della compagine sociale allora la fusione sarà non proporzionale. Ultima tipologia tuttavia ricompresa in ognuna di quelle sopra descritte è la scissione negativa e si realizza nel caso in cui la società scissa abbia un patrimonio netto negativo.

Il procedimento di scissione è molto simile a quello di fusione, di cui si tratterà nello specifico nei prossimi paragrafi, la differenza sostanziale è fatta dalla redazione dell'atto di scissione il quale dovrà contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e l'eventuale conguaglio in denaro, i criteri di distribuzione delle azioni (o quote) con la possibilità di recesso per i soci non consenzienti nella fusione non proporzionale.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione dovrà redigere, ai sensi dell'art. 2506 del codice civile, la situazione patrimoniale tenendo conto di quanto previsto nell'art. 2501-quater c.c. (situazione patrimoniale di fusione). Nel caso in cui la situazione patrimoniale sia rappresentata dall'ultimo bilancio, non sono richiesti specifici controlli qualora il bilancio sia stato corredato dalla redazione dell'organo di controllo. Diversamente se invece la scissione avviene nel corso di un esercizio contabile l'organo amministrativo dovrà redigere una situazione patrimoniale ad hoc che consisterà, in quest'ultimo caso, in un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale composto da stato patrimoniale e conto economico, per la cui redazione saranno osservate le previsioni del principio contabile n. 30. Nel caso in cui si tratti di una

scissione in senso stretto l'obbligo di redazione della situazione patrimoniale graverà esclusivamente in capo alla società (o le società) neo costituite.

3.7 LA REVISIONE LEGALE NELLA SCISSIONE

Nell'operazione di scissione il revisore dovrà iniziare le proprie verifiche partendo dalla relazione dell'organo amministrativo e dal progetto di scissione. Nel primo dei due documenti, che sarà redatto appunto dall'organo amministrativo, devono essere indicati il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello che eventualmente rimarrà nella società scissa come in precedenza visto.

Il progetto di scissione invece dovrà indicare l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna beneficiaria e l'eventuale conguaglio in denaro.

Gli altri documenti su cui il revisore baserà il proprio lavoro sono il bilancio di chiusura della società scissa, bilancio successivo alla scissione, ossia il bilancio di apertura, sia in caso di scissione parziale che totale e il primo bilancio d'esercizio successivo alla scissione.

Gli effetti reali della scissione, come da art. 2506 del codice civile, si materializzano nel momento in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese in cui sono state iscritte le società beneficiarie. Nel caso in cui si tratti di scissione totale gli effetti reali sono l'estinzione della scissa e la successione della porzione di patrimonio netto spettante e dei rapporti giuridici alle beneficiarie e la determinazione del corrispettivo o delle azioni spettanti ai soci della scissa. Se invece si tratta di scissione parziale gli effetti reali saranno il trasferimento di beni alle beneficiarie con in cambio un corrispettivo in denaro o in partecipazioni per i soci della scissa.

Come già detto nel precedente paragrafo al momento della scissione i soci della scissa dovranno predisporre il bilancio di chiusura della stessa il quale per il revisore rappresenterà il vero collegamento per verificare i saldi d'apertura nei bilanci delle beneficiarie. Nel caso in cui l'oggetto della scissione sia un ramo d'azienda o un complesso di beni assimilabile ad esso è consigliabile che, nel periodo intermedio tra la chiusura dell'ultimo bilancio e la data di chiusura di quello intermedio, venga tenuta una contabilità separata al fine di rendere le poste identificabili agevolmente.

In ciascuna di tali contabilità dovranno essere rilevati i componenti reddituali e patrimoniali della scissa. I costi comuni a più aziende vanno ripartiti con criteri analoghi a quelli previsti per la ripartizione dei costi generali prevista dal principio contabile 13 (rimanenze di magazzino), 23 (lavori in corso su ordinazione) e OIC 2 (patrimoni destinati a uno specifico affare).

Per semplificare la trattazione dell'argomento successivamente si assumerà la coincidenza tra la data di effetto contabile e la data di effetto reale dell'operazione e l'assenza di partecipazioni reciproche tra le società partecipanti alla scissione. La non coincidenza tra effetto contabile e reale per il revisore non comporterebbe un'attività aggiuntiva se non sulle poste di natura fiscali le quali verranno verificate da un esperto come da principio di revisione ISA 620¹⁴⁹. Diversamente invece, nel caso in cui ci fossero delle partecipazioni, si dovrà procedere con l'elisione del patrimonio netto già posseduto. Questa operazione spetta all'organo amministrativo e il revisore ne dovrà verificare esclusivamente l'accuratezza contabile.

Il revisore quindi dovrà in prima istanza verificare che l'organo amministrativo, alla data di effetto della scissione, abbia adempiuto alla predisposizione della documentazione minima richiesta per la predisposizione dell'operazione. La situazione patrimoniale in particolare dovrà avere in oggetto l'esatto perimetro qualitativo-quantitativo dei rami d'azienda oggetto di trasferimento e che essi siano analiticamente contenuti e correttamente indicati nei vari documenti. Nel progetto di scissione il revisore dovrà verificare che vi siano tutti i dettagli dell'operazione straordinaria richiesti dal codice civile.

Il ruolo del revisore, come nelle altre operazioni esaminate in precedenza, differirà a seconda che esso abbia l'incarico sulla scissa o sulla beneficiaria.

Qualora esso sia il revisore legale della scissa inoltre le verifiche che egli dovrà implementare muteranno a seconda che essa sia totale o parziale.

Nel caso in cui sia una scissione parziale, e che quindi l'azienda continuerà l'attività d'impresa, il revisore dovrà verificare la completezza e l'accuratezza dell'iscrizione di tutte le componenti reddituali siano esse positive o negative e che successivamente tutte le poste oggetto di trasferimento vengano eliminate dal bilancio. In particolare per le poste oggetto di ammortamento dovrà verificare il corretto calcolo dell'ammortamento

¹⁴⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 620 – UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DI REVISIONE

di competenza del periodo e per le poste soggette a svalutazione la cancellazione corretta del relativo fondo di svalutazione. Tuttavia egli dovrà anche considerare se, successivamente al conferimento delle poste, sia soddisfatto il requisito di continuità aziendale. La scissa infatti, qualora venisse spogliata di tutti i suoi *assets* strategici, potrebbe non riuscire a far fronte agli impegni presi.

Nel caso di scissione totale invece vi sarà l'estinzione dell'azienda stessa per cui con essa si estinguerà anche l'incarico del revisore.

Nella società beneficiaria invece il revisore è tenuto a verificare tutti i saldi oggetto di trasferimento in quanto essi saranno iscritti nel bilancio di essa. In particolare, qualora la scissa fosse soggetta a revisione legale egli potrà ottenere tutte le carte di lavoro prodotte dal revisore di essa e attraverso di esse verificare la corretta iscrizione in bilancio delle poste patrimoniali. Diversamente invece, qualora la scissa non fosse stata soggetta ad attività di revisione egli dovrà pianificare le procedure di revisione sui saldi d'apertura come richiesto dai principi ISA. Va comunque specificato che qualora in sede di scissione fossero state richieste perizie valutative a terzi il revisore si potrà avvalere di essere per verificare i saldi.

La beneficiaria, successivamente alla scissione, dovrà infatti iscrivere nel proprio bilancio tutte le attività e le passività allo stesso importo in cui erano iscritte nel bilancio della scissa imputando la differenza a patrimonio netto.

La prassi contabile infatti prevede che in prima istanza la beneficiaria iscriva un aumento di patrimonio netto per pareggiare la differenza tra attività e passività iscritte in bilancio. In sede di attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria ai soci della scissa, si verificherà poi la compensazione tra l'aumento di patrimonio netto effettuato dalle beneficiarie, con il patrimonio netto trasferito a ciascuna beneficiaria. Eventuali differenze saranno iscritte nei conti avanzo o disavanzo di scissione.

Ora si deve fare un distinguo in quanto la prassi sarà diversa a seconda che la beneficiaria sia una società di nuova costituzione infatti qualora le beneficiarie fossero società neocostituite, l'aumento di patrimonio netto coinciderà con il capitale sociale e non emergeranno differenze di scissione.

Diversamente, nel caso in cui la beneficiaria sia una società preesistente, occorre calcolare il rapporto di concambio¹⁵⁰ al fine di determinare il numero di azioni da attribuire ai soci della scissa.

Vi sarebbe un disavanzo da concambio qualora l'aumento di capitale sociale fosse superiore al capitale netto trasferito, ossia la differenza tra attività e passività fosse superiore all'aumento del patrimonio netto. Nel caso contrario invece vi sarebbe un avanzo da concambio.

In questo contesto, come sopra detto, il revisore dovrà verificare la correttezza aritmetica dei valori attribuiti agli elementi attivi e passivi ricevuti i quali dovranno corrispondere a quelli di chiusura del bilancio della scissa e qualora vi fossero rapporti commerciali tra le parti, verificare la correttezza dell'elisione dei crediti, debiti, costi e ricavi andando a individuare quelle che sono le poste infragruppo.

Il revisore dovrà effettuare dei colloqui con l'organo amministrativo al fine di individuare quali siano i criteri adottati per la ripartizione di un eventuale maggior valore.

Il revisore dovrà inoltre considerare che, qualora non vi fosse retrodatazione degli effetti contabili, allora le poste potrebbero aver subito delle variazioni dovute alla normale attività operativa dell'azienda.

Le differenze di questo tipo costituiscono poste di credito o debito che la beneficiaria dovrà iscrivere in bilancio nei confronti di soci della scissa, in particolare, qualora il capitale netto conferito fosse maggiore rispetto a quanto effettivamente previsto da progetto di scissione allora la beneficiaria dovrà iscriversi un debito di tale differenza e, nel caso contrario, un credito. Il revisore dovrà verificare l'accuratezza del calcolo del credito o del debito generato da tale operazione ottenendo evidenza della relativa documentazione qualora tali differenze fossero di importo significativo.

Per la verifica dei saldi di apertura l'organo di controllo dovrà porre specifica attenzione all'allocazione di tutto o parte del disavanzo infatti l'organo amministrativo potrà decidere se allocarlo ad avviamento o a specifici beni immobilizzati, alla recuperabilità dei valori degli *assets* coinvolti dall'operazione di scissione, alla corretta allocazione di avanzi e disavanzi in base alle relative cause generatrici.

¹⁵⁰ **Rapporto di concambio:** Determinazione della quantità di azioni (o quote, in caso di società a responsabilità limitata) che l'incorporante o la società risultante dalla fusione deve riconoscere ai soci dell'incorporata o delle partecipanti alla fusione, in cambio delle vecchie azioni (o quote) possedute. Fonte: www.treccani.it

Qualora tale disavanzo fosse attribuito ad avviamento l'organo di controllo dovrà verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti dall' OIC 24, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo e di cui approfondiremo nel corso del caso pratico.

Il principio contabile OIC 4 rileva l'impossibilità di comparare il bilancio della scissa ante scissione con il bilancio della medesima successivamente all'operazione straordinaria tenuto conto che nell'ultimo bilancio della scissa ante operazione le attività e le passività trasferite non erano presentate distintamente da tutte le altre né indicate in nota integrativa. Di tale non comparabilità il management dovrà darne conto nel primo bilancio post scissione e nella relazione sulla gestione e tale non comparabilità deve essere verificata e commentata nella propria relazione da parte dell'organo di controllo. Medesimo discorso deve essere fatto per la beneficiaria qualora sia già preesistente.

Il revisore legale tuttavia, nella propria relazione di revisione, dovrà riportare un richiamo d'informativa al fine di far cadere l'attenzione agli utilizzatori del bilancio su tale operazione¹⁵¹.

3.8 ASPETTI GENERALI DELLA FUSIONE

La fusione è l'operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si uniscono dando vita da un unico complesso aziendale, di fatto essa è l'operazione straordinaria maggiormente applicata nel sistema italiano. Il codice civile identifica essenzialmente due tipologie di fusioni che sono la fusione propria (o per unione), nel caso in cui due (o più) società si fondano dando vita ad una nuova società detta newco oppure la fusione per incorporazione ossia quando una società detta per incorporazione nella quale una società (incorporante) assorbe la società fusa (incorporata).

La peculiarità di questa operazione straordinaria è che attraverso di essa non si ha la creazione o l'estinzione di soggetti giuridici ma solo una modificazione dell'atto costitutivo al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti sociali nei limiti del nuovo assetto societario.

Nella pratica, oltre alla prima macro distinzione appena fatta, vi sono di fatto altre tipologie regolate dal codice civile il quale definisce omogenea la fusione fatta tra due società dello stesso tipo (es. tra società di capitali) ed eterogenea tra società di tipologia

¹⁵¹ Per la stesura del seguente paragrafo le informazioni sono state prese da: Il sole 24 ore, La revisione contabile nelle operazioni straordinarie, edizione 2008,

diversa (es. una società di capitali e una di persone), diretta nel caso in cui la partecipante incorpora una partecipata ed inversa nel caso in cui la partecipata incorpori la controllante o anomala nel caso in cui la incorporante controlli già al 100% la incorporata. Sostanzialmente quindi, adempiendo agli obblighi pubblicitari che in seguito vedremo, sono consentite tutte le forme di fusione ad eccezione di quella con una società in liquidazione che abbia già iniziato la distribuzione dei propri asset questo serve, in prima istanza, a limitare comportamenti fraudolenti da parte degli amministratori che cercano di diminuire il patrimonio netto delle società in liquidazione e in secondo luogo per tutelare tutti i creditori sociali in bonis della società.

Le fusioni sono regolamentate dal codice civile e in particolare la disciplina prevista dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Secondo l'art. 2501-quater c.c. primo comma, «gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale delle società medesime, riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale». Tuttavia la situazione patrimoniale di cui sopra può essere sostituita, ai sensi del medesimo articolo, dal bilancio regolarmente redatto e approvato, purché lo stesso sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione. Lo stato patrimoniale, sia esso redatto ad hoc o inteso come l'ultimo bilancio approvato, non è richiesta solamente nel caso in cui vi rinunci all'unanimità tutti i soci e i possessori di strumenti finanziari che conferiscono diritto di voto in assemblea di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

I controlli contabili in capo all'organo di controllo delle società che pongono in essere l'operazione straordinaria saranno diversi, quindi, a seconda della tipologia di situazione patrimoniale che gli organi amministrativi presentano alle rispettive assemblee per deliberare ma anche a seconda della tipologia di fusione che verrà messa in atto in quanto diversi sono gli obblighi procedurali ai quali l'organo amministrativo dovrà sottostare.

Il terzo comma dell'art 2501 infatti indica che gli organi amministrativi delle società che partecipano alla fusione devono redigere in prima istanza il progetto di fusione nel quale verranno specificate le ragioni economiche dell'operazione, le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni, un piano economico finanziario attraverso il quale verranno perseguiti gli obiettivi di medio/lungo periodo, le modalità di distribuzione delle azioni (o quote) della società che risulta dalla fusione, l'atto di costituzione della

newco o della incorporante modificato successivamente alla fusione, il rapporto di concambio¹⁵² concordato tra le parti che partecipano nonché l'eventuale conguaglio in denaro che le parti dovranno versare il quale non dovrà eccedere il 10% del valore, la data di decorrenza della fusione e di conseguenza la data nella quale le operazioni della società risultante verranno iscritte nel nuovo bilancio e la nuova compagine sociale avrà diritto di partecipare alle decisioni societarie e agli utili o alle perdite.

Il progetto di fusione dovrà essere inoltre correlato dallo stato patrimoniale delle società partecipanti redatti come sopra detto, degli ultimi tre bilanci regolarmente approvati di tutte società partecipanti, dalla relazione dell'organo amministrativo delle stesse, dalla relazione di un esperto sulla congruità del rapporto di concambio e sulla ragionevolezza economica dell'operazione e depositare il fascicolo presso la sede della società almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla fusione.

In base alla tipologia di fusione la relazione dell'esperto dovrà essere fatta da diversi soggetti infatti, nel caso in cui si tratti di una fusione che coinvolge società di capitali l'esperto dovrà essere individuato come da art 2409 del cc e, nello specifico, se una delle società coinvolte è una società per azioni o in accomandita per azioni dovrà essere nominato dal tribunale in cui ha sede la società risultante. Nel caso in cui una delle società coinvolte nell'operazione fosse quotata in mercati regolamentati o di interesse pubblico l'esperto dovrà essere designato tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa. In ogni caso però le società possono chiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti da loro individuati, spetterà comunque al tribunale la decisione definitiva.

La relazione non è necessaria nel caso in cui l'unanimità dei soci e dei titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto nell'assemblea di tutte le società partecipanti rinuncino.

I soci delibereranno sul progetto di fusione con le maggioranze previste dalle modifiche dell'atto costitutivo, essi inoltre in sede di assemblea possono apportare delle modifiche al progetto di fusione purché non ledano ai diritti dei terzi altrimenti la delibera è nulla e il fascicolo dovrà essere depositato per altri 30 giorni e convocata una nuova assemblea.

¹⁵² **Rapporto di concambio:** Determinazione della quantità di azioni (o quote, in caso di società a responsabilità limitata) che l'incorporante o la società risultante dalla fusione deve riconoscere ai soci dell'incorporata o delle partecipanti alla fusione, in cambio delle vecchie azioni (o quote) possedute. Fonte: www.treccani.it

I soci di minoranza di fatto sono spesso la parte lesa all'interno delle fusioni e infatti la delibera di fusione è causa di recesso solamente nelle srl in caso di fusione omogenea mentre sia nelle srl come nelle spa nel caso in cui vi sia una delibera di fusione eterogenea. Nelle società di persone invece la fusione viene approvata mediante approvazione del progetto di fusione da parte della maggioranza dei soci secondo le quote di distribuzione degli utili a meno che l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano diversamente, facendo comunque salvo il diritto di recesso da parte del socio di minoranza.

Il progetto di fusione, una volta deliberato dall'assemblea, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese per 60 giorni tempo utile per l'opposizione alla fusione di eventuali creditori delle società che vedrebbero minato il loro diritto sorto in data antecedente alla fusione. Con la fusione infatti i patrimoni sociali delle compagini coinvolte vengono fusi e con essi anche crediti e debiti precedentemente sorti. Qualora invece non vi fossero creditori o questi acconsentano al proseguimento del procedimento di fusione prima dei 60 giorni allora le società potranno procedere con l'attuazione della fusione. Diversamente invece, nel caso in cui i creditori si opponessero, spetterà al tribunale bloccare il procedimento di fusione finché non si risolve la questione.

Se le parti invece dessero proseguo alla delibera di fusione nonostante vi fosse una delle casistiche sopra riportate la fusione irrisolta l'atto di fusione sarebbe comunque valido però esso non produrrebbe nessun effetto nei confronti dei creditori verso i quali la fusione non avrebbe nessun effetto.

Successivamente alla delibera del progetto di fusione gli organi amministrativi delle società devono redare l'atto di fusione di fronte al notaio. La fusione produrrà i propri effetti dalla data in cui verrà depositato l'atto pubblico presso il registro delle imprese il quale infatti ha effetti costitutivi per l'unificazione dei patrimoni, l'estinzione delle società, l'assegnazione delle azioni (o quote), ecc.

3.9 LA REVISIONE LEGALE NELLA FUSIONE

Il ruolo del revisore nell'operazione di fusione, come nelle altre operazioni già analizzate nei precedenti paragrafi, muterà a seconda della tipologia di fusione che verrà messa in atto e in relazione a su quale delle parti in causa egli dovrà emettere la propria relazione di revisione.

Il bilancio delle società che andranno a fondersi (fuse) non sarà mai oggetto di revisione legale da parte di nessun organo di controllo in quanto la fusione per propria natura porterà all'estinzione di essa e quindi l'incarico del revisore decadrà automaticamente.

Quindi, indipendentemente che si tratti di fusione propria o per incorporazione, le verifiche del revisore si dovranno concentrare solamente nella *newco* (o nella incorporante).

In prima istanza poi, qualora la fusione fosse fatta mediante indebitamento il revisore, come accennato nel precedente paragrafo, oltre alle verifiche sui saldi d'apertura dovrà emettere una relazione sulla ragionevolezza del piano economico finanziario della società risultante.

In questo contesto il revisore legale opera secondo quanto previsto dal principio ISAE 3400¹⁵³. In particolare il revisore è tenuto ad effettuare un'analisi prospettica sull'informativa finanziaria¹⁵⁴ ottenendo sufficienti ed appropriate evidenze in merito alla ragionevolezza delle assunzioni adottate dalla direzione in sede di definizione delle poste estimatorie e alla correttezza dell'informativa finanziaria redatta sulla base di tali poste. Egli inoltre dovrà verificare che sia data adeguata informativa sul criterio di definizione delle stime compresa una chiara indicazione in merito al fatto che si tratti di assunzioni basate sulle migliori stime o di assunzioni prospettiche e che tale informativa sia redatta in modo coerente con l'informativa finanziaria storica.

Il revisore quindi qualora tali ipotesi fossero chiaramente irrealistiche o nel caso in cui egli ritenga che l'informativa finanziaria prospettica non sia appropriata in relazione all'utilizzo previsto dovrà rinunciare all'incarico o recedere dallo stesso bloccando di

¹⁵³ Principio internazionale sugli incarichi di *ASSURANCE (ISAE) 3400 – L'ESAME DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA PROSPETTICA*

¹⁵⁴ Il termine "informativa finanziaria prospettica" indica l'informativa finanziaria redatta sulla base di assunzioni circa gli eventi che possono verificarsi in futuro e le azioni che l'impresa può intraprendere. Essa ha una natura altamente soggettiva e la sua redazione richiede un notevole ricorso alle valutazioni. L'informativa finanziaria prospettica può assumere la forma di una previsione, di una previsione ipotetica o di una combinazione di entrambe, come, ad esempio, una previsione di un anno più una previsione ipotetica dei successivi cinque anni. **Fonte:** Principio internazionale sugli incarichi di *ASSURANCE (ISAE) 3400 – L'ESAME DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA PROSPETTICA*

fatto il procedimento di fusione. Diversamente, qualora egli ritenesse ragionevole tale piano, egli dovrà procedere con le medesime verifiche indipendenti che si tratti di una fusione con indebitamento o no. Si precisa tuttavia che in merito a tale giudizio il revisore è tenuto ad emettere un'apposita relazione indipendente da quella emessa ai sensi dei principi ISA 700 e 705 di cui già detto nel corso del secondo capitolo.

A prescindere dalla tipologia di operazione tuttavia il passo successivo del revisore consiste nell'ottenimento di tutta la documentazione che hanno utilizzato gli amministratori per la realizzazione dell'operazione.

In particolare egli dovrà verificare la completezza della documentazione prodotta dall'organo amministrativo e quindi ottenere il progetto di fusione, l'atto di fusione, la relazione degli amministratori e degli esperti, le situazioni patrimoniali (redatte ad hoc o l'ultimo bilancio d'esercizio) di tutte le società coinvolte nell'operazione, eventuali perizie e stime giurate che sono state prodotte, il *business plan*¹⁵⁵ e qualsiasi altro documento idoneo a determinare l'espressione di un giudizio come visto nel precedente paragrafo. Ricordiamo infatti che la mancata messa a disposizione dei documenti da parte dell'organo amministrativo determina l'impossibilità di poter esprimere un giudizio in ottemperanza dell'ISA 705.

Tutta la documentazione raccolta andrà a far parte delle carte lavoro e concorrerà alla formazione del giudizio finale nell'ambito dell'incarico di revisione.

L'operazione di fusione, qualora avvenisse tra società che hanno tra loro un rapporto partecipativo, può comportare la presenza di crediti, debiti, obbligazioni o impegni reciproci e quindi può capitare, ad esempio, che la società incorporante al momento dell'incorporazione vanti un credito verso l'incorporata. Queste poste assieme ai conti d'ordine che si presentano sia nel bilancio della incorporante che dell'incorporata, esattamente come nel processo di consolidamento, devono essere elise prima che avvenga contabilmente l'incorporazione.

L'organo amministrativo che implementerà la fusione contabilmente effettuerà questa operazione facendo delle scritture di segno opposto e azzerando quindi gli effetti degli stessi prima che venga redatto il primo bilancio della società risultante dalla fusione.

¹⁵⁵ Il Business Plan, o piano economico-finanziario, è il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. **Fonte:** www.ilsole24ore.com

Il revisore, prima di procedere con la verifica contabile delle scritture, dovrà quindi effettuare dei colloqui con l'organo amministrativo per capire come è stato pianificato il processo di elisione delle poste e successivamente verificare matematicamente la corretta elisione delle stesse.

Inoltre specifichiamo subito che, le verifiche sui saldi d'apertura che il revisore dovrà attuare muteranno a seconda che la società fusa fosse soggetta a revisione legale o no.

La verifica dei saldi d'apertura infatti, come per le altre operazioni, può essere fatta mediante utilizzo del lavoro del revisore della fusa o utilizzando relazioni valutative di stima fatte da terze parti. Nel caso non fossero disponibili nessuno dei due allora il revisore dovrà verificare i saldi d'apertura delle poste patrimoniali come previsto da ISA. Successivamente alla verifica dei saldi d'apertura egli dovrà verificare l'accuratezza delle scritture poste in essere dalla beneficiaria della fusione ricalcolando all'occorrenza i rapporti di concambio e le differenze da annullamento.

Qualora fossimo in una fusione per incorporazione e la incorporante controllasse totalmente la fusa vi potrà essere solamente una differenza da fusione in quanto la compagine sociale della risultante non muterà.

Il revisore dovrà quindi verificare la correttezza numerica dell'operazione aggregando attività e passività, rettificando dal patrimonio netto la parte relativa alla fusa e rettificando integralmente la partecipazione nella società incorporata e la corretta classificazione del conto di avanzo/disavanzo.

Nello specifico egli dovrà capire la differenza da annullamento a cosa sia dovuta e se l'organo amministrativo abbia agito correttamente. Qualora poi il disavanzo fosse interamente destinato ad annullamento il revisore dovrà verificarne i requisiti come da OIC 24 e in tutte le chiusure successive valutarne la recuperabilità come da OIC 9.

Qualora non ci fossero invece rapporti partecipativi e la somma algebrica tra le attività e le passività non coincidesse con il capitale sociale deliberato dall'incorporante allora l'organo amministrativo dovrà registrare una differenza da concambio. In questo caso invece, non essendoci nessun tipo di partecipazione, non si potrà verificare una differenza da annullamento.

Il revisore legale dovrà innanzitutto verificare la correttezza del rapporto di concambio e successivamente valutare la correttezza numerica dell'operazione, facendo particolare attenzione all'aumento di capitale sociale di competenza degli azionisti della società

incorporata, e alla corretta classificazione del conto di pareggio, se “avanzo” o “disavanzo”.

Terzo e ultimo caso è quello in cui ci sia una partecipazione non totalitaria di possesso nei confronti dell'incorporata in tale caso potrebbe sorgere congiuntamente una differenza da annullamento e una da concambio.

Infatti l'organo amministrativo dovrà in prima istanza annullare la partecipazione detenuta iscrivendo attività e passività oggetto di fusione, la differenza algebrica di questa operazione, come nel caso di partecipazione totalitaria, comporterà una differenza da annullamento. Successivamente poi, se la somma algebrica di attività e passività iscritte non corrispondesse con il relativo aumento di capitale allora si genererà una differenza da concambio.

Sarà onere del revisore ripercorrere tutte le scritture contabili fatte dall'organo amministrativo verificandone l'accuratezza.

In ogni caso il revisore dovrà comunque chiedere all'organo amministrativo anche tutta la documentazione relativa alla fusione utile alla comprensione dell'allocazione dell'avanzo (o disavanzo) da fusione. Verificando nello specifico a quali voci è stato allocato il disavanzo e se questo maggior valore è supportato da perizie di terzi o da stime interne capaci di dare evidenza della ragionevolezza di tale allocazione.

In questa sede il revisore dovrà anche verificare che non avvengano compensazioni tra avanzo (o disavanzo) da fusione e avanzo (o disavanzo) da concambio.

Il disavanzo da annullamento infatti può essere allocato ad avviamento, a maggior valore dei cespiti o ad altre poste dello stato patrimoniale a seconda delle diverse casistiche.

Nel caso specifico, nella revisione di un bilancio oggetto di fusione oltre a tali attività egli dovrà ottenere, come già detto, tutta la documentazione prodotta in sede di pianificazione di fusione così da capire eventuali modifiche del processo produttivo a seguito della fusione le quali potrebbero comportare una radicale riorganizzazione dei beni produttivi che implicherebbero delle svalutazioni nel bilancio dell'incorporante o una svalutazione dei beni incorporati in sede di fusione.

Il revisore inoltre dovrà pianificare apposite attività al fine di verificare la corretta allocazione dell'avanzo o del disavanzo da concambio come richiesto da 2504 del codice civile.¹⁵⁶

¹⁵⁶ **Articolo 2504 del codice civile:** La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di

Infatti nel caso in cui il disavanzo venga allocato a cespiti diversi dall'avviamento il punto di partenza per il ricostruirne il valore sarà quello di verificare il valore iscritto nei saldi di chiusura della incorporata, a tale valore poi, potrà essere aggiunto in quota parte il disavanzo emerso dall'operazione di fusione. Il revisore quindi dovrà ottenere e analizzare la documentazione prodotta in sede di fusione per verificare la ragionevolezza delle scritture fatte con un particolare focus sulle poste immateriali iscritte nel bilancio della incorporante e non valorizzate in quello dell'incorporata. Per tale attività è prassi affidarsi anche a pareri e relazioni di esperti in materia.

Nel caso invece vi sia un avanzo da concambio esso dovrà essere scritto tra le riserve del patrimonio netto, questa casistica è più semplice in quanto il revisore dovrà solamente verificare l'accuratezza dei calcoli svolti e le ragioni economiche alla base delle valutazioni fatte.

Più complesso invece è il tema dell'avanzo da annullamento in quanto, secondo l'OIC 4¹⁵⁷, sono diverse le cause generatrici di tale differenza e per ognuna di esse è previsto un diverso trattamento contabile. Nello specifico qualora l'avanzo sia dovuto a oneri, perdite future o da un'insufficiente redditività dell'incorporata esso deve essere iscritto in un apposito fondo rischi per oneri e perdite da fusione e utilizzato negli'esercizi successivi al verificarsi di tali perdite. Nel caso in cui esso derivi dalla presenza di riserve di utili nell'incorporata o da uno sconto nel prezzo d'acquisto esso dovrà essere iscritto in apposita riserva detta riserva da avanzo di fusione¹⁵⁸.

Il revisore, effettuando colloqui con il management e analizzando la documentazione realizzata in fase di realizzazione della fusione, dovrà verificarne la corretta imputazione di tali voci al fine di accertare la correttezza del relativo trattamento contabile.

Nella realizzazione della fusione le parti in causa possono decidere di prendere i valori alla data di fusione o effettuare una retrodatazione degli effetti contabili all'inizio dell'esercizio nel quale è stata perfezionata la fusione contabilizzando tutti fatti intercorsi nel periodo nel mezzo direttamente nella società risultante dalla fusione. Nel caso di retrodatazione degli effetti contabili l'incorporata non dovrà predisporre un bilancio alla

quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

¹⁵⁷ OIC 4 - FUSIONE E SCISSIONE

¹⁵⁸ OIC 28 - PATRIMONIO NETTO

data di fusione in quanto sarà oggetto di fusione l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Infatti, attraverso il meccanismo della retrodatazione, gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dell'incorporata nel periodo tra la data alla quale viene fatta risalire la retrodatazione e la successiva data in cui si produce l'effetto reale della fusione sono imputati al bilancio della società incorporante.

In sintesi, il risultato economico che l'incorporata conseguirà nel periodo di mezzo tra la redazione del bilancio infrannuale e la data di effettiva fusione, costituirà parte integrante del risultato economico dell'esercizio della società risultante o incorporante, previo annullamento degli effetti economici derivanti dalle operazioni intercorse in detto periodo tra le società partecipanti alla fusione.

In questo caso il revisore nello svolgere le proprie attività dovrà porre particolare attenzione all'informativa sulla comparabilità dei dati prodotti e, nello specifico, egli dovrà verificare appunto l'indicazione dei dati dell'esercizio precedente dell'incorporante, la tabella di riconciliazione del patrimonio netto in nota integrativa dell'incorporante e che le differenze contabili emergenti al termine dell'operazione vengano illustrate per ciascuna società specificando il trattamento contabile e dei criteri seguiti nell'iscrizione dei valori correnti delle attività e delle passività.

Una volta ultimato il processo di recepimento dei valori, di annullamento delle partecipazioni e di elisione delle scritture infragruppo l'incorporante avrà un primo bilancio post fusione il quale di fatto sarà la rappresentazione dei saldi d'apertura, esso ha esclusivamente una valenza interna in quanto composto esclusivamente da poste patrimoniali privo quindi di conto economico e nota integrativa.

Va comunque specificato che, nel caso in cui fossimo in una fusione per unione, questo bilancio avrà anche valenza esterna in quanto corrisponde all'inventario iniziale dell'impresa da iscrivere quindi nel libro degl'inventari ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile.

Nel caso in cui il revisore assuma l'incarico nell'esercizio successivo all'operazione di fusione egli dovrà comunque verificare tutti i saldi di apertura del bilancio risultante dalla fusione come sopra detto.

Nello specifico egli dovrà mettere in atto tutte le procedure viste nel corso del secondo capitolo al fine di validare i saldi patrimoniali oggetto di fusione.

Qualora fosse stata emessa una relazione sull'ultimo bilancio approvato da un revisore legale, egli dovrà pianificare un passaggio di consegne con il precedente revisore al fine capire quali attività sono state svolte e se sia necessario, secondo le proprie soglie di materialità, integrare tale lavoro con altre verifiche.

Nello specifico le attività richieste al revisore nel caso in cui subentri in un momento successivo alla fusione sono la verifica che i saldi di apertura non contengano errori che possano alterare significativamente il bilancio in esame, che i saldi di chiusura del periodo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo, che i principi contabili adottati per la redazione siano coerenti da un esercizio all'altro e qualora ci fossero stati dei cambiamenti in essi che siano correttamente riportati in nota integrativa e supportati da una valida ragione.

Le verifiche integrative, oltre che i memo degli incontri sostenuti con il precedente revisore, dovranno essere conservati nelle carte di lavoro come prova documentale delle attività svolte.

L'organo al quale è affidato il compito di controllo contabile deve quindi raccogliere evidenze di revisione sufficienti e pertinenti che comprovino le dichiarazioni sul bilancio rilasciate dagli amministratori tramite colloqui con la direzione della società e attraverso lo svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. Tali verifiche sono costituite da procedure specifiche per l'accertamento della presenza di eventuali errori nei saldi di bilanci.

In conclusione vediamo il caso in cui vi sia una fusione per unione, come già detto in precedenza in questa operazione straordinaria le società partecipanti all'operazione si estinguono e danno origine a una nuova entità giuridica¹⁵⁹ (newco), ricevendo tutti i soci delle società partecipanti, azioni o quote della società neo-costituita.

Nel caso venga posta in essere tale operazione la retrodatazione degli effetti contabili non è praticabile, in quanto la società neo-costituita viene ad esistenza solo alla data dell'atto di fusione, l'elisione delle voci infragruppo viene fatta per confusione eliminando quindi solamente i valori di natura patrimoniale, ragionevolmente la differenza di fusione che può generarsi, essendo la newco priva di rapporti partecipativi, è esclusivamente la

¹⁵⁹ **Entità giuridica:** è così definito un ente unitario riconosciuto dall'ordinamento come un soggetto di diritto autonomo, ossia dotato di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che le costituiscono, insieme all'elemento patrimoniale. La persona giuridica opera per il raggiungimento di fini generali (p.g. di diritto pubblico, per esempio lo Stato) o individuali (ad esempio società di capitali), che il singolo non sarebbe in grado di realizzare. Elementi costitutivi sono le persone, un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento da parte dell'ordinamento. Fonte: www.brocardi.it

differenza di concambio, anche se sono astrattamente ipotizzabili operazioni di fusione per unione in cui le società partecipanti avevano rapporti partecipativi reciproci, con le conseguenti complessità derivanti dall'annullamento della partecipazione e nell'informativa, trattandosi di fusione con nascita di un nuovo soggetto, non sono richiesti dati comparativi.

Fatte queste premesse l'attività richiesta al revisore nelle società fuse sarà nulla in quanto, come per l'incorporata, estinguendosi la società stessa di conseguenza tutti anche l'incarico del revisore si estinguerà.

Nella newco invece, ragionevolmente, dovrà essere nominato un nuovo revisore legale il quale nella revisione del bilancio dovrà attuare tutte le verifiche previste per la società incorporante come in precedenza detto¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Per la stesura del seguente paragrafo le informazioni sono state prese da: Il sole 24 ore, La revisione contabile nelle operazioni straordinarie, edizione 2008,

CAPITOLO 4 – IL CASO PRATICO

4.1 INTRODUZIONE AL CASO PRATICO

Nel corso del quarto e ultimo capitolo di questa tesi verrà trattato il caso pratico di una fusione per incorporazione con indebitamento nella quale sono coinvolte due società di capitali.

Dispongo di questi dati in quanto, lavorando da qualche anno in una società di revisione, sono stato coinvolto direttamente nel team di revisione chiamato ad emettere un giudizio sul bilancio della società risultante dalla fusione. Tuttavia, per motivi di privacy, di seguito riporterò nomi e numeri di bilancio non veritieri e chiamerò la società incorporante Alfa SpA e la società incorporata Beta Srl.

La particolarità di questa operazione consiste nel fatto che il revisore è stato chiamato ad esprimere il proprio giudizio in due fasi diverse del processo di revisione in quanto la società Alfa SpA nel corso del 2017 ha acquisito mediante operazione di *leverage buy out* la società Beta Srl e successivamente, sempre nel corso dello stesso esercizio, ha fuso per incorporazione tale società già interamente posseduta. Al revisore quindi, ai sensi dell'articolo 2501 bis e seguenti, è stato chiesto di esprimere prima un giudizio sulla ragionevolezza del piano economico finanziario redatto da Alfa SpA e successivamente verificarne la corretta incorporazione delle poste di Beta Srl nell'ambito però della revisione sul bilancio al 31.12.2017 della società risultante. Entrambe le operazioni sono avvenute nel corso del 2017 ma le parti hanno deciso di retrodatare gli effetti contabili e fiscali di entrambe le operazioni al 01.01.2017. Si precisa che, nello svolgere le valutazioni in merito alla ragionevolezza del piano economico finanziario, il revisore dovrà agire secondo quanto previsto da ISAE 3400 il quale definisce le linee guida per esaminare l'informativa finanziaria prospettica mentre, la verifica dei saldi d'apertura, rientra nel più generale processo di revisione sul bilancio di Alfa SpA al 31.12.2017. Pertanto quindi verrà emessa una relazione sulla ragionevolezza del piano economico finanziario ma non sarà emessa una specifica relazione sulle scritture di fusione e sulla verifica dei saldi d'apertura.

Premetto fin da subito che nel corso dell'analisi del caso pratico non svolgerò alcuna considerazione sul sistema di controllo interno in quanto entrambe le società coinvolte nell'operazione di fusione non disponevano di un sistema di controllo interno strutturato, esse infatti predisponavano regolarmente delle attività di verifica nei flussi ma le non

formalizzavano così da farle diventare a tutti gli effetti dei controlli. Pertanto in occasione della pianificazione e dello svolgimento delle procedure di revisione il team di revisione ha deciso di non fare affidamento su di esso.

Verrà inoltre tralasciata la parte relativa all'accettazione e alla valutazione dell'incarico da parte del revisore in quanto l'operazione è avvenuta nel corso del secondo anno di incarico e quindi le valutazioni in merito erano già state fatte nel corso dell'esercizio precedente. Tralascierò inoltre le valutazioni sul rischio di revisione e sul calcolo delle soglie di significatività in quanto esse saranno definite nel complesso della revisione del bilancio al 31.12.2017. La valutazione del piano economico finanziario infatti prescinderebbe da soglie di significatività.

Mi concentrerò tuttavia sulla valutazione del piano economico finanziario e attività connesse, sulla situazione patrimoniale, sull'analisi dei saldi d'apertura e sulle scritture di fusione che hanno permesso la redazione del bilancio post fusione. Va comunque specificato che Beta Srl prima di essere acquisita non era soggetta a revisione legale in quanto non si avvaleva di un revisore esterno che verificasse la corretta redazione del bilancio e tra gli organi interni non aveva nemmeno il collegio sindacale in quanto non raggiungeva i requisiti previsti dall'articolo 2477¹⁶¹ del codice civile. La società di revisione quindi, in sede di verifica dell'operazione di fusione, ha dovuto effettuare una revisione sulle poste patrimoniali oggetto di fusione.

In sede di pianificazione del processo di revisione, come visto nel corso del terzo capitolo, il revisore è tenuto a svolgere dei colloqui preliminari con la direzione e con gli organi di governance al fine di capire le ragioni economiche e gli obiettivi della fusione e successivamente dovrà ottenere e analizzare il progetto di fusione, i verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea nei quali si delibera in merito, le situazioni patrimoniali redatte precedentemente alla fusione, l'atto costitutivo e le relazioni accompagnatorie redatte dagli esperti, qualora vi fossero.

¹⁶¹ Secondo l'art. 2477 del codice civile una società è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore esterno nel caso in cui rediga il bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione dei conti, per due esercizi abbia superato i limiti imposti dal 2435 bis primo comma (tot. Attivo 4.400.000€, ricavi dalle vendite 8.800.000, dipendenti occupati medi 50 unità)

4.2 LA RELAZIONE DELL'ESPERTO

Come anticipato nel corso del precedente paragrafo la peculiarità del caso pratico preso in esame è che si tratta di una fusione con indebitamento. Il team di revisione quindi, prima di verificare nel merito l'operazione di fusione, è tenuto ad emettere una relazione in ottemperanza all'articolo del codice civile 2501 bis quinto comma la quale verrà poi allegata alla documentazione di fusione.

In particolare al team di revisione è stato chiesto di verificare la ragionevolezza del piano economico e finanziario post fusione che Alfa SpA ha redatto per garantire agli enti finanziatori la continuità di tutte le assunzioni che gli hanno permesso di ottenere il capitale di debito in sede di acquisizione. Alfa infatti in un primo momento ha presentato un piano economico finanziario al fine di ottenere il capitale di debito per implementare l'operazione di *leverage buy out* in sede di fusione però tale piano è stato rivisto accorpando i risultati di entrambe le società. Al team di revisione è stato quindi richiesto di verificare la ragionevolezza del piano economico finanziario risultante dalla fusione.

In prima istanza il team di revisione ha quindi disposto dei colloqui con i responsabili del fondo di investimento esperto nella predisposizione di piani finanziari il quale controlla indirettamente Alfa SpA e con gli organi di governance della stessa nelle figure del socio di maggioranza, del CFO e del responsabile amministrativo. In particolare, dal colloquio con i rappresentanti di Alfa SpA, sono emerse le ragioni economiche e strategiche dell'acquisizione. Beta Srl infatti operava nello stesso settore di Alfa SpA avendo però come target una clientela che prediligeva prodotti standardizzati a un prezzo inferiore. Mediante quest'acquisizione Alfa SpA puntava ad incrementare significativamente i propri ricavi dalle vendite puntando a fare delle economie di scala che gli permettessero di incrementare i margini anche sui prodotti attualmente commercializzati.

Da tali colloqui e dall'analisi del progetto di fusione è emerso che Alfa ha acquisito Beta per un importo di 245.242 € di cui 195.000€ con capitale prestato da terzi e per 50.242 € attingendo alle disponibilità liquide presenti in bilancio.

Successivamente poi, dai colloqui con i responsabili del fondo, è emerso che loro stessi hanno partecipato direttamente alla redazione del piano economico finanziario redigendo il business plan post fusione di Alfa SpA per il triennio 2017-2020. Gli stessi

hanno fornito evidenza dello stesso collaborando inoltre con il team di revisione per l'analisi di esso.

In sede di comprensione dell'operazione e del contesto in cui sta operando, il team di revisione, ha fatto una prima sommaria valutazione del business plan il quale non mostrava assunzioni irragionevoli o infondate e dell'atteggiamento delle parti in causa le quali si sono mostrate fin da subito collaborative e disponibili a fornire qualsiasi tipo di informazioni o di supporto documentale a sostegno delle proprie assunzioni.

Terminata la fase preliminare il team di revisione, non ritenendosi sufficientemente preparato nella valutazione concreta di un *business plan*, ha ritenuto necessario ottenere un parere di un terzo esperto in materia. Nella fattispecie, internamente alla società di consulenza di cui faccio parte vi sono diverse linee di servizi una delle quali è specializzata nella valutazione d'azienda nel contesto di operazioni di acquisizione aziendale.

Il team di revisione in collaborazione con l'esperto di cui sopra ha quindi ottenuto ed esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti in sede di definizione dell'operazione di LBO.

In prima istanza è stato esaminato il report d'investimento di Beta Srl, una relazione predisposta da un consulente terzo interpellato direttamente da Alfa SpA specializzato nel fornire consulenza e assistenza a società di medie dimensioni in contesti di operazioni di acquisizione.

Nello specifico all'interno di questo report era presente una panoramica generale di Beta Srl compresa la propria storia, il portafoglio prodotti, un'analisi dei mercati di riferimento, la composizione della compagine sociale, l'organigramma, il modello di business, l'analisi della catena produttiva comprese le opportune analisi sullo stock di magazzino, l'analisi del business compresi dati prospettici sull'andamento degli'ultimi anni, i possibili sviluppi secondo i dati forniti da budget e i principali mercati coperti. In conclusione poi è stata predisposta l'analisi prospettica dei principali indicatori di bilancio nell'ultimo quinquennio.

Da una prima analisi si nota che Beta Srl è un'azienda con una certa storicità nata nel 1993 che ha avuto sostanzialmente due momenti di espansione e che nel corso del 2016 ha aperto ad una cessione sostanzialmente perché i soci hanno volevano monetizzare e


perché non avevano le risorse finanziarie per investire in un terzo periodo di espansione. Beta Srl era infatti posseduta da tre soci e quindi sostanzialmente ancora a conduzione familiare.

Il modello di business prevede la commercializzazione di beni che vengono ideati e progettati internamente in sinergia con il cliente finale per i quali però viene esternalizzata la produzione ad aziende terze. La forza competitiva di Beta Srl sta quindi nella capacità di progettazione assecondando nel dettaglio le richieste del cliente e nella creazione di sinergie con i propri fornitori i quali garantiscono costi e tempi di produzione altamente competitivi.

Questo permetterà a Beta Srl di avere un limitato impiego di risorse finanziarie nello stock di magazzino in quanto, lavorando su ordinativi, il tempo di consegna della merce è breve e infatti la società ha un tasso di rotazione di magazzino elevato il quale è composto per il 50% da beni presenti a magazzino da meno di 6 mesi.

Beta inoltre stava progressivamente snellendo la struttura dei costi fissi di gestione concentrando i propri investimenti in azioni commerciali e operazioni finalizzate alla fidelizzazione del cliente finale.

Queste operazioni, nell'ultimo quinquennio, hanno permesso una crescita dei ricavi dalle vendite ad un tasso contenuto ma costante.



Contestualmente questo ha permesso un graduale miglioramento anche di tutti i principali indici di bilancio migliorando quindi la redditività complessiva di Beta, come si può vedere dal grafico sotto riportato.

	2012	2013	Delta %	2014	Delta %	2015	Delta %	2016	Delta %
EBITDA	8,16	10,97	34%	9,63	-12%	14,63	52%	23,61	61%
EBIT	2,15	3,80	77%	2,98	-22%	6,64	123%	19,76	198%
EBT	1,27	3,27	158%	2,44	-25%	5,83	139%	19,11	228%
NET INCOME	0,55	1,93	249%	0,95	-51%	3,96	317%	13,05	229%

I grafici mostrano parzialmente quanto sopra detto, Beta Srl al 31.12.2016 è un'azienda in salute che dagli indicatori di bilancio mostra un tasso di crescita contenuto ma costante essa inoltre è riuscita a migliorare le proprie performance nonostante l'incremento dei ricavi.

Il report è stato utilizzato da Alfa SpA a supporto della *due diligence* al fine di formulare l'offerta di acquisto mentre è servito al team di revisione il quale, al momento della valutazione del piano economico finanziario non aveva nessuna conoscenza in merito a Beta Srl, a capire la ragionevolezza delle variabili riportate nel piano economico finanziario stilato da Alfa SpA.

Infine nel report vengono analizzati i dati da budget per il triennio 2016-2019 dal quale si evince che le prospettive di Beta sono:

	2017	2018	Delta %	2019	Delta %
Net Sales	273,65	300,69	10%	330,42	10%
EBITDA	29,43	36,22	23%	44,03	22%
EBIT	25,19	31,56	25%	38,90	23%
EBT	24,75	31,37	27%	39,01	24%
NET INCOME	16,90	21,42	27%	26,64	24%

Tra la documentazione che il team di revisione ha ottenuto al fine di esprimersi in merito alla ragionevolezza del piano economico finanziario vi è anche la *due diligence* di Beta Srl la quale servirà a dare una ragione economica al prezzo di acquisto che Alfa SpA sosterrà per l'acquisizione. Nello specifico, come visto nel corso del terzo capitolo, in sede di acquisizioni d'azienda la valutazione di un terzo non è obbligatoria ma spesso utilizzata come base di partenza per iniziare le trattative, in questo caso la *due diligence* è stata

richiesta da Alfa SpA ed effettuata da un soggetto terzo alle parti coinvolte nell'operazione. Da tale report è emerso che l'effettiva crescita dei ricavi dalle vendite è in linea con quanto riportato dal report d'investimento (+13% nell'ultimo esercizio) e che Beta Srl ha in sé un potenziale rappresentato da immobilizzazioni in gran parte ammortizzate il cui valore di mercato è superiore. Il team di revisione ha poi confrontato le informazioni presenti nei due report sopra citati al fine di verificare che non ci fossero discordanze tra di esse.

Basandosi su quanto sopra esposto il team di revisione, sempre coadiuvato con l'esperto terzo, ha analizzato il piano economico finanziario presentato da Alfa.

Si riporta di seguito evidenza dei flussi di cassa attesi al fine di ripagare il capitale di debito ottenuto:

Alfa SpA + Beta Srl

Cash Flow (€m)	2017	2018	2019	2020
EBITDA Adjusted	225	238	266	276
Tax	(48)	(56)	(64)	(67)
Change in NWC	(15)	(18)	(29)	(11)
Change in Severance and Fund	0	(1)	1	-
Bad Debt and other provisions	(0)	(2)	(2)	(2)
CAPEX	(36)	(39)	(41)	(41)
Cash flow	127	123	132	155
Adjustments	-	-	-	-
Forex gains/(Losses)	-	-	-	-
Delta Equity and Consolidation	(4)	(4)	(4)	(4)
Monitoring Fees	(2)	(2)	(2)	(2)
Net Extraordinary charges	-	-	-	-
Free Cash Flow	121	118	126	150
Interest	(20)	(20)	(17)	(14)
LBO Debt Repayment	(43)	(50)	(57)	(60)
New line Repayment	(6)	(19)	(26)	(26)
M/L term loans SuperCap Repayment	(1)	(4)	(4)	(2)
Leasing Instalments	(6)	(5)	(4)	(4)
SH Loan Repayment	(2)	-	-	-
Earn Out Valery Glass	-	-	-	-
Free Cash Flow after Debt	43	20	19	44
% Cash Flow on Ebitda	56%	52%	49%	56%

Si può notare da quanto sopra riportato come alla base di una previsione di flussi di cassa positivi ci sia l'aspettativa di Alfa di un progressivo miglioramento dell'EBITDA¹⁶² e dall'analisi nello specifico del piano emerge che tale miglioramento atteso dovrebbe essere generato da una crescita dei ricavi aggregati ad un tasso medio del 6% (tasso inferiore rispetto alla crescita che le due società hanno registrato singolarmente nell'ultimo triennio) e da una crescita meno che proporzionale dei costi operativi e soprattutto dei costi fissi in quanto, da piano strategico di Alfa, la fusione porterà a una riorganizzazione delle risorse aziendali rendendo la struttura dei costi più snella ed efficace. Il team di revisione ha prima di tutto verificato che i dati di Beta utilizzati per l'analisi previsionale corrispondessero con quanto emerso in sede di report d'investimento.

La ragionevolezza di tali assunzioni è data dal fatto che al momento della fusione Alfa e Beta, pur avendo alcuni mercati comuni, miravano a target diversi e quindi l'aggregazione dei valori, nelle previsioni di Alfa, non dovrebbe portare una perdita singola di ricavi. Inoltre, la presenza di Alfa in mercati geograficamente non coperti da Beta abbinata all'alto *know how*¹⁶³ della stessa porterà ad un miglioramento dell'offerta commerciale e quindi, razionalmente, ad un incremento dei fatturati di tali aree. Alfa inoltre, mediante tale fusione, intende sfruttare l'alta specializzazione nella progettazione di prodotti a basso costo di Beta per aggredire i mercati in forte espansione nei quali, attualmente, nessuna delle due società risulta essere presente.

¹⁶² **EBITDA:** Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) e' una misura ampiamente utilizzata nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa. EBITDA rappresenta una misura di margine operativo lordo (MOL). EBITDA consente di verificare se la società realizza profitti positivi dalla gestione ordinaria. Sommando a EBIT il valore degli Ammortamenti si perviene alla misura di EBITDA. EBITDA si ottiene rielaborando le voci di Conto Economico nel seguente modo:

Fatturato - Costo del venduto = EBITDA (o Margine Operativo Lordo).

EBITDA e' impiegato come misura di risultato operativo nel calcolo dei flussi di cassa da attività operative. Fonte: www.borsaitaliana.it

¹⁶³ **Know how:** Insieme di saperi e abilità, competenze ed esperienze necessari per svolgere bene determinate attività all'interno di settori industriali e commerciali. Solitamente l'espressione viene utilizzata per indicare le capacità di carattere tecnico-industriale, ma vi possono essere comprese anche quelle sulle regole che riguardano l'organizzazione imprenditoriale, la commercializzazione dei prodotti, le tecniche di vendita e più in generale tutto ciò che attiene alla gestione dell'impresa. Il k.-h. risulta quindi come quel complesso di conoscenze e attitudini, non divulgate, brevettabili o meno, che individuano un «saper fare» rivolto a un determinato ambito all'interno del quale il detentore di quel capitale umano opera e organizza la propria attività. Il k.-h., se applicato, rientra nel concetto delle 'ricadute industriali' ai cui fini i requisiti di innovazione e originalità non sono obbligatoriamente richiesti. Le medesime informazioni possono essere necessarie alla riproduzione industriale, nelle stesse condizioni, di un prodotto o di un processo già esistenti. Fonte: www.treccani.it

Si può notare quindi come Alfa intenda soddisfare l'impegno preso principalmente mediante un miglioramento della gestione operativa¹⁶⁴ e non attraverso plusvalenze generate dalla cessione di immobilizzazioni il cui valore in bilancio è completamente ammortizzato. Tali ragioni emergono anche dall'analisi del progetto di fusione da quale emerge la natura strategica di tale operazione.

Il piano inoltre prevede un progressivo aumento del capitale circolante netto¹⁶⁵ e dell'attivo immobilizzato investito a evidenza che successivamente a tale operazione Alfa intende continuare ad investire per proseguire nella crescita e che quindi la scelta di effettuare una fusione con indebitamento non è dettata da una necessità di liquidità ma è una scelta strategica che Alfa ha adottato al fine di avere le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli investimenti successivamente a tale operazione. Tali assunzioni tuttavia risultano essere ragionevoli in quanto, considerando la strategia di aggressione di nuovi mercati, devono essere preventivati ulteriori investimenti sia commerciali che in strutture.

Tuttavia l'analisi dei flussi di cassa previsti mostra come Alfa sia attenta proprio alla necessità di programmare e dilazionare nel tempo tali investimenti cercando comunque di generare in ogni esercizio la liquidità necessaria per attuare il proprio piano strategico.

Sulla base di quanto sopra riportato l'esperto interpellato dal team di revisione ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla ragionevolezza del business plan presentato da Alfa SpA. Il responsabile del team di revisione ha pertanto emesso la propria relazione di revisione in ottemperanza all' ISAE 3400 esprimendo la ragionevolezza del piano economico finanziario.

¹⁶⁴ **Gestione operativa:** con questo termine si intende la gestione caratteristica dell'impresa ossia l'attività principale per la quale essa è stata fondata.

¹⁶⁵ Il capitale circolante netto (CCN o nella denominazione inglese Net Working Capital, NWC) rappresenta la differenza tra le attività correnti e le passività correnti rappresentate nello stato patrimoniale. www.borsaitaliana.it

4.3 L'ANALISI DEI SALDI D'APERTURA

Dopo aver emesso la propria relazione in ottemperanza dell'articolo 2501 bis del codice civile il revisore è tenuto a verificare contabilmente la correttezza della fusione.

In sede di pianificazione della revisione sul bilancio al 31.12.2017 il team di revisione ha riscontrato la necessità di predisporre le verifiche sui saldi d'apertura di Beta Srl in ottemperanza con il principio di revisione ISA 510. Dall'analisi svolta infatti è emerso che il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 non era oggetto di revisione legale in quanto, come già in precedenza detto Beta non era soggetto a tale verifica né da parte di una società di revisione né dal collegio sindacale.

Il team di revisione, già in sede di pianificazione delle attività, ha quindi predisposto una serie di colloqui con la direzione al fine di identificare quali fossero i criteri per effettuare le scritture di incorporazione delle poste di Beta e quali verifiche sono state svolte per identificarne la corretta valutazione.

Sempre in fase di pianificazione sono state suddivise le aree di bilancio ai vari componenti del team di revisione cercando di assegnare alle persone con una maggiore esperienza quelle sulle quali vi fosse un rischio maggiore. In particolare alle figure più esperte sono state assegnate: le immobilizzazioni, le rimanenze, i fondi per rischi e oneri e l'analisi del fondo svalutazione crediti.

Ai componenti junior, i quali come già detto nel corso del primo capitolo lavoreranno sotto la supervisione delle figure senior, sono state invece assegnate: le disponibilità liquide, crediti e debiti e la presa fisica di cespiti e rimanenze.

Successivamente a questo colloquio il team di revisione, considerando la retrodatazione degli effetti al 01.01.2017, ha richiesto alla società un'estrazione delle scritture di chiusura contabile di natura sia patrimoniale che economica e le scritture di riapertura delle poste patrimoniali. Le due estrazioni sono state prima confrontate tra di loro verificando che i saldi di chiusura patrimoniale al 31.12.2016 corrispondessero con quelli di riapertura al 01.01.2017 e poi confrontate con i saldi presenti in nota integrativa al 31.12.2016 al fine di verificare che i saldi di chiusura sia patrimoniale che economica corrispondessero con quanto riportato in nota integrativa. Questa attività è servita a verificare l'accuratezza e la completezza della chiusura dei saldi di contabilità generale e la riapertura delle poste di natura patrimoniale.

Dopo aver verificato la completezza delle poste patrimoniali il team di revisione ha proceduto con l'analisi di esse. Va tuttavia specificato che in questa sede il concetto di significatività viene spesso tralasciato in quanto tali poste andranno a mischiarsi direttamente con i saldi di Alfa SpA e quindi, in via del tutto prudente, il team di revisione ha preferito ottenere sufficienti elementi probatori su tutte le aree patrimoniali. Si specifica inoltre che a supporto di quanto riportato in bilancio al 31.12.2016 il team di revisione ha utilizzato sia il report d'investimento che la *due diligence* entrambi analizzati in sede di giudizio di ragionevolezza del piano economico finanziario.

Il team di revisione a questo punto ha iniziato a svolgere le procedure di revisione sulle immobilizzazioni. In particolare dall'analisi della nota integrativa di Beta Srl è emerso che le immobilizzazioni immateriali hanno un costo storico di 9.000 € di cui 4.700 già ammortizzati nel corso dei precedenti esercizi e sono composte essenzialmente dai costi di impianto ed ampliamento, oneri pluriennali e solo in minima parte da diritti di brevetto. Tali costi sono fisiologici in quanto dati dalla natura del business, il saldo di queste voci è stato tuttavia confermato in sede di *due diligence*. Il team di revisione ha ricalcolato il piano di ammortamento andando a verificare l'accuratezza dei costi riportati in conto economico e, visto l'impatto che esse hanno in bilancio, il team di revisione non ha ritenuto di fare ulteriori procedure.

Le immobilizzazioni materiali invece hanno un valore di 109.77 € di cui 105.000 € già ammortizzati. Considerando quindi che il loro valore contabile netto risulta essere di importo non significativo il team di revisione ha prima di tutto pianificato una presa fisica dei cespiti. Questa verifica servirà al team di revisione non tanto a verificare l'accuratezza dell'importo presente in bilancio ma a identificare l'esistenza di tutti i cespiti presenti a libro e individuare così eventuali cespiti in disuso o obsoleti così da poter valutare al meglio la necessità di iscriverne un fondo di svalutazione dei cespiti o sospendere l'ammortamento per quelli in disuso. La tipicità del business di Beta infatti richiede la presenza di numerosi beni di piccolo importo i quali vengono utilizzati direttamente nella produzione del prodotto finito, è quindi fondamentale verificare l'esistenza di tali beni e l'effettivo utilizzo nel piano produttivo. Successivamente poi è stato fatto un campionamento sui saldi presenti in bilancio prendendo quelli a maggior importo così da poter anche verificare l'accuratezza del numero matematico presente in bilancio. Contestualmente con la verifica dell'accuratezza del costo storico è stata fatta un ricalcolo

degli ammortamenti iscritti a conto economico al fine di verificarne la ragionevolezza delle aliquote applicate, l'accuratezza dell'importo iscritto a conto economico e la completezza dei cespiti considerati.

Oltre a immobilizzazioni immateriali e materiali in bilancio vi sono anche immobilizzazioni finanziarie per 1.369 €, questo importo si riferisce a una partecipazione iscritta al costo. Il team di revisione ha richiesto evidenza dell'ultimo bilancio della partecipata dal quale non sono emersi indicatori che richiedessero una svalutazione a tale importo. La partecipata infatti appare in salute e il valore del patrimonio netto è superiore al valore della partecipazione, dall'analisi dei verbali dell'assemblea dei soci è emerso che il valore di iscrizione in bilancio è pari al valore deliberato per l'acquisto di tale partecipazione.

Nella verifica delle rimanenze di magazzino, il cui valore in bilancio ammonta a 43.426 €, il team di revisione ha svolto due tipologie di verifiche. Le prime volte ad assicurare l'esistenza della merce e a verificare la corretta contabilizzazione dal punto di vista quantitativo dei beni iscritti a magazzino. Queste verifiche nella teoria dovrebbero consistere nella conta inventariale alla data più prossima alla data di chiusura del bilancio. Tuttavia, essendo in ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili, si stanno verificando dei saldi contabili riportati in un bilancio chiuso diverso tempo prima.

Il team di revisione ha quindi provveduto alla verifica delle quantità presenti a magazzino alla data in cui sta svolgendo la verifica sui saldi di apertura mediante la procedura di inventario, tale attività è stata effettuata facendo un campionamento di codici e nello specifico verificando quelli a maggior valore presenti a magazzino. Sempre in sede di conta inventariale è stato verificato che non vi fossero codici obsoleti, danneggiati o a lento rigiro per i quali quindi fosse richiesta l'iscrizione di un fondo svalutazione di magazzino.

Successivamente è stato richiesto alla società il dettaglio di tutti i carichi e scarichi di magazzino intercorsi dal 31.12.2016 alla data in cui sono state svolte le verifiche e, successivamente, è stata fatta una campionatura di essi così da poter verificare le quantità presenti a magazzino al 31.12.2016 anche in data successiva. Tale procedura tecnicamente viene chiamata Roll back di magazzino e ha come obiettivo quello di verificare l'esistenza e l'accuratezza delle scritture di movimentazione di magazzino.

A evidenza della corretta contabilizzazione di carichi e scarichi di magazzino sono stati quindi richiesti per i carichi la fattura emessa dal fornitore e il documento di trasporto mentre per gli scarichi la fattura emessa da Beta Srl, il documento di trasporto firmato dal vettore e l'ordine di vendita firmato dal cliente. In questo modo il team di revisione ha verificato l'accuratezza della scrittura a magazzino verificando l'importo presente nel documento di trasporto, la corretta imputazione della competenza andando a verificare la data in cui c'è stato il passaggio della proprietà e indirettamente anche l'accuratezza di ricavi (o costi) iscritti a conto economico verificando l'importo riportato in fattura.

Oltre alle procedure per confermare la quantità il team di revisione è tenuto a svolgere quelle a verifica della corretta valorizzazione. In prima istanza quindi esso ha svolto dei colloqui con la direzione di Beta Srl al fine di comprendere quali fossero i criteri di valutazione adottati, ne ha verificato la corrispondenza con quanto riportato in nota integrativa e l'omogeneità rispetto ai criteri utilizzati da Alfa SpA. In particolare esso si è soffermato sui criteri utilizzati per la svalutazione dei codici in quanto, successivamente all'accorpamento dei valori, questi criteri dovranno essere resi omogenei e quindi le poste potrebbero subire un'ulteriore svalutazione.

Da queste analisi e dall'analisi del report d'investimento prodotto dai consulenti in sede di acquisizione è emerso che il magazzino è composto interamente da prodotti finiti e merci il cui valore è iscritto al minore tra il costo di acquisto¹⁶⁶ e il valore di realizzo dall'andamento del mercato, il tasso di rotazione di magazzino inoltre è molto elevato infatti il 50% dei codici sono presenti in esso da meno di 6 mesi. La composizione di tali prodotti inoltre non è soggetta a svalutazione per deperimento in quanto la materia prima è riutilizzabile all'infinito. Per valore dei beni che sono in magazzino da più di 12 mesi è di circa 6.660 €, per tale motivo Beta Srl non ritiene di dover iscrivere un fondo svalutazione crediti. Il team di revisione ha inoltre chiesto il dettaglio del fatturato per codice prodotto nel periodo successivo al 31.12.2016 da quale è emerso che tutti i codici sono stati venduti ad un valore superiore rispetto a quello iscritto a bilancio.

¹⁶⁶ Con costo di acquisto si intende il metodo FIFO. Il FIFO è un metodo per calcolare il valore delle rimanenze e suppone che i beni comprati prima (first in) siano quelli che vengono venduti prima (first out) e gli ultimi rimangono nelle scorte di magazzino.

Il team di revisione, verificata la veridicità di tali assunzioni come detto sopra, ha confermato la correttezza di esse non rilevando la necessità di iscrivere un fondo a bilancio.

Successivamente quindi il team di revisione si è concentrato a verificare la corretta valorizzazione in bilancio di tali prodotti attuando sostanzialmente due procedure.

E' stato effettuato un campionamento di codici presenti in tabulato di magazzino per i quali è stato richiesto il dettaglio di carichi e scarichi e per i carichi che compongono il totale della giacenza di tali codici sono state richieste le fatture di acquisto andando così a verificare la corretta valorizzazione in bilancio. Essendo poi i criteri di valutazione delle rimanenze omogenei tra Alfa SpA e Beta Srl il team di revisione non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori procedure di verifica.

Per quanto riguarda la valutazione dei crediti, il cui saldo in bilancio ammonta a 60.488 €, il team di revisione ha prima analizzato la natura riscontrando la seguente suddivisione:

	Importo in €
verso clienti	56.113
verso imprese controllate	3.093
tributari	987
verso altri	295

Si può vedere come vi sia un credito fruttifero verso la controllata per 3.093 € per il quale è stato richiesto l'atto di stipula e valutato il fatto che sia stato concesso a condizioni di mercato. Un credito tributario per 987 € derivante da un credito IVA e dagli anticipi IRES e IRAP pagati nel corso dell'esercizio. I team di revisione ha quindi ricalcolato il credito IVA ottenendo le liquidazioni mensili predisposte dalla società e ha richiesto evidenza delle quietanze di pagamento attraverso le quali ha verificato il versamento degli anticipi IRES e IRAP. In entrambi i casi le procedure sono servite a verificare l'accuratezza del numero iscritto in bilancio.

I crediti verso clienti valgono 56.113 € e dall'analisi della nota integrativa è emerso che essi vengono iscritti al netto di sconti, abbuoni i quali però incidono in maniera marginale sul valore complessivo e da svalutazioni le quali valgono 1.077 €. Il team di revisione ha quindi chiesto prima di tutto un dettaglio delle partite aperte al 31.12.2016 e uno

aggiornato alla data in cui sono state svolte le verifiche sui saldi apertura. Questo ha permesso di identificare quei crediti che nel periodo di mezzo sono già stati incassati i quali non saranno oggetto di analisi in sede di svalutazione ma anche di assicurarsi che non ci fosse un credito nei confronti di Alfa SpA il quale sarebbe stato oggetto di elisione nel corso delle scritture di fusione. Successivamente sono state predisposte le lettere esterne di conferma saldo, nelle quali è stato richiesto riscontro in merito al saldo al 31.12.2016 e le quali serviranno per confermare l'esistenza dei crediti presenti in bilancio. La stessa procedura è stata svolta sui debiti verso fornitori al fine di confermarne l'esistenza e l'accuratezza del numero.

Nella verifica del fondo svalutazione crediti di Beta Srl il team di revisione invece ha prima di tutto ottenuto la politica di svalutazione di tali crediti o l'ha confrontata con quella di Alfa SpA non riscontrando differenze significative. Qualora invece, se da questo confronto fossero emerse differenze significative nei criteri di svalutazione, tali crediti sarebbero stati da svalutare in sede di chiusura di primo bilancio della risultante, in questo caso Alfa SpA comportando quindi un rischio futuro per il revisore.

Successivamente il team di revisione ha ottenuto il dettaglio delle partite aperte suddiviso per data di scadenza e dettagliato per registrazione di fattura emessa ed ha ricalcolato il fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio non riscontrando differenze significative. Il revisore tuttavia per poter utilizzare tale tabulato ai fini del ricalcolo dovrà prima assicurarsi che esso sia valido, per tale motivo il team di revisione, ha effettuato un campionamento di fatture e ne ha verificato l'accuratezza dell'importo e la corretta classificazione in base alla data di scadenza presente in esse.

Per la verifica delle disponibilità liquide invece, il cui saldo al 31.12.2016 è di 15.659 €, il team di revisione ha verificato le riconciliazioni bancarie svolte dalla società prendendo evidenza di tutti gli estratti conto forniti dalla banca alla medesima data. Ha poi richiesto agli istituti finanziari con i quali Beta ha dei rapporti evidenza dei moduli Abi andando a verificare che tutte le informazioni presenti in essi corrispondessero con quanto riportato in nota integrativa al 31.12.2016. Sono stati inoltre richiesti gli estratti conto di tutte le banche al 31.01.2017 al fine di individuare eventuali addebiti di competenza 2016 non riportati nelle riconciliazioni bancarie. Spesso infatti le banche riportano gli estratti conto per cassa mentre la direzione è tenuta a contabilizzare le disponibilità liquide per

competenza, questo genererà una differenza che sarà oggetto di verifica da parte del revisore.

Per quanto riguarda invece il patrimonio netto e nella fattispecie la ricostruzione del valore presente in bilancio al 31.12.2016 sono stati richiesti i libri sociali e in particolare sono state analizzate le delibere dell'assemblea dei soci e quelle del consiglio di amministrazione i quali serviranno poi anche in sede di revisione del bilancio della risultante dalla fusione al 31.12.2017. Tuttavia per confermarne i valori al 31.12.2016 il team di revisione ha confrontato il valore in nota integrativa con quanto presente nell'ultima delibera dell'assemblea dei soci e con quanto riportato all'interno della *due diligence*.

Per la valutazione dei fondi per rischi e oneri, i quali al 31.12.2016 hanno un valore di 1.333 €, è stato effettuato un colloquio con il responsabile dell'ufficio legale il quale ha riportato il dettaglio delle cause in essere all'interno del quale era presente una descrizione sommaria della natura, l'importo stanziato, il professionista al quale è stata affidata la causa e l'esito previsto. Il team di revisione ha quindi predisposto verso tali professionisti coinvolti una lettera di conferma esterna nella quale sono state chieste delucidazioni in merito. Successivamente sono state confrontate le informazioni riportate dall'ufficio legale con quanto presente in tali lettere. Al fine di verificare la completezza delle risposte ottenute ha poi richiesto il dettaglio delle registrazioni contabili sui conti economici nei quali vengono registrati i costi per spese legali sui quali sono stati analizzati tutti i soggetti verso i quali sono stati sostenuti costi nel periodo successivo al 31.12.2016 e dai quali è emerso che non ci sono altri legali da interpellare.

All'interno dei fondi per rischi e oneri è stato rilevato inoltre uno stanziamento per l'indennità suppletiva di clientela, indennizzo spettante agli agenti. Il team di revisione per la verifica di tale stanziamento ha richiesto il calcolo effettuato dalla società, ha analizzato i contratti dei professionisti, e infine ha ricalcolato l'importo andando a verificare la congruità del fondo presente in bilancio.

Nell'analisi delle risposte ottenute dai soggetti terzi il team di revisione ha analizzato anche la risposta del consulente del lavoro il quale si occupava di calcolare il costo del personale di Beta Srl fino alla data di fusione e nella cui risposta veniva confermato il saldo del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti e non ancora liquidato.

Questo saldo al 31.12.2016 ammontava a 2.648 €, il team di revisione non ha quindi ritenuto necessario svolgere ulteriori procedure in esso.

Al fine di verificare il saldo a bilancio dei debiti, il cui saldo al 31.12.2016 è di 83.871 €, il team di revisione ha analizzato la natura di essi secondo quanto riportato in nota integrativa riscontrando la seguente suddivisione:

	Importo in €
debiti vs banche	10.179
anticipi da clienti	942
debiti vs fornitori	65.822
debiti vs imprese controllate	200
debiti tributari	5.284
debiti vs istituti previdenziali	896
debiti vs altri	549

I debiti verso le banche sono costituiti da finanziamenti il cui importo è stato confermato dalle stesse all'interno del modello Abi di cui è stato già detto in precedenza.

Per quanto riguarda invece gli anticipi da clienti è stato richiesto il dettaglio di essi ed effettuato un campionamento andando a richiedere le fatture di acconto emesse e l'incasso ottenuto.

I debiti verso fornitori, come in precedenza detto in occasione dell'analisi dei crediti verso clienti, sono stati verificati mediante l'invio di conferme esterne inviate ai fornitori nelle quali è stata chiesta evidenza del saldo del debito. All'interno del partitario fornitori è stato inoltre verificato che non ci fossero debiti verso Alfa SpA i quali, proprio come i crediti, in sede di fusione sarebbero oggetto di elisione.

All'interno di tale linea di bilancio tuttavia ci sono anche gli stanziamenti che Beta Srl ha fatto per i costi sostenuti nell'esercizio e per i quali alla data di chiusura del bilancio non era ancora arrivata la fattura da parte del fornitore. Tali debiti non devono essere inclusi nel partitario fornitori ma dovranno essere contabilizzati in un conto apposito denominato fatture da ricevere.

Il team di revisione, al fine di verificare la ragionevolezza dello stanziamento e la completezza dei costi considerati, ha richiesto il dettaglio degli stanziamenti al 31.12.2016 e l'estrazione del registro iva acquisti dal 01.01.2017 alla data in cui si è svolta

la verifica. Nel il primo è stato predisposto un campionamento statistico analizzando l'effettiva ragionevolezza del singolo stanziamento mentre nel secondo sono state analizzate tutte le registrazioni il cui documento aveva data 2016 con l'obiettivo di identificare tutti i costi registrati nel 2017, di competenza del 2016 e per i quali non è stato stanziato nessun importo.

Come per i crediti verso controllate anche per i debiti verso di esse è stata richiesta evidenza dei contratti stipulati e del relativo piano di rientro al fine di verificarne la corretta classificazione in bilancio.

Per i debiti tributari invece, il cui saldo al 31.12.2016 è di 5.284 €, è stato chiesto un dettaglio alla direzione di Beta Srl al fine di valutarne la composizione. Successivamente è stato effettuato un colloquio con lo studio commercialistico che si occupa di calcolarne l'importo al fine di comprendere la ragionevolezza di tale operazione e, in conclusione, è stato richiesto il modello ires e irap al fine di confrontare l'effettiva corrispondenza degli importi. Va specificato che tale debito tributario è in parte relativo a un debito IVA per il quale il team di revisione ha richiesto le liquidazioni mensili di tutto l'anno e ne ha ricalcolato la correttezza dell'importo già in sede di verifica del credito IVA iscritto in bilancio.

I debiti verso istituti previdenziali sono stati invece richiesti i versamenti effettuati nel mese di gennaio 2017, essi infatti vengono generalmente versati con cadenza trimestrale i primi giorni del mese successivo alla competenza mentre per gli altri debiti, vista la natura residuale e l'importo non significativo il team di revisione si è limitato a verificare l'accuratezza del saldo riportato in bilancio al 31.12.2016.

Non sono state predisposte alcun tipo di procedure di ratei e risconti sia attivi che passivi in quanto il loro valore in bilancio al 31.12.2016 è nullo.

Il team di revisione non ha inoltre svolto nessuna verifica sulle poste di natura economica in quanto solamente le poste patrimoniali saranno oggetto di fusione. Ai fini della validazione dell'utile iscritto a patrimonio netto sono stati considerati i report utilizzati dai consulenti esterni al fine di svolgere la *due diligence* e il report d'investimento i quali si fondavano proprio su tali dati di bilancio.

4.4 LA VERIFICA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Nel corso del seguente paragrafo verrà analizzata la corretta contabilizzazione dei saldi di Beta Srl nel bilancio della incorporante Alfa SpA.

Come già in precedenza detto Alfa SpA, prima di procedere alla fusione, partecipava interamente Beta Srl questo comporterà che in sede di fusione la compagine sociale della incorporante non subirà variazioni e di conseguenza non emergeranno differenze da concambio di fusione. Tuttavia la presenza di una partecipazione nel bilancio di Alfa SpA comporterà il calcolo della differenza di annullamento.

Nello specifico Alfa SpA deteneva una partecipazione di 245.242 € relativa a Beta Srl la quale, in sede di fusione, conferirà un patrimonio netto di 46.518 €. La differenza tra valore della partecipazione iscritto a bilancio e quello del patrimonio netto conferito genererà un disavanzo di fusione da annullamento di 198.724 €.

Il disavanzo da annullamento, come detto nel corso del terzo capitolo, è attribuibile a plusvalenza su beni aziendali, avviamento o cattivo a fare da parte dell'incorporante in sede di acquisizione delle partecipazioni.

Il team di revisione essendosi espresso in merito alla ragionevolezza del piano economico finanziario, avendo analizzato la *due diligence* fatta in sede di acquisizione e avendo analizzato i saldi d'apertura dai quali è emerso che le immobilizzazioni materiali risultano essere in gran parte ammortizzate e che il loro valore di mercato sia di molto superiore ritiene che non sia opportuno attribuire tale differenza a cattivo affare.

Alfa SpA, redigendo il bilancio secondo i principi contabili italiani, ha quindi optato per iscrivere tale differenza ad avviamento e il team di revisione ha ritenuto che tale scelta fosse la più idonea in quanto risulterebbe complesso attribuire tale maggior valore ad ogni singolo bene presente in bilancio. Inoltre poi, in ottemperanza del OIC 24, è stato identificato il caso in cui qualora tale maggior valore pagato risulti in parte dovuto al valore intrinseco di beni presenti in bilancio, in parte al miglior posizionamento strategico nel mercato e in parte alla creazione di valore attraverso sinergie produttive e commerciali allora tale differenza dovrà essere allocata in via residuale ad avviamento. Inoltre, sempre in ottemperanza dell'OIC 24, risultano soddisfatte tutte i requisiti per l'iscrizione in bilancio di tale posta quali l'acquisto a titolo oneroso, la quantificazione del

valore, la presenza di benefici economici futuri e di conseguenza anche la recuperabilità del costo.

Alfa ha inoltre ritenuto opportuno ammortizzare il valore dell'avviamento in un periodo di 10 anni in quanto, anche se secondo *business plan* il periodo nel quale esso verrà recuperato è inferiore, tali assunzioni risultano inficiate da un alto grado di incertezza. Il team di revisione, considerata l'incertezza che comporta la stima dell'andamento del business in un tempo così ampio e la moltitudine di variabili in gioco in questo contesto, ritiene ragionevole tali assunzioni fatte dalla società.

Tuttavia tale posta e il relativo piano di ammortamento sarà annualmente soggetto di valutazione in ottemperanza dell'OIC 9 il quale dice che l'avviamento, al pari delle altre immobilizzazioni, è soggetto a verifica della recuperabilità di tale importo mediante confronto tra il *fair value* e il valore netto contabile iscritto in bilancio e qualora fosse necessario di dovrà procedere a una svalutazione di esso.

Nello specifico il valore di tale posta dovrà essere confrontata andando ad analizzare i risultati economici effettivi con quelli previsti da business plan in sede di fusione ma anche confrontando i budget futuri di Alfa SpA con quelli previsti da business plan.

Il team di revisione quindi, dopo aver verificato i saldi d'apertura come riportato nel precedente paragrafo, ha ricostruito la contabilizzazione di tali poste andando a verificare la correttezza dell'elisione della partecipazione, del patrimonio netto di Beta Srl e dell'iscrizione nell'attivo di Alfa SpA dell'avviamento come sopra calcolato.

	31.12.2016		Aggregato	Elisione partecipazione	Avviamento	Bilancio risultante 01.01.2017
	Alfa SpA	Beta Srl				
Attivo						
B) Immobilizzazioni						
Totale immobilizzazioni immateriali	792.380	4.362	796.742		198.724	995.466
Totale immobilizzazioni materiali	25.130	5.221	30.351			30.351
Totale immobilizzazioni finanziarie	252.169	1.369	253.538	(245.242)		8.297
Totale immobilizzazioni (B)	1.069.679	10.952	1.080.631			1.034.114
C) Attivo circolante	-					-
Totale rimanenze	132.229	43.426	175.655			175.655
Totale crediti	210.910	60.488	271.398			271.398
Totale disponibilità liquide	16.360	15.659	32.020			32.020
Totale attivo circolante (C)	359.499	119.573	479.072			479.072
D) Ratei e risconti	1.200	5.329	6.529			6.529
Totale attivo	1.430.378	135.853	1.566.232			1.519.714
Passivo						
A) Patrimonio netto	602.969	46.518	649.486	(46.518)		602.969
Totale patrimonio netto	602.969	46.518	649.486	(46.518)		602.969
B) Fondi per rischi e oneri	-	1.333	1.333			1.333
Totale fondi per rischi ed oneri	5.352	1.333	6.686			6.686
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.794	2.648	14.442			14.442
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	2.648				
D) Debiti	-	83.871	83.871			83.871
Totale debiti	810.262	83.871	894.133			894.133
E) Ratei e risconti	1	1.484	1.485			1.485
Totale passivo	1.430.378	135.853	1.566.232			1.519.714

Come si può vedere Alfa in sede di iscrizione delle poste di Beta ha aggregato i valori di attività e passività effettuando la somma algebrica di tali importi e, non essendoci rapporti infragruppo, non ha dovuto elidere nessuna posta a credito o a debito. Dall'aggregato sono state successivamente elise le partecipazioni e il patrimonio netto di Beta aggiungendo la quota di avviamento calcolata.

A questo punto il team di revisione ha finito le proprie attività in merito all'operazione di fusione in quanto, come detto nel precedente capitolo infatti, la verifica delle scritture di fusione non comporta l'emissione di un giudizio specifico ma rientrerà nella più specifica emissione in ottemperanza dell'ISA 700.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente tesi di laurea posso dire che il revisore nell'ambito delle operazioni straordinarie mantiene la figura di organo di controllo esterno la cui attività è svolta con l'obiettivo di accrescere la fiducia che i diversi utilizzatori avranno nell'utilizzo del bilancio.

Nell'ambito della revisione legale dei conti tuttavia non è previsto che esso si esprima esclusivamente su tali operazioni piuttosto le verifiche che egli dovrà svolgere qualora il proprio incarico prevedesse l'espressione di un giudizio su un bilancio inficiato da tali fatti saranno propedeutiche alla revisione legale stessa di tale bilancio.

Tali conclusioni differiscono dalle aspettative che avevo nel momento in cui ho deciso di intraprendere questa tesi di laurea magistrale dalla quale mi aspettavo che il revisore legale, qualora vi fosse un'operazione straordinaria, venisse interpellato per emettere il proprio giudizio di revisione esclusivamente su tali fatti.

BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA

Principi di revisione internazionale ISA Italia consultati:

- Principio di revisione internazionale ISA Italia 200 – OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA);
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 210 – ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGL'INCARICHI DI REVISIONE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 220 – CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 230 – LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 240 – LE RESPONSABILITA' DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 250 – LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO;
- Principio di revisione ISA 300 – PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE NEL BILANCIO;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 315 – L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 320 – SIGNIFICATIVITA' NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 500 – ELEMENTI PROBATIVI;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 505- CONFERME ESTERNE
- Principio di revisione ISA 510 – PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI D'APERTURA;

- Principio di revisione internazionale ISA Italia 520 – PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 530- CAMPIONAMENTO DI REVISIONE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – REVISIONE DELLE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE E DELLA RELATIVA INFORMATIVA;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 560 – EVENTI SUCCESSIVI;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 610 – UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 620 – UTILIZZO DEL LAVORO DELL’ESPERTO DEL REVISORE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 700 – FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia 706 – RICHIAMI D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;
- Principio internazionale sugli incarichi di *ASSURANCE (ISAE) 3400* – L’ESAME DELL’INFORMATIVA FINANZIARIA PROSPETTICA;

Principi contabili consultati:

- OIC 2 – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE;
- OIC 4 - FUSIONE E SCISSIONE;
- OIC 9 – SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI;
- OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO;
- OIC 23 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE;
- OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- OIC 28 – IL PATRIMONIO NETTO

Siti internet consultati:

- www.abi.it;
- www.analisiaziendale.it;
- www.argomenti.ilsole24.com;
- www.bankpedia.org;
- www.borsaitaliana.it
- www.brocardi.it;
- www.ilsole24.com;
- www.professionisti.it;
- www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/principiRevisione;
- [www. Treccani.it](http://www.Treccani.it);
- www.101professionisti.it;

Manuali consultati:

Francis Lefebvre, Memento pratico contabile, Ipsoa, edizione 2018;

Il sole 24 ore, La revisione contabile nelle operazioni straordinarie, edizione 2008;

Mancin Moreno (a cura di) Operazioni straordinarie e business combination. Risvolti contabili, civilistici e fiscali, Giappichelli, Torino, 2016.

Polito L., Le operazioni straordinarie, Cafoscarina, Venezia, 2017-2018.

PwC, Il nuovo bilancio - Guida operativa ai nuovi principi contabili nazionali aggiornati, edizione 2017;

Santesso Eresamo e Sostero Ugo (a cura di), I principi contabili per il bilancio d'esercizio, Gruppo 24 ore, edizione 2011;

Simonato Valerio (a cura di), La revisione legale del bilancio d'esercizio, Cafoscarina, edizione 2016;

Sistema Frizzera 24, Guida alla revisione legale dei conti, Gruppo 24 ore, edizione 2013;